



TESTI APPROVATI

Edizione provvisoria

P8_TA-PROV(2019)0298

Istituzione dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0460),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, gli articoli 209 e 212, e l'articolo 322, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0275/2018),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il parere della Corte dei conti del 13 dicembre 2018¹,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018²,
- visto il parere del Comitato delle regioni del 6 dicembre 2018³,
- visto l'articolo 59 del suo regolamento,
- viste le deliberazioni congiunte della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo a norma dell'articolo 55 del regolamento,
- visti la relazione della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo e i pareri e la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i bilanci, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per

¹ GU C 45 del 4.2.2019, pag. 1.

² GU C 110 del 22.3.2019, pag. 163.

³ GU C 86 del 7.3.2019, pag. 295.

l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0173/2019),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) L'obiettivo generale del programma "Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale" (in appresso "lo strumento") dovrebbe essere quello **di affermare e promuovere i** valori e **gli** interessi dell'Unione in tutto il mondo **al fine di perseguire gli** obiettivi e **i** principi dell'azione esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 3, paragrafo, 5, dell'articolo 8 e dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea.

Emendamento

(1) L'obiettivo generale del programma "Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale" (in appresso "lo strumento") dovrebbe essere quello **fornire un quadro finanziario atto a sostenere l'affermazione e la promozione dei** valori, **dei principi e degli** interessi **fondamentali** dell'Unione in tutto il mondo **conformemente agli** obiettivi e **ai** principi dell'azione esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 3, paragrafo, 5, dell'articolo 8 e dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) A norma dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, l'applicazione del presente regolamento deve fondarsi sui principi dell'azione esterna dell'Unione, vale a dire democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. Il presente regolamento intende contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, ivi compresi le politiche dell'Unione in materia di diritti umani e gli obiettivi delineati nel quadro strategico e nel piano di azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia. L'azione dell'Unione dovrebbe favorire il rispetto della Dichiarazione universale dei diritti

dell'uomo.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Conformemente all'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Unione e gli Stati membri devono favorire la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura. Il presente regolamento dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi enunciati in tale articolo.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) L'obiettivo principale della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione, sancito dall'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è la riduzione e, a lungo termine, l'eliminazione della povertà. La politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione contribuisce anche agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con lo scopo principale di eliminare la povertà, come stabilito dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera d), ***del trattato sull'Unione europea.***

(4) L'obiettivo principale della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione, sancito dall'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("***TFUE***"), è la riduzione e, a lungo termine, l'eliminazione della povertà. La politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione contribuisce anche agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con lo scopo principale di eliminare la povertà, come stabilito dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera d), ***TUE, e di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, come sancito dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), TUE.***

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) L'Unione assicura la coerenza delle politiche di sviluppo, come previsto dall'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È opportuno che l'Unione tenga conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nelle politiche che possono avere un'incidenza sui paesi in via di sviluppo, quale elemento essenziale della strategia per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile figuranti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ("Agenda 2030"), adottata dalle Nazioni Unite nel settembre 2015⁴⁵. Garantire la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile, come indicato nell'Agenda 2030, impone di tener conto dell'impatto di tutte le politiche sullo sviluppo sostenibile a tutti i livelli: nazionale, dell'UE, di altri paesi e mondiale.

⁴⁵ "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", adottata in occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile il 25 settembre 2015 (A/RES/70/1).

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Il contesto globale degli interventi è la ricerca di un ordine mondiale basato **sulle** regole, con il multilateralismo come principio fondamentale e le Nazioni Unite al centro. L'Agenda 2030, insieme

Emendamento

(5) L'Unione assicura la coerenza delle politiche di sviluppo, come previsto dall'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È opportuno che l'Unione tenga conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nelle politiche che possono avere un'incidenza sui paesi in via di sviluppo, quale elemento essenziale della strategia per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile figuranti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ("Agenda 2030"), adottata dalle Nazioni Unite nel settembre 2015⁴⁵. Garantire la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile, come indicato nell'Agenda 2030, impone di tener conto dell'impatto di tutte le politiche sullo sviluppo sostenibile a tutti i livelli: nazionale, dell'UE, di altri paesi e mondiale. ***Le politiche di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e degli Stati membri dovrebbero integrarsi e rafforzarsi a vicenda.***

⁴⁵ "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", adottata in occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile il 25 settembre 2015 (A/RES/70/1).

Emendamento

(7) Il contesto globale degli interventi è la ricerca di un ordine mondiale basato **su** regole **e valori**, con il multilateralismo come principio fondamentale e le Nazioni Unite al centro. L'Agenda 2030, insieme

all'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici⁵⁷ e al programma di azione di Addis Abeba⁵⁸, è la risposta della comunità internazionale alle sfide e alle tendenze globali in materia di sviluppo sostenibile. L'Agenda 2030, il cui perno è costituito dagli obiettivi di sviluppo sostenibile, è un quadro trasformativo volto a eliminare la povertà e a conseguire lo sviluppo sostenibile a livello mondiale. Di portata universale, fornisce un quadro d'azione comune globale che si applica all'Unione, ai suoi Stati membri e ai suoi partner, in cui si trova un equilibrio tra le dimensioni economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile e si riconoscono le importanti interconnessioni tra obiettivi e traguardi. L'Agenda 2030 punta a non lasciare indietro nessuno. La sua attuazione sarà coordinata strettamente con altri pertinenti impegni internazionali dell'Unione. Le azioni intraprese ai sensi del presente regolamento dovrebbero **prestare** particolare attenzione alle interconnessioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile e alle azioni integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente.

⁵⁷ Firmato a New York il 22 aprile 2016.

⁵⁸ "Programma di azione di Addis Abeba della terza Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo", adottato il 16 giugno 2015 e approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni

all'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici⁵⁷ (**"l'accordo di Parigi"**) e al programma di azione di Addis Abeba⁵⁸, è la risposta della comunità internazionale alle sfide e alle tendenze globali in materia di sviluppo sostenibile. L'Agenda 2030, il cui perno è costituito dagli obiettivi di sviluppo sostenibile, è un quadro trasformativo volto a eliminare la povertà, a conseguire lo sviluppo sostenibile a livello mondiale **e a promuovere società pacifiche, giuste e inclusive, lottando nel contempo contro il riscaldamento climatico e adoperandosi per la conservazione degli oceani e delle foreste.** Di portata universale, fornisce un quadro d'azione comune globale che si applica all'Unione, ai suoi Stati membri e ai suoi partner, in cui si trova un equilibrio tra le dimensioni economica, sociale, **culturale, educativa** e ambientale dello sviluppo sostenibile e si riconoscono le importanti interconnessioni tra obiettivi e traguardi. L'Agenda 2030 punta a non lasciare indietro nessuno **e tenta di rivolgersi innanzitutto alle persone più svantaggiate.** La sua attuazione sarà coordinata strettamente con altri pertinenti impegni internazionali dell'Unione. Le azioni intraprese ai sensi del presente regolamento dovrebbero **ispirarsi ai principi e agli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030, nell'accordo di Parigi e nel programma d'azione di Addis Abeba e dovrebbero contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, prestando particolare attenzione alle interconnessioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile e alle azioni integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente senza compromettere gli altri obiettivi.**

⁵⁷ Firmato a New York il 22 aprile 2016.

⁵⁸ "Programma di azione di Addis Abeba della terza Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo", adottato il 16 giugno 2015 e approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) ***L'attuazione*** del presente regolamento dovrebbe ***ispirarsi alle*** cinque priorità della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea (in appresso "la strategia globale")⁵⁹, presentata il 19 giugno 2016 e che rappresenta la visione dell'Unione e il quadro per un impegno esterno unito e responsabile in collaborazione con gli altri, al fine di promuovere i propri valori e interessi. L'Unione dovrebbe rafforzare i partenariati, nonché promuovere il dialogo politico e risposte collettive alle sfide di portata planetaria. La sua azione dovrebbe sostenere i valori e gli interessi dell'Unione in tutti i suoi aspetti e, in particolare, ***preservare*** la pace, ***prevenire i*** conflitti, rafforzare la sicurezza internazionale, ***lottare contro*** le cause profonde dell'immigrazione irregolare e aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni ***colpiti da*** catastrofi naturali o provocate dall'uomo, ***sostenere*** la politica commerciale, la diplomazia economica e la cooperazione economica, promuovere soluzioni e tecnologie digitali, ***nonché*** dare impulso alla dimensione internazionale delle politiche dell'Unione. Nel promuovere i propri interessi, l'Unione dovrebbe rispettare e favorire i principi del rispetto di norme sociali e ambientali elevate, ***dello*** Stato di diritto, ***del*** diritto internazionale e ***dei*** diritti umani.

Emendamento

(8) ***L'applicazione*** del presente regolamento dovrebbe ***basarsi sulle*** cinque priorità della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea (in appresso "la strategia globale")⁵⁹, presentata il 19 giugno 2016 e che rappresenta la visione dell'Unione e il quadro per un impegno esterno unito e responsabile in collaborazione con gli altri, al fine di promuovere i propri valori e interessi. L'Unione dovrebbe rafforzare i partenariati, nonché promuovere il dialogo politico e risposte collettive alle sfide di portata planetaria. La sua azione dovrebbe sostenere i valori, ***i principi*** e gli interessi ***fondamentali*** dell'Unione in tutti i suoi aspetti e, in particolare, ***promuovere la democrazia e i diritti umani, contribuire all'eliminazione della povertà, alla difesa della pace, alla prevenzione dei*** conflitti, ***alla mediazione e alla ricostruzione post-bellica includendo le donne in tutte le fasi, garantire la sicurezza nucleare,*** rafforzare la sicurezza internazionale, ***affrontare*** le cause profonde dell'immigrazione irregolare ***e degli sfollamenti forzati*** e aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni ***alle prese con*** catastrofi naturali o provocate dall'uomo, ***realizzare le condizioni per creare un quadro giuridico internazionale per la tutela delle persone sfollate a causa dei cambiamenti climatici, promuovere un'istruzione inclusiva e di qualità, sostenere una politica commerciale equa, sostenibile e basata su regole e valori quale strumento per lo sviluppo e il miglioramento dello Stato di diritto e dei diritti umani,*** la diplomazia economica e ***culturale e*** la cooperazione economica, promuovere

L'innovazione, le soluzioni e le tecnologie digitali, tutelare il patrimonio culturale soprattutto nelle aree di conflitto, affrontare le minacce alla sanità pubblica globale e dare impulso alla dimensione internazionale delle politiche dell'Unione. Nel promuovere i propri interessi, principi e valori fondamentali, l'Unione dovrebbe rispettare e favorire i principi del rispetto di norme sociali, occupazionali e ambientali elevate, anche in merito ai cambiamenti climatici, allo Stato di diritto, al diritto internazionale, compreso il diritto umanitario e il diritto internazionale in materia di diritti umani.

⁵⁹ "Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte. Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea", giugno 2016.

⁵⁹ "Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte. Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea", giugno 2016.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) ***Il nuovo*** consenso europeo in materia di sviluppo (in appresso "il consenso")⁶⁰, firmato il 7 giugno 2017, definisce il quadro di riferimento per un approccio comune in materia di cooperazione allo sviluppo da parte dell'Unione e degli Stati membri ai fini dell'attuazione dell'Agenda 2030 e del programma d'azione di Addis Abeba. L'eliminazione della povertà, la lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze, il principio di non lasciare indietro nessuno e il rafforzamento della resilienza ***sono al centro della politica di cooperazione allo sviluppo.***

Emendamento

(9) ***L'applicazione del presente regolamento dovrebbe basarsi altresì sul*** consenso europeo in materia di sviluppo (in appresso "il consenso")⁶⁰, firmato il 7 giugno 2017, ***che*** definisce il quadro di riferimento per un approccio comune in materia di cooperazione allo sviluppo da parte dell'Unione e degli Stati membri ai fini dell'attuazione dell'Agenda 2030 e del programma d'azione di Addis Abeba. L'eliminazione della povertà, la lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze, il principio di non lasciare indietro nessuno, ***la tutela dell'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici*** e il rafforzamento della resilienza ***dovrebbero essere alla base dell'applicazione del presente regolamento.***

⁶⁰ "Il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo 'Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro'", dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea, 8 giugno 2017.

⁶⁰ "Il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo 'Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro'", dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea, 8 giugno 2017.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Oltre all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, all'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, al programma d'azione di Addis Abeba, alla strategia globale dell'UE e al consenso europeo sullo sviluppo e la politica europea di vicinato, che costituiscono il quadro politico primario, anche i seguenti documenti e le loro future revisioni dovrebbero orientare l'applicazione del presente regolamento:

- il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia;***
- gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani;***
- l'approccio integrato dell'UE alle crisi e ai conflitti esterni e l'approccio globale dell'UE alle crisi e ai conflitti esterni del 2013;***
- l'approccio globale relativo all'attuazione da parte dell'UE delle risoluzioni 1325 e 1820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza;***
- il programma dell'Unione per la prevenzione dei conflitti violenti;***
- le conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2011 sulla prevenzione dei conflitti;***

- *il concetto di potenziamento delle capacità di dialogo e di mediazione dell'UE;*
- *il quadro strategico dell'UE per sostenere la riforma del settore della sicurezza (SSR);*
- *la strategia dell'UE contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni;*
- *il concetto UE a sostegno di disarmo, smobilitazione e reinserimento;*
- *le conclusioni del Consiglio del 19 novembre 2007 sulla risposta dell'Unione europea alle situazioni di fragilità e le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio il 19 novembre 2007 sulla sicurezza e lo sviluppo;*
- *la dichiarazione del Consiglio europeo del 25 marzo 2004 sulla lotta al terrorismo, la strategia antiterrorismo dell'Unione europea del 30 novembre 2005 e le conclusioni del Consiglio del 23 maggio 2011 sul rafforzamento dei legami tra la dimensione interna ed esterna dell'antiterrorismo.*
- *le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali;*
- *i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;*
- *la nuova agenda urbana delle Nazioni Unite;*
- *la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;*
- *la Convenzione sui rifugiati;*
- *la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna;*
- *i risultati della piattaforma d'azione di Pechino e del programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD);*

- *la tabella di marcia dell'UNCTAD verso rinegoziazioni sostenibili dei debiti sovrani (aprile 2015);*
- *i principi guida relativi al debito estero e ai diritti umani elaborati dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani.*
- *il patto globale sui rifugiati;*
- *il patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare, adottato il 10 dicembre 2018 a Marrakech;*
- *la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.*

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) In conformità della strategia globale e del quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi (2015-2030) adottato il 18 marzo 2015⁶¹, andrebbe riconosciuta la necessità di passare dalla risposta alle crisi e dal contenimento delle stesse a un approccio più strutturato e a lungo termine, che affronti in modo più efficace le situazioni di fragilità, le catastrofi naturali e provocate dall'uomo e le emergenze prolungate. Servono una maggiore attenzione e approcci collettivi per la riduzione, prevenzione, mitigazione dei rischi e la fase di preparazione; sono inoltre necessari ulteriori sforzi per migliorare i tempi di risposta e favorire una ripresa duratura. Il presente regolamento dovrebbe pertanto contribuire a rafforzare la resilienza e a collegare azione umanitaria e azione per lo sviluppo attraverso interventi di risposta rapida.

Emendamento

(11) In conformità della strategia globale e del quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi (2015-2030) adottato il 18 marzo 2015⁶¹, andrebbe riconosciuta la necessità di passare dalla risposta alle crisi e dal contenimento delle stesse a un approccio più strutturato, **preventivo** e a lungo termine, che affronti in modo più efficace le situazioni di fragilità, le catastrofi naturali e provocate dall'uomo e le emergenze prolungate. Servono una maggiore attenzione e approcci collettivi per la riduzione, prevenzione, mitigazione dei rischi e la fase di preparazione; sono inoltre necessari ulteriori sforzi per migliorare i tempi di risposta e favorire una ripresa duratura. Il presente regolamento dovrebbe pertanto contribuire a rafforzare la resilienza e a collegare azione umanitaria e azione per lo sviluppo, **in particolare** attraverso interventi di risposta rapida **e i pertinenti programmi geografici e tematici, garantendo al contempo la prevedibilità, la trasparenza e la responsabilità adeguate, nonché la**

coerenza e la complementarità con gli aiuti umanitari e il pieno rispetto del diritto umanitario internazionale, senza ostacolare l'erogazione degli aiuti umanitari in base ai principi di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza nei contesti di emergenza e post-emergenza.

⁶¹ "Quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi", adottato il 18 marzo 2015 e approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 3 giugno 2015 (A/RES/69/283).

⁶¹ "Quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi", adottato il 18 marzo 2015 e approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 3 giugno 2015 (A/RES/69/283).

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) In linea con gli impegni internazionali dell'Unione sull'efficacia dello sviluppo adottati a Busan nel 2011, rinnovati al Forum ad alto livello di Nairobi del 2016 e ribaditi nel consenso, *la cooperazione* allo sviluppo *dell'Unione* dovrebbe applicare i principi di efficacia dello sviluppo, vale a dire: titolarità delle priorità di sviluppo da parte dei paesi in via di sviluppo, attenzione ai risultati, partenariati inclusivi per lo sviluppo, trasparenza e responsabilità.

Emendamento

(12) In linea con gli impegni internazionali dell'Unione sull'efficacia dello sviluppo adottati a Busan nel 2011, rinnovati al Forum ad alto livello di Nairobi del 2016 e ribaditi nel consenso, *l'Unione, nel contesto del suo aiuto pubblico* allo sviluppo *e per tutte le modalità di aiuto*, dovrebbe applicare i principi di efficacia dello sviluppo, vale a dire: titolarità delle priorità di sviluppo da parte dei paesi in via di sviluppo, attenzione ai risultati, partenariati inclusivi per lo sviluppo, *la* trasparenza *reciproca* e *la* responsabilità, *oltre ai principi di allineamento e di armonizzazione.*

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Conformemente agli obiettivi di sviluppo sostenibile, il presente regolamento dovrebbe contribuire a

Emendamento

(13) Conformemente agli obiettivi di sviluppo sostenibile, il presente regolamento dovrebbe contribuire a

rafforzare il monitoraggio e la rendicontazione con un accento sui risultati, segnalando esiti, realizzazioni e impatti nei paesi partner che beneficiano dell'assistenza finanziaria esterna dell'Unione. In particolare, come convenuto nel consenso, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero destinare il 20% dell'aiuto pubblico allo sviluppo finanziato nell'ambito del presente regolamento all'inclusione sociale e allo sviluppo umano, **comprese** la parità di genere e **l'**emancipazione femminile.

rafforzare il monitoraggio e la rendicontazione con un accento sui risultati, segnalando esiti, realizzazioni e impatti nei paesi partner che beneficiano dell'assistenza finanziaria esterna dell'Unione. In particolare, come convenuto nel consenso, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero destinare **almeno** il 20 % dell'aiuto pubblico allo sviluppo finanziato nell'ambito del presente regolamento all'inclusione sociale e allo sviluppo umano, **ponendo l'accento sui servizi sociali di base, quali la sanità e l'istruzione, l'alimentazione, l'acqua, i servizi igienico-sanitari e la tutela sociale, in particolare per i più emarginati, tenendo conto della** parità di genere, **dell'**emancipazione femminile **e dei diritti dell'infanzia come tematiche orizzontali.**

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) ***Ove possibile ed opportuno***, i risultati dell'azione esterna dell'Unione dovrebbero essere controllati e valutati sulla base di indicatori predefiniti, trasparenti, specifici per ciascun paese e misurabili, adattati alle specificità e agli obiettivi dello strumento e, ***di preferenza***, secondo il quadro dei risultati del paese partner.

Emendamento

(14) ***Per migliorare l'efficacia della rendicontazione e della trasparenza del bilancio dell'Unione, la Commissione dovrebbe istituire meccanismi chiari di monitoraggio e valutazione per garantire un'analisi efficace dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.*** I risultati dell'azione esterna dell'Unione dovrebbero essere controllati e valutati sulla base di indicatori predefiniti, trasparenti, specifici per ciascun paese e misurabili, adattati alle specificità e agli obiettivi dello strumento e secondo il quadro dei risultati del paese partner. ***La Commissione dovrebbe monitorare periodicamente le sue azioni ed esaminare i progressi, rendendo pubblici i risultati, in particolare sotto forma di una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio.***

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Il presente regolamento dovrebbe contribuire all'obiettivo collettivo dell'Unione di stanziare lo 0,7% del reddito nazionale lordo come aiuto pubblico allo sviluppo entro i termini indicati dall'Agenda 2030. Pertanto, almeno il **92%** dei finanziamenti previsti dal presente regolamento dovrebbe contribuire ad azioni progettate in modo tale da soddisfare i criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo, definiti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

Emendamento

(15) Il presente regolamento dovrebbe contribuire all'obiettivo collettivo dell'Unione di stanziare lo 0,7% del reddito nazionale lordo come aiuto pubblico allo sviluppo entro i termini indicati dall'Agenda 2030. ***Tale impegno dovrebbe essere basato su una chiara tabella di marcia per l'Unione e i suoi Stati membri, in modo da fissare scadenze e modalità per il suo conseguimento.*** Pertanto, almeno il **95 %** dei finanziamenti previsti dal presente regolamento dovrebbe contribuire ad azioni progettate in modo tale da soddisfare i criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo, definiti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Al fine di garantire che le risorse vadano laddove servono di più, in particolare i paesi meno sviluppati e i paesi in situazioni di fragilità e di conflitto, il presente regolamento dovrebbe contribuire a raggiungere l'obiettivo collettivo di destinare lo 0,20% del reddito nazionale lordo dell'Unione ai paesi meno sviluppati entro i termini indicati dall'Agenda 2030.

Emendamento

(16) Al fine di garantire che le risorse vadano laddove servono di più, in particolare i paesi meno sviluppati e i paesi in situazioni di fragilità e di conflitto, il presente regolamento dovrebbe contribuire a raggiungere l'obiettivo collettivo di destinare lo 0,20% del reddito nazionale lordo dell'Unione ai paesi meno sviluppati entro i termini indicati dall'Agenda 2030. ***Tale impegno dovrebbe essere basato su una chiara tabella di marcia per l'UE e i suoi Stati membri, in modo da fissare scadenze e modalità per il suo conseguimento.***

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) *In linea con gli impegni assunti nell'ambito del piano d'azione dell'UE sulla parità di genere II, almeno l'85 % dei programmi, geografici e tematici, finanziati a titolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo dovrebbe prefiggersi la parità di genere come obiettivo principale o significativo, quale definito dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE. Un riesame obbligatorio della spesa dovrebbe garantire che una parte significativa di questi programmi abbiano come obiettivo principale la parità di genere e i diritti e l'emancipazione delle donne e delle ragazze.*

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 ter) *Il presente regolamento dovrebbe riservare un'attenzione particolare ai bambini e ai giovani in quanto soggetti che contribuiscono alla realizzazione dell'Agenda 2030. L'azione esterna dell'Unione a norma del presente regolamento dovrebbe prestare particolare attenzione alle loro esigenze e alla loro emancipazione e contribuirà alla realizzazione del loro potenziale come agenti chiave del cambiamento, investendo nello sviluppo umano e nell'inclusione sociale.*

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 16 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 quater) Gli abitanti dei paesi dell'Africa subsahariana sono principalmente adolescenti e giovani. Ogni paese dovrebbe decidere in merito alla propria politica demografica. Tuttavia, la dinamica demografica dovrebbe essere affrontata in modo globale al fine di garantire che le generazioni attuali e future siano in grado di realizzare appieno le proprie potenzialità in modo sostenibile.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Il presente regolamento dovrebbe rispecchiare l'esigenza di concentrarsi sulle priorità strategiche da un punto di vista sia geografico (strumento europeo di vicinato e Africa, come pure i paesi fragili e più bisognosi) che tematico (sicurezza, flussi migratori, cambiamenti climatici e ***diritti umani***).

(17) Il presente regolamento dovrebbe rispecchiare l'esigenza di concentrarsi sulle priorità strategiche da un punto di vista sia geografico (strumento europeo di vicinato e Africa, come pure i paesi fragili e più bisognosi, ***segnatamente i paesi meno sviluppati***) che tematico (***sviluppo sostenibile, eliminazione della povertà, democrazia e diritti umani, Stato di diritto, buona governance***, sicurezza, flussi migratori ***sicuri, ordinati e regolari***, ***riduzione delle disuguaglianze, parità di genere, lotta al degrado ambientale e cambiamenti climatici e minacce globali per la salute pubblica***).

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) Il presente regolamento dovrebbe contribuire a creare resilienza negli Stati e nelle società nel settore della

salute pubblica a livello mondiale affrontando le minacce alla salute pubblica a livello globale, rafforzando i sistemi sanitari, realizzando una copertura sanitaria universale, prevenendo e combattendo le malattie trasmissibili e contribuendo ad assicurare farmaci e vaccini a prezzi accessibili per tutti.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

(18) *Il* presente regolamento dovrebbe sostenere l'attuazione della politica europea di vicinato, riesaminata nel 2015, e delle reti di cooperazione regionale, quali la cooperazione transfrontaliera e gli aspetti esterni delle pertinenti strategie e politiche macro-regionali e dei bacini marittimi. Tali iniziative offrono quadri strategici per l'approfondimento delle relazioni con e fra i paesi partner in base ai principi della responsabilità reciproca e della titolarità e responsabilità condivisa.

Emendamento

(18) *L'applicazione del* presente regolamento *dovrebbe consentire di preservare e migliorare la relazione speciale instauratasi con i paesi limitrofi dell'Unione, ai sensi dell'articolo 8 TUE. Il presente regolamento dovrebbe contribuire a rafforzare la resilienza degli Stati e delle società nel vicinato dell'Unione, sulla base dell'impegno assunto nella strategia globale. Esso dovrebbe* sostenere l'attuazione della politica europea di vicinato, riesaminata nel 2015, e delle reti di cooperazione regionale, quali la cooperazione transfrontaliera e gli aspetti esterni delle pertinenti strategie e politiche macro-regionali e dei bacini marittimi *nel vicinato orientale e meridionale, compresa la dimensione settentrionale e la cooperazione regionale del Mar Nero.* Tali iniziative offrono quadri strategici *supplementari* per l'approfondimento delle relazioni con e fra i paesi partner in base ai principi della responsabilità reciproca e della titolarità e responsabilità condivisa.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Nell'ambito delle principali priorità politiche dell'Unione, la politica europea di vicinato, **riesaminata nel 2015⁶², punta** a stabilizzare i paesi vicini e a rafforzarne la resilienza, in particolare favorendo **lo sviluppo economico**. Per raggiungere gli obiettivi che si è posta, **la** politica europea di vicinato riesaminata **si concentra su** quattro settori prioritari: buon governo, democrazia, Stato di diritto e diritti umani, con particolare attenzione a intensificare il dialogo con la società civile; sviluppo **economico**; sicurezza; flussi migratori e mobilità, anche affrontando le cause profonde dell'immigrazione irregolare e degli sfollamenti forzati. La differenziazione e una maggiore titolarità reciproca costituiscono il tratto distintivo della politica europea di vicinato, riconoscendo diversi livelli di impegno e rispecchiando gli interessi di ogni paese nella natura e nell'orientamento del partenariato con l'Unione.

Emendamento

(19) Nell'ambito delle principali priorità politiche dell'Unione, la politica europea di vicinato **punta ad approfondire la democrazia, a promuovere i diritti umani, ad affermare lo Stato di diritto, a** stabilizzare i paesi vicini e a rafforzarne la resilienza, in particolare favorendo **le riforme politiche, economiche e sociali**. Per raggiungere gli obiettivi che si è posta, **l'attuazione della** politica europea di vicinato riesaminata **attraverso il presente regolamento dovrebbe concentrarsi sui seguenti** quattro settori prioritari: buon governo, democrazia, Stato di diritto e diritti umani, con particolare attenzione a intensificare il dialogo con la società civile; sviluppo **socio-economico, compresa la lotta alla disoccupazione giovanile e l'istruzione e la sostenibilità ambientale**; sicurezza; flussi migratori e mobilità, anche affrontando le cause profonde dell'immigrazione irregolare e degli sfollamenti forzati **e sostenendo le popolazioni, i paesi e le regioni sottoposte a pressioni migratorie accentuate. Il presente regolamento dovrebbe sostenere l'attuazione degli accordi di associazione e degli accordi di libero scambio globali e approfonditi dell'Unione con i paesi del vicinato**. La differenziazione e una maggiore titolarità reciproca costituiscono il tratto distintivo della politica europea di vicinato, riconoscendo diversi livelli di impegno e rispecchiando gli interessi di ogni paese nella natura e nell'orientamento del partenariato con l'Unione. **L'approccio basato sui risultati è uno dei principi chiave della politica europea di vicinato. In caso di grave o persistente deterioramento della democrazia in uno dei paesi partner, è opportuno sospendere il sostegno. Il finanziamento destinato al vicinato rappresenta una leva fondamentale nell'affrontare le sfide comuni, ad esempio l'immigrazione irregolare e i cambiamenti climatici, nonché nel diffondere la prosperità, la**

sicurezza e la stabilità attraverso lo sviluppo economico e una migliore governance. È pertanto opportuno aumentare la visibilità dell'assistenza dell'Unione nell'area del vicinato.

⁶² Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Riesame della politica europea di vicinato, 18 novembre 2015.

⁶² Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Riesame della politica europea di vicinato, 18 novembre 2015.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Il presente regolamento dovrebbe sostenere l'attuazione di un accordo di associazione aggiornato con il gruppo dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e consentire all'Unione europea e ai suoi partner ACP di sviluppare ulteriori forti alleanze sulle principali sfide a livello mondiale. In particolare il regolamento dovrebbe sostenere il proseguimento della cooperazione ormai consolidata tra l'Unione europea e l'Unione africana, in linea con la strategia comune Africa-UE, e rifarsi al futuro accordo UE-ACP per il periodo successivo al 2020, anche attraverso un approccio continentale verso l'Africa.

Emendamento

(20) Il presente regolamento dovrebbe sostenere l'attuazione di un accordo di associazione aggiornato con il gruppo dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e consentire all'Unione europea e ai suoi partner ACP di sviluppare ulteriori forti alleanze sulle principali sfide **comuni** a livello mondiale. In particolare il regolamento dovrebbe sostenere il proseguimento della cooperazione ormai consolidata tra l'Unione europea e l'Unione africana, in linea con la strategia comune Africa-UE, **tra cui l'impegno dell'Africa e dell'Unione per la promozione dei diritti dei minori e la responsabilizzazione dei giovani europei e africani**, e rifarsi al futuro accordo UE-ACP per il periodo successivo al 2020, anche attraverso un approccio continentale verso **l'Africa e un partenariato alla pari reciprocamente vantaggioso tra l'UE e l'Africa**.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) Il presente regolamento dovrebbe altresì contribuire agli aspetti commerciali delle relazioni esterne dell'Unione, quali la cooperazione con i paesi terzi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per stagno, tantalio e oro, il processo di Kimberley, il patto di sostenibilità, l'attuazione degli impegni assunti a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis} (regolamento SPG), la cooperazione nel quadro dell'applicazione delle normative, della governance e del commercio nel settore forestale (FLEGT) e le iniziative di aiuto al commercio allo scopo di garantire coerenza e sostegno reciproco tra la politica commerciale dell'Unione, da un lato, e i suoi obiettivi e le sue azioni in materia di sviluppo, dall'altro.

^{1 bis} Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Ciò dovrebbe realizzarsi attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna, in particolare lo strumento di assistenza preadesione III⁶³, lo strumento per gli aiuti umanitari⁶⁴, la decisione sui paesi e territori d'oltremare⁶⁵, lo strumento europeo per la sicurezza

Emendamento

(21) È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Ciò dovrebbe realizzarsi attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna, in particolare lo strumento di assistenza preadesione III⁶³, lo strumento per gli aiuti umanitari⁶⁴, la decisione sui paesi e territori d'oltremare⁶⁵, lo strumento europeo per la sicurezza

nucleare inteso a integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom⁶⁶, la politica estera e di sicurezza comune e lo strumento europeo per la pace appena proposto⁶⁷ (non finanziato dal bilancio dell'Unione), nonché la creazione di sinergie con le altre politiche e gli altri programmi dell'Unione. Sono comprese la coerenza e la complementarità con l'eventuale assistenza macrofinanziaria. Al fine di massimizzare l'impatto di un insieme di interventi per raggiungere un obiettivo comune, il presente regolamento dovrebbe consentire la combinazione dei finanziamenti con altri programmi dell'Unione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi.

⁶³ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA III) (COM (2018) 465 final).

⁶⁴ Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

⁶⁵ Proposta di decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da una parte, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altra ("decisione sull'associazione d'oltremare") (COM(2018) 461 final).

⁶⁶ Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la sicurezza nucleare al fine di integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom (COM(2018) 462 final).

⁶⁷ Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Consiglio per una decisione del Consiglio che istituisce uno strumento

nucleare inteso a integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom⁶⁶, la politica estera e di sicurezza comune e lo strumento europeo per la pace appena proposto⁶⁷ (non finanziato dal bilancio dell'Unione), nonché la creazione di sinergie con le altre politiche e gli altri programmi dell'Unione ***compresi fondi fiduciari e politiche e programmi degli Stati membri dell'UE.*** Sono comprese la coerenza e la complementarità con l'eventuale assistenza macrofinanziaria. Al fine di massimizzare l'impatto di un insieme di interventi per raggiungere un obiettivo comune, il presente regolamento dovrebbe consentire la combinazione dei finanziamenti con altri programmi dell'Unione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi.

⁶³ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA III) (COM (2018) 465 final).

⁶⁴ Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

⁶⁵ Proposta di decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da una parte, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altra ("decisione sull'associazione d'oltremare") (COM(2018) 461 final).

⁶⁶ Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la sicurezza nucleare al fine di integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom (COM(2018) 462 final).

⁶⁷ Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Consiglio per una decisione del Consiglio che istituisce uno strumento

europeo per la pace (C(2018) 3800 final).

europeo per la pace (C(2018) 3800 final).

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) I finanziamenti a titolo del presente regolamento dovrebbero essere utilizzati per finanziare azioni nell'ambito della dimensione internazionale del programma Erasmus, la cui attuazione dovrebbe essere conforme al regolamento Erasmus⁶⁸.

⁶⁸ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus, il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport" e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (COM(2018) 367 final).

Emendamento

(22) I finanziamenti a titolo del presente regolamento dovrebbero essere utilizzati per finanziare azioni nell'ambito della dimensione internazionale del programma Erasmus ***ed Europa creativa***, la cui attuazione dovrebbe essere conforme al regolamento Erasmus⁶⁸ ***e al regolamento Europa creativa^{68 bis}***.

⁶⁸ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus, il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport" e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (COM(2018) 367 final).

^{68 bis} Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (COM(2018) 366 final).

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) La dimensione internazionale del programma Erasmus Plus dovrebbe essere rafforzata al fine di aumentare le opportunità di mobilità e cooperazione per le persone e le organizzazioni dei paesi meno sviluppati del mondo, sostenendo il rafforzamento delle capacità nei paesi terzi, lo sviluppo delle competenze, gli scambi interpersonali e offrendo al contempo

maggiori opportunità di cooperazione e mobilità con i paesi avanzati ed emergenti.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 ter) Considerando l'importanza di affrontare il tema dell'istruzione e della cultura in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e la strategia dell'UE per le relazioni culturali internazionali, il presente regolamento dovrebbe contribuire a garantire un'istruzione di qualità, inclusiva ed equa, promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti, favorire le relazioni culturali internazionali e riconoscere il ruolo della cultura nella promozione dei valori europei mediante azioni specifiche e mirate atte ad avere un chiaro impatto sul ruolo dell'UE sulla scena globale.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Per le azioni finanziate dal presente regolamento l'approccio principale dovrebbe essere quello dei programmi geografici, in modo da massimizzare l'impatto dell'assistenza dell'Unione e avvicinare l'azione dell'Unione ai paesi partner e alle popolazioni. **Tale approccio dovrebbe** essere **integrato** da programmi tematici e da eventuali azioni di risposta rapida.

(23) Per le azioni finanziate dal presente regolamento l'approccio principale dovrebbe essere quello dei programmi geografici, in modo da massimizzare l'impatto dell'assistenza dell'Unione e avvicinare l'azione dell'Unione ai paesi partner e alle popolazioni, **sostenendo al contempo priorità tematiche quali i diritti umani, la società civile e la sostenibilità. Gli obiettivi dei programmi geografici e tematici dovrebbero essere coerenti fra loro e dovrebbero essere integrati** da programmi tematici e da eventuali azioni di risposta rapida. **È opportuno garantire**

un'efficace complementarità tra le azioni e i programmi geografici, tematici e di risposta rapida. Per tenere conto delle specificità di ciascun programma, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di integrare le disposizioni del presente regolamento fissando la strategia dell'Unione, i settori prioritari, obiettivi dettagliati, i risultati attesi, gli indicatori di performance specifici e l'assegnazione finanziaria specifica per ciascun programma. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"^{1 bis}. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

^{1 bis} GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) In linea con il consenso, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero migliorare la programmazione congiunta per aumentare l'impatto complessivo mettendo insieme risorse e capacità. La programmazione congiunta dovrebbe rifarsi all'impegno, all'appropriazione e alla titolarità dei paesi

Emendamento

(24) In linea con il consenso, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero migliorare la programmazione congiunta per aumentare l'impatto complessivo mettendo insieme risorse e capacità. La programmazione congiunta dovrebbe rifarsi all'impegno, all'appropriazione e alla titolarità dei paesi

partner. L'UE e gli Stati membri dovrebbero cercare di sostenere i paesi partner attraverso **un'attuazione** comune ogniqualvolta risulti appropriato.

partner. L'UE e gli Stati membri dovrebbero cercare di sostenere i paesi partner attraverso **un'applicazione** comune ogniqualvolta risulti appropriato.

L'applicazione comune dovrebbe essere inclusiva e aperta a tutti i partner dell'Unione che accettino e possano contribuire a una visione comune, tra cui le agenzie degli Stati membri e le relative istituzioni finanziarie per lo sviluppo, le autorità locali, il settore privato, la società civile e il mondo accademico.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 bis) In caso di grave o persistente deterioramento della democrazia, dei diritti umani o dello Stato di diritto in uno dei paesi partner, il sostegno, attraverso un atto delegato, può essere sospeso completamente o parzialmente. La Commissione dovrebbe tenere debitamente conto delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo nel suo processo decisionale.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 ter) Il presente regolamento dovrebbe riconfermare la sicurezza nucleare quale componente importante dell'azione esterna dell'Unione e facilitare gli obiettivi di cooperazione specificati nel regolamento EINS. Pertanto, qualora un paese partner persista a non osservare le norme fondamentali in materia di sicurezza nucleare, come le disposizioni delle pertinenti convenzioni internazionali

nel quadro dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), le convenzioni di Espoo e di Aarhus e successive modifiche, il trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari e i relativi protocolli aggiuntivi, gli impegni a favore della realizzazioni di stress test e relative misure, nonché gli obiettivi di cooperazione specificati nel regolamento EINS, l'assistenza fornita a norma del presente regolamento al paese interessato dovrebbe essere riesaminata e potrebbe essere sospesa completamente o parzialmente.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Se la promozione della democrazia e dei diritti umani, compresa la parità di genere e l'emancipazione **femminile**, dovrebbe riflettersi nella fase di **attuazione** del presente regolamento, l'assistenza prestata dall'Unione nell'ambito dei programmi tematici per i diritti umani e la democrazia e per le organizzazioni della società civile dovrebbe avere una funzione complementare e aggiuntiva specifica, in virtù della sua portata mondiale e della sua autonomia di azione, non essendo vincolata al consenso dei governi e delle autorità dei paesi terzi interessati.

Emendamento

(25) Se la promozione della democrazia, dei diritti umani **e delle libertà fondamentali**, compresa la **protezione dei minori, delle minoranze, delle persone con disabilità e delle persone LGBTI**, **nonché la** parità di genere e l'emancipazione **delle donne e della ragazze** dovrebbe **costantemente** riflettersi **e integrarsi** nella fase di **applicazione** del presente regolamento, l'assistenza prestata dall'Unione nell'ambito dei programmi tematici per i diritti umani e la democrazia e per le organizzazioni della società civile **e gli enti locali** dovrebbe avere una funzione complementare e aggiuntiva specifica, in virtù della sua portata mondiale e della sua autonomia di azione, non essendo vincolata al consenso dei governi e delle autorità dei paesi terzi interessati. **A tal fine, l'Unione dovrebbe essere particolarmente attenta ai paesi e alle situazioni di emergenza in cui i diritti umani e le libertà fondamentali sono maggiormente a rischio e dove il mancato rispetto di tali diritti e libertà è particolarmente grave e sistematico, nonché alle situazioni in cui sono in gioco gli spazi a disposizione della società civile.**

L'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento dovrebbe essere concepita in modo da consentire il sostegno alla società civile e la cooperazione e il partenariato con la stessa su questioni delicate relative ai diritti umani e alla democrazia, garantendo la flessibilità e la reattività necessaria per rispondere al mutare delle circostanze, alle esigenze dei beneficiari o ai periodi di crisi e, se necessario, contribuire al consolidamento delle capacità della società civile. In questi casi, le priorità politiche dovrebbero essere quelle di promuovere il rispetto del diritto internazionale e di fornire mezzi di intervento alla società civile locale e ad altre parti interessate pertinenti per i diritti umani al fine di contribuire alle attività condotte in circostanze molto difficili. Il presente regolamento, inoltre, dovrebbe dare la possibilità alle organizzazioni della società civile di ricevere, laddove necessario, piccole sovvenzioni in modo efficiente e rapido, in particolare nei contesti più difficili come le situazioni di fragilità, crisi e tensioni tra le comunità.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) Conformemente agli articoli 2, 3 e 21 del TUE e all'articolo 8 TFUE, l'attuazione del presente regolamento dovrebbe essere guidata dai principi della parità di genere, dell'emancipazione delle donne e delle ragazze e dovrebbe mirare a tutelare e promuovere i diritti delle donne, in linea con il piano d'azione II sulla parità di genere, le conclusioni del Consiglio sulla pace e la sicurezza delle donne del 10 dicembre 2018, la convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa e l'obiettivo 5

dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Considerando 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 ter) Il presente regolamento dovrebbe affrontare e integrare la promozione dei diritti delle donne e l'uguaglianza di genere a livello globale, anche sostenendo le organizzazioni che si adoperano per promuovere la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti (accesso a informazioni di qualità e accessibili, istruzione e servizi) e per combattere la violenza e la discriminazione basate sul genere, nonché riconoscendo e affrontando gli stretti legami tra le questioni della pace, della sicurezza, dello sviluppo e della parità di genere. Tale attività dovrebbe essere coerente con i principi e le convenzioni internazionali ed europee pertinenti e promuoverne l'attuazione.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Le organizzazioni della società civile dovrebbero comprendere una vasta gamma di operatori **con** ruoli e mandati **diversi**, tra cui tutte le strutture non statali e non lucrative, **indipendenti** e non violente tramite le quali i cittadini si organizzano per perseguire obiettivi e ideali condivisi, siano essi politici, culturali, sociali o economici. Attive in ambito locale, nazionale, regionale o internazionale, comprendono le organizzazioni urbane e rurali, formali e informali.

(26) Le organizzazioni della società civile dovrebbero comprendere una vasta gamma di operatori **dotati di** ruoli e mandati **molteplici**, tra cui tutte le strutture non statali, non lucrative e non violente tramite le quali i cittadini si organizzano per perseguire obiettivi e ideali condivisi, siano essi politici, culturali, sociali, **religiosi, ambientali**, economici, **o per far sì che le autorità rendano conto del loro operato**. Attive in ambito locale, nazionale, regionale o internazionale, comprendono le

organizzazioni urbane e rurali, formali e informali. *Se necessario, possono essere finanziati altri organismi o attori non espressamente esclusi dal presente regolamento per conseguire gli obiettivi del presente regolamento.*

Emendamento 37

Proposta di regolamento Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) *Conformemente al consenso in materia di sviluppo, l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero promuovere la partecipazione delle organizzazioni della società civile e delle autorità locali nel contribuire allo sviluppo sostenibile e all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare nei settori della democrazia, dello Stato di diritto, delle libertà fondamentali, dei diritti umani, della giustizia sociale e in qualità di fornitori di servizi sociali di base alle popolazioni più bisognose. Essi dovrebbero riconoscere i molteplici ruoli svolti dalle organizzazioni della società civile e dalle autorità locali, queste ultime in quanto promotrici di un approccio territoriale allo sviluppo, che comprende processi di decentramento, partecipazione, controllo e responsabilità. L'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero promuovere uno spazio operativo e un contesto favorevole per le organizzazioni della società civile e intensificare ulteriormente il loro sostegno per lo sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società civile e delle autorità locali al fine di rafforzare la loro voce nel processo di sviluppo sostenibile e stimolare il dialogo politico, sociale ed economico, anche attraverso programmi e strumenti della società civile.*

Emendamento 38

Proposta di regolamento Considerando 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 ter) *L'Unione sostiene le organizzazioni della società civile e ne promuove un maggiore coinvolgimento strategico in tutti gli strumenti e programmi esterni, inclusi i programmi geografici e le azioni di risposta rapida del presente regolamento, in linea con le conclusioni del Consiglio del 15 ottobre 2012 dal titolo "Le radici della democrazia e dello sviluppo sostenibile: l'impegno dell'Europa verso la società civile nell'ambito delle relazioni esterne".*

Emendamento 39

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) Tenendo conto dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente regolamento dovrebbe contribuire all'integrazione dell'azione per il clima in tutte le politiche dell'Unione e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare **il 25% delle** spese di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero contribuire **per il 25%** della dotazione finanziaria globale agli obiettivi in materia di clima. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso **dell'attuazione** del presente regolamento, mentre il contributo complessivo del regolamento dovrebbe rientrare nei relativi processi di valutazione e riesame.

(28) Tenendo conto dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, **della tutela dell'ambiente e della lotta contro la perdita di biodiversità**, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e **la convenzione sulla biodiversità e** perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente regolamento dovrebbe contribuire all'integrazione dell'azione per il clima **e l'ambiente** in tutte le politiche dell'Unione e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare spese di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi in materia di clima **e sostenere le azioni che producono effetti positivi collaterali chiari e identificabili in tutti i settori**. Le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero contribuire **al 45 %** della dotazione finanziaria globale agli obiettivi in materia di clima, **gestione e protezione dell'ambiente, biodiversità e lotta alla desertificazione, di cui il 30 % della**

dotazione finanziaria globale dovrebbe essere destinato alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso dell'applicazione del presente regolamento, mentre il contributo complessivo del regolamento dovrebbe rientrare nei relativi processi di valutazione e riesame. L'azione dell'Unione in questo settore dovrebbe favorire il rispetto dell'accordo di Parigi e delle convenzioni di Rio e non contribuire al degrado dell'ambiente o causare danni all'ambiente o al clima. Le azioni e le misure che contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo in materia di clima pongono un accento particolare sul sostegno degli adattamenti ai cambiamenti climatici nei paesi poveri e altamente vulnerabili e dovrebbero tener conto del nesso tra clima, pace e sicurezza, emancipazione femminile e lotta alla povertà. Il presente regolamento dovrebbe contribuire alla gestione sostenibile delle risorse naturali e promuovere le attività estrattive, la gestione delle foreste e l'agricoltura sostenibili e sicure.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) *È essenziale intensificare ulteriormente la collaborazione con i paesi partner sui flussi migratori, cogliendo tutti i vantaggi di flussi ben gestiti e regolari e affrontando con efficacia il fenomeno dell'immigrazione irregolare. Tale collaborazione dovrebbe contribuire a garantire l'accesso alla protezione internazionale, ad affrontare le cause profonde dell'immigrazione irregolare, a rafforzare la gestione delle frontiere e a proseguire gli sforzi nella lotta contro l'immigrazione irregolare, la tratta degli*

Emendamento

(29) *La collaborazione con i paesi partner sui flussi migratori può dar luogo a vantaggi reciproci derivanti da flussi migratori ordinati, sicuri e responsabili e permettere di affrontare con efficacia l'immigrazione irregolare e gli sfollamenti forzati. Tale collaborazione dovrebbe contribuire a facilitare percorsi sicuri e legali per la migrazione e l'asilo, a garantire l'accesso alla protezione internazionale, ad affrontare le cause profonde dell'immigrazione irregolare e degli sfollamenti forzati, ad instaurare un*

esseri umani e *il* traffico di migranti, nonché *a moltiplicare l'impegno, ove necessario, sul fronte dei rimpatri, della riammissione e del reinserimento*, sulla base della responsabilità reciproca e *del* pieno rispetto degli obblighi umanitari e in materia di diritti umani. *Pertanto, una collaborazione efficace dei paesi terzi con l'Unione in questo campo dovrebbe essere parte integrante dei principi generali del presente regolamento. Una maggiore coerenza tra le politiche migratorie e di cooperazione allo sviluppo è importante per garantire che l'assistenza allo sviluppo aiuti i paesi partner a gestire più efficacemente le migrazioni.* Il presente regolamento dovrebbe contribuire ad un approccio coordinato, olistico e strutturato alle migrazioni, massimizzando le sinergie e *applicando il necessario effetto leva.*

dialogo con le diaspore, a rafforzare la gestione delle frontiere e a proseguire gli sforzi *nel far fronte all'immigrazione irregolare, alla* tratta degli esseri umani e *al* traffico di migranti, nonché *ad adoperarsi per rimpatri, riammissioni e reinserimenti sostenibili e in condizioni di sicurezza e dignità, ove necessario, in modo sensibile ai conflitti*, sulla base della responsabilità reciproca e *nel* pieno rispetto degli obblighi umanitari e in materia di diritti umani *emananti dal diritto internazionale e dal diritto dell'Unione.* *La* coerenza tra le politiche migratorie e di cooperazione allo sviluppo è importante per garantire che l'assistenza allo sviluppo aiuti i paesi partner a *combattere la povertà e le disuguaglianze, promuova i diritti e le libertà e contribuisca a una gestione dei flussi migratori ordinati, sicuri e responsabili.* Il presente regolamento dovrebbe contribuire ad un approccio coordinato, olistico e strutturato alle migrazioni, massimizzando le sinergie e *l'impatto positivo dei flussi migratori e della mobilità sullo sviluppo.*

Emendamento 41

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Il presente regolamento dovrebbe consentire all'Unione di rispondere alle sfide, alle esigenze e alle opportunità connesse alle migrazioni, in modo complementare rispetto *alla politica migratoria* dell'Unione. A tal fine, e fatte salve *circostanze impreviste*, il 10% della sua dotazione finanziaria dovrebbe servire ad affrontare le cause profonde dell'immigrazione irregolare e degli sfollamenti forzati e a sostenere la *gestione* e la governance *delle migrazioni*, compresa la protezione dei rifugiati e i diritti dei migranti nell'ambito degli obiettivi del presente regolamento.

Emendamento

(30) Il presente regolamento dovrebbe consentire all'Unione di rispondere alle sfide, alle esigenze e alle opportunità connesse alle migrazioni, in modo complementare rispetto *alle politiche migratorie e di sviluppo* dell'Unione. A tal fine, *per ottimizzare il contributo dei flussi migratori allo sviluppo*, e fatte salve *nuove sfide emergenti o nuove necessità, un massimo del 10 %* della sua dotazione finanziaria dovrebbe servire ad affrontare le cause profonde dell'immigrazione irregolare e degli sfollamenti forzati e a sostenere *il rafforzamento dell'impegno volto ad agevolare la migrazione sicura,*

ordinata, regolare e responsabile e l'attuazione della governance e di politiche pianificate e ben gestite in materia di migrazione, compresa la protezione dei rifugiati e i diritti dei migranti sulla base del diritto internazionale e del diritto dell'Unione nell'ambito degli obiettivi del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe altresì contribuire ad affrontare il fenomeno della fuga dei cervelli e a sostenere le esigenze delle persone sfollate e delle comunità che le ospitano, in particolare garantendo l'accesso a servizi di base e alle opportunità di sussistenza.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 bis) Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e i relativi servizi sono fattori comprovati di sviluppo sostenibile e crescita inclusiva. Possono svolgere un ruolo chiave nel migliorare la vita dei cittadini, finanche nei paesi più poveri, in particolare emancipando donne e ragazze, rafforzando la governance democratica e la trasparenza e potenziando la competitività e la creazione di posti di lavoro. Tuttavia, la connettività e l'accessibilità economica restano un problema sia tra regioni che all'interno delle stesse, dal momento che esistono ampi divari tra i paesi ad alto reddito e quelli a più basso reddito e tra le città e le zone rurali. Il presente regolamento dovrebbe pertanto aiutare l'Unione europea a integrare ulteriormente la digitalizzazione nelle sue politiche di sviluppo.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Considerando 30 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 ter) L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata il 25 settembre 2015 con una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha sottolineato quanto sia importante promuovere società pacifiche e inclusive, sia in quanto obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) 16, sia al fine di conseguire altri risultati nella politica di sviluppo. L'SDG 16.a chiede specificamente di "consolidare le istituzioni nazionali più importanti, anche attraverso la cooperazione internazionale, per sviluppare a ogni livello, in particolare nei paesi in via di sviluppo, capacità per prevenire la violenza e per combattere il terrorismo e il crimine".

Emendamento 44

Proposta di regolamento Considerando 30 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 quater) Nel comunicato della riunione ad alto livello del 19 febbraio 2016 il Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici ha aggiornato le direttive sull'elaborazione delle relazioni sull'aiuto pubblico allo sviluppo nel settore della pace e della sicurezza. Il finanziamento delle azioni intraprese a norma del presente regolamento costituisce un aiuto pubblico allo sviluppo qualora soddisfi i criteri stabiliti in tali direttive relative all'elaborazione delle relazioni o in eventuali successive direttive sull'elaborazione delle relazioni che il Comitato di aiuto allo sviluppo possa concordare.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Considerando 30 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 quinquies) Il potenziamento delle capacità, a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo, dovrebbe essere utilizzato solo in casi eccezionali, laddove gli obiettivi del regolamento non possano essere soddisfatti mediante altre attività di cooperazione allo sviluppo. È essenziale sostenere gli attori del settore della sicurezza nei paesi terzi, compreso, in circostanze eccezionali, il settore militare, in situazioni di prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi o stabilizzazione, al fine di garantire condizioni adeguate per l'eliminazione della povertà e lo sviluppo. Gli elementi essenziali di uno Stato che funziona adeguatamente in qualsiasi contesto sono la buona governance, un controllo democratico e una vigilanza civile del sistema di sicurezza efficaci, anche con riguardo al settore militare, nonché il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, e dovrebbero essere promossi attraverso un sostegno più ampio ai paesi terzi nell'ottica di una riforma del settore della sicurezza.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Considerando 30 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 sexies) Il presente regolamento dovrebbe basarsi sulle conclusioni della valutazione della Commissione richiesta per giugno 2020, compresa una consultazione pubblica ampia ed estesa a una pluralità di soggetti interessati che valuti la coerenza del potenziamento delle capacità a sostegno dello sviluppo e della

sicurezza per lo sviluppo nell'ambito del nesso sviluppo-sicurezza finanziato dall'Unione e dai suoi Stati membri con la strategia globale e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Considerando 30 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 septies) L'Unione dovrebbe inoltre promuovere un approccio attento ai conflitti e alla problematica di genere in tutte le azioni e i programmi previsti dal presente regolamento, allo scopo di evitare ripercussioni negative e ottimizzare gli effetti positivi.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32) Le tipologie di finanziamento e le modalità di *attuazione* del presente regolamento dovrebbero essere scelte in base alla *rispettiva* capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. A tal fine, si dovrebbe valutare l'opportunità di utilizzare somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(32) Le tipologie di finanziamento e le modalità di *applicazione* del presente regolamento dovrebbero essere scelte in base *alle esigenze dei partner, alle loro preferenze, al contesto specifico e alla loro pertinenza, sostenibilità e* capacità di *rispettare i principi di efficacia dello sviluppo*, conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. A tal fine, si dovrebbe valutare l'opportunità di utilizzare somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046^{1 bis} del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento finanziario"). *Il ruolo del Fondo europeo*

per la democrazia quale fondazione incaricata dalle istituzioni dell'UE di sostenere la democrazia, la società civile e i diritti umani nel mondo dovrebbe essere migliorato e potenziato nel quadro del presente regolamento. Il Fondo dovrebbe essere dotato della flessibilità amministrativa e delle risorse finanziarie per erogare sovvenzioni mirate agli attori della società civile del vicinato europeo che si adoperano per l'attuazione della politica europea di vicinato, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo della democrazia, dei diritti umani, delle elezioni libere e dello Stato di diritto.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Sulla scorta dei risultati **positivi** ottenuti dal precedente EFSD⁷⁰, il nuovo Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) dovrebbe costituire un pacchetto finanziario integrato, in grado di fornire capacità finanziaria sotto forma di sovvenzioni, garanzie di bilancio ed altri strumenti finanziari a livello mondiale. L'EFSD+ dovrebbe sostenere il piano per gli investimenti esterni e combinare le operazioni di finanziamento misto e di garanzia di bilancio coperte dalla garanzia per le azioni esterne, comprese quelle riguardanti i rischi sovrani associati alle operazioni di prestito, precedentemente effettuate nell'ambito del mandato per i prestiti esterni della Banca europea per gli investimenti. Dato il ruolo che le è stato attribuito dai trattati e l'esperienza maturata nel corso degli ultimi decenni nel sostenere le politiche dell'Unione, la Banca europea per gli investimenti dovrebbe rimanere per la Commissione il partner naturale per **l'attuazione** delle operazioni sostenute dalla garanzia per le azioni esterne.

Emendamento

(33) Sulla scorta dei risultati ottenuti dal precedente EFSD⁷⁰, il nuovo Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) dovrebbe costituire un pacchetto finanziario integrato, in grado di fornire capacità finanziaria sotto forma di sovvenzioni, garanzie di bilancio ed altri strumenti finanziari a livello mondiale. L'EFSD+ dovrebbe sostenere il piano per gli investimenti esterni e combinare le operazioni di finanziamento misto e di garanzia di bilancio coperte dalla garanzia per le azioni esterne, comprese quelle riguardanti i rischi sovrani associati alle operazioni di prestito, precedentemente effettuate nell'ambito del mandato per i prestiti esterni della Banca europea per gli investimenti. Dato il ruolo che le è stato attribuito dai trattati e l'esperienza maturata nel corso degli ultimi decenni nel sostenere le politiche dell'Unione, la Banca europea per gli investimenti dovrebbe rimanere per la Commissione il partner naturale per **l'applicazione** delle operazioni sostenute dalla garanzia per le azioni esterne. **Anche altre banche multilaterali di sviluppo**

(MDB) o banche nazionali di sviluppo dell'UE (NDB) hanno competenze e capitali in grado di apportare notevole valore all'impatto sulla politica di sviluppo dell'Unione e la loro partecipazione nell'ambito dell'EFSD+ dovrebbe inoltre essere pertanto fortemente promossa mediante il presente regolamento.

⁷⁰ Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD.

⁷⁰ Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

(34) L'EFSD+ dovrebbe puntare a sostenere gli investimenti quale mezzo per contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile promuovendo lo sviluppo economico e sociale sostenibile e inclusivo e favorendo la resilienza socioeconomica dei paesi partner, con un'attenzione particolare per l'eliminazione della povertà, la **crescita** sostenibile e **inclusiva**, la creazione di posti di lavoro dignitosi, **le** opportunità economiche, le competenze e **lo** spirito imprenditoriale, i settori socioeconomici, le microimprese e le piccole e medie imprese, **nonché affrontando** le cause socio-economiche profonde dell'immigrazione irregolare, conformemente ai relativi documenti di programmazione indicativa. Dovrebbe essere riservata particolare attenzione ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, ai paesi meno sviluppati e ai paesi poveri fortemente indebitati.

Emendamento

(34) L'EFSD+ dovrebbe puntare a sostenere gli investimenti quale mezzo per contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile promuovendo lo sviluppo economico, **culturale** e sociale sostenibile e inclusivo e favorendo la resilienza socioeconomica dei paesi partner, con un'attenzione particolare per l'eliminazione della povertà, la **prevenzione dei conflitti e la promozione di società pacifiche, giuste e inclusive, il progresso economico** sostenibile e **inclusivo, la lotta ai cambiamenti climatici attraverso la mitigazione e l'adattamento e al degrado ambientale**, la creazione di posti di lavoro dignitosi **nel rispetto delle pertinenti norme dell'OIL e di opportunità economiche, in particolare per le donne, i giovani e le persone vulnerabili. Si dovrebbe porre l'accento su un'istruzione di qualità, inclusiva ed equa, e sullo sviluppo di competenze e dello** spirito imprenditoriale **rafforzando le strutture educative e culturali, anche per i**

bambini in situazioni di emergenza umanitaria e di sfollamento forzato. Dovrebbe altresì puntare a sostenere un ambiente stabile per gli investimenti, l'industrializzazione, i settori socioeconomici, le cooperative, le imprese sociali, le microimprese e le piccole e medie imprese nonché a rafforzare la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani, la mancanza dei quali spesso costituisce le cause socio-economiche profonde dell'immigrazione irregolare e degli sfollamenti forzati, conformemente ai relativi documenti di programmazione indicativa. Dovrebbe essere riservata particolare attenzione ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, ai paesi meno sviluppati e ai paesi poveri fortemente indebitati. Un'attenzione particolare dovrebbe essere rivolta anche a migliorare la fornitura di servizi essenziali pubblici di base, la sicurezza alimentare e a migliorare la qualità della vita delle popolazioni urbane in rapida crescita, anche attraverso alloggi adeguati, sicuri ed economicamente accessibili. L'EFSD+ dovrebbe incoraggiare i partenariati con o senza scopo di lucro come strumento per orientare gli investimenti del settore privato verso lo sviluppo sostenibile e l'eliminazione della povertà. In tutte le fasi del ciclo del progetto andrebbe promossa anche la partecipazione strategica delle organizzazioni della società civile e delle delegazioni dell'Unione nei paesi partner, per contribuire alla ricerca di soluzioni su misura per promuovere lo sviluppo socioeconomico delle comunità, la creazione di posti di lavoro e nuove opportunità commerciali. Gli investimenti dovrebbero basarsi sull'analisi dei conflitti, concentrarsi sulle cause profonde dei conflitti, della fragilità e dell'instabilità, ottimizzando le potenzialità per favorire la pace e minimizzando i rischi di aggravare i conflitti.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Considerando 35

Testo della Commissione

(35) L'EFSD+ dovrebbe massimizzare l'addizionalità dei finanziamenti, affrontare i fallimenti del mercato e le situazioni di investimento subottimali, realizzare prodotti innovativi e attirare fondi del settore privato. La partecipazione del settore privato alla cooperazione dell'Unione con i paesi partner mediante l'EFSD+ dovrebbe avere un impatto misurabile e complementare sullo sviluppo, senza provocare distorsioni del mercato, essere efficace sotto il profilo dei costi e basarsi sulla responsabilità reciproca e sulla condivisione di rischi e costi. L'EFSD+ dovrebbe fungere da "sportello unico" per ricevere proposte di finanziamento da enti finanziari e investitori pubblici o privati e fornire un ampio ventaglio di sostegni finanziari per gli investimenti ammissibili.

Emendamento

(35) L'EFSD+ dovrebbe massimizzare l'addizionalità dei finanziamenti, affrontare i fallimenti del mercato e le situazioni di investimento subottimali, realizzare prodotti innovativi e attirare fondi del settore privato ***per ottimizzare il contributo dei finanziamenti privati allo sviluppo sostenibile locale***. La partecipazione del settore privato alla cooperazione dell'Unione con i paesi partner mediante l'EFSD+ dovrebbe avere un impatto misurabile e complementare sullo sviluppo, ***nel pieno rispetto dell'ambiente e dei diritti e dei mezzi di sussistenza delle comunità locali***, senza provocare distorsioni del mercato ***locale e senza creare una concorrenza sleale nei confronti dei soggetti economici locali***. ***Tale partecipazione dovrebbe inoltre*** essere efficace sotto il profilo dei costi e basarsi sulla responsabilità reciproca e sulla condivisione di rischi e costi. ***Basandosi su adeguati criteri in materia di responsabilità e trasparenza***, l'EFSD+ dovrebbe fungere da "sportello unico" per ricevere proposte di finanziamento da enti finanziari e investitori pubblici o privati e fornire un ampio ventaglio di sostegni finanziari per gli investimenti ammissibili.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(35 bis) Una garanzia dell'UE per le operazioni di investimento sovrano nel settore pubblico deve far parte dell'EFSD +. Detta garanzia non è estesa alle operazioni di investimento sovrano che

prevedono la concessione di prestiti al settore privato o a entità sub-statali, o a loro beneficio, che possono accedere a finanziamenti a favore di enti pubblici senza garanzie statali. Per contribuire alla pianificazione della capacità da parte della BEI, è assegnato alla BEI un volume minimo garantito di tali operazioni di investimento sovrano.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Sulla base dell'attuale garanzia dell'EFSD e del Fondo di garanzia per le azioni esterne andrebbe istituita una garanzia per le azioni esterne finalizzata a sostenere le operazioni dell'EFSD+ coperte da garanzie di bilancio, l'assistenza macrofinanziaria e i prestiti ai paesi terzi ai sensi della decisione 77/270/Euratom del Consiglio⁷¹. Tali operazioni dovrebbero essere finanziate dagli stanziamenti previsti dal presente regolamento, insieme a quelli erogati a norma del regolamento (UE) .../... (IPA III) e del regolamento (UE) .../... (EINS), che dovrebbero anche coprire gli accantonamenti e le passività derivanti, rispettivamente, dai prestiti di assistenza macrofinanziaria e dai prestiti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento EINS. Nel finanziare le operazioni dell'EFSD+ si dovrebbe dare la precedenza a quelle aventi un forte impatto sulla creazione di posti di lavoro e un rapporto costi-benefici tale da migliorare la sostenibilità degli investimenti. Le operazioni finanziate con la garanzia per le azioni esterne dovrebbero essere accompagnate da un'approfondita valutazione ex ante degli aspetti ambientali, finanziari e sociali, **a seconda dei casi** e in linea con quanto disposto dalla comunicazione "Legiferare meglio". La garanzia per le azioni esterne non dovrebbe

Emendamento

(36) Sulla base dell'attuale garanzia dell'EFSD e del Fondo di garanzia per le azioni esterne andrebbe istituita una garanzia per le azioni esterne finalizzata a sostenere le operazioni dell'EFSD+ coperte da garanzie di bilancio, l'assistenza macrofinanziaria e i prestiti ai paesi terzi ai sensi della decisione 77/270/Euratom del Consiglio⁷¹. Tali operazioni dovrebbero essere finanziate dagli stanziamenti previsti dal presente regolamento, insieme a quelli erogati a norma del regolamento (UE) .../... (IPA III) e del regolamento (UE) .../... (EINS), che dovrebbero anche coprire gli accantonamenti e le passività derivanti, rispettivamente, dai prestiti di assistenza macrofinanziaria e dai prestiti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento EINS. Nel finanziare le operazioni dell'EFSD+ si dovrebbe dare la precedenza a quelle aventi un forte impatto sulla creazione di posti di lavoro **dignitosi e di mezzi di sussistenza** e un rapporto costi-benefici tale da migliorare la sostenibilità degli investimenti **e fornire le maggiori garanzie di sostenibilità e impatto sullo sviluppo a lungo termine grazie alla titolarità locale**. Le operazioni finanziate con la garanzia per le azioni esterne dovrebbero essere accompagnate da un'approfondita valutazione ex ante degli aspetti ambientali, finanziari e sociali,

essere utilizzata per fornire i servizi pubblici essenziali, che restano una responsabilità del governo.

*tra cui l'impatto sui diritti umani e sui mezzi di sussistenza delle comunità interessate, l'impatto sulle disuguaglianze e l'individuazione di modi per affrontarle, in linea con quanto disposto dalla comunicazione "Legiferare meglio" e tenendo conto del principio del libero, previo e informato consenso (FPIC) delle comunità interessate negli investimenti fondiari. La garanzia per le azioni esterne non dovrebbe essere utilizzata per fornire i servizi pubblici essenziali, che restano una responsabilità del governo. **Dovrebbero altresì essere effettuate valutazioni d'impatto ex post per misurare l'impatto sullo sviluppo delle operazioni dell'EFSD+.***

⁷¹ Decisione 77/270/EURATOM del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

⁷¹ Decisione 77/270/EURATOM del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

Emendamento 54

Proposta di regolamento Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Al fine di assicurare la flessibilità, aumentare l'attrattiva per il settore privato e massimizzare l'impatto degli investimenti, è opportuno prevedere per le controparti ammissibili una deroga alle norme relative alle modalità di esecuzione del bilancio dell'Unione, come stabilito nel regolamento finanziario. Le controparti ammissibili potrebbero anche essere organismi che non sono incaricati dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato, oppure organismi di diritto privato di un paese partner.

Emendamento

(37) Al fine di assicurare la flessibilità, aumentare l'attrattiva per il settore privato, ***promuovere una concorrenza equa*** e massimizzare l'impatto degli investimenti, è opportuno prevedere per le controparti ammissibili una deroga alle norme relative alle modalità di esecuzione del bilancio dell'Unione, come stabilito nel regolamento finanziario. Le controparti ammissibili potrebbero anche essere organismi che non sono incaricati dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato, oppure organismi di diritto privato di un paese partner.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Considerando 39

Testo della Commissione

(39) Le azioni esterne sono spesso attuate in un contesto altamente instabile che richiede un continuo e rapido adattamento alle mutevoli esigenze dei partner dell'Unione e alle sfide globali per i diritti umani, la democrazia e il buon governo, la sicurezza e la stabilità, i cambiamenti climatici e l'ambiente, gli oceani, **la crisi migratoria e le sue** cause profonde. Per conciliare il principio di prevedibilità con la necessità di reagire rapidamente alle nuove esigenze, è pertanto opportuno adattare **l'esecuzione** finanziaria dei programmi. Rifacendosi all'esperienza positiva del Fondo europeo di sviluppo (FES), per migliorare la capacità dell'Unione di reagire alle esigenze **impreviste**, bisognerebbe lasciare un importo non assegnato **come** riserva per le sfide e le priorità emergenti. Tale importo andrebbe mobilitato in linea con le procedure stabilite dal presente regolamento.

Emendamento

(39) Le azioni esterne sono spesso attuate in un contesto altamente instabile che richiede un continuo e rapido adattamento alle mutevoli esigenze dei partner dell'Unione e alle sfide globali per i diritti umani **e le libertà fondamentali**, la democrazia e il buon governo, la sicurezza e la stabilità, i cambiamenti climatici e l'ambiente, gli oceani **e i flussi migratori, comprese le loro** cause profonde, **come la povertà e le disuguaglianze, e l'impatto, specialmente sui paesi in via di sviluppo, di un numero crescente di persone sfollate**. Per conciliare il principio di prevedibilità con la necessità di reagire rapidamente alle nuove esigenze, è pertanto opportuno adattare **l'applicazione** finanziaria dei programmi. Rifacendosi all'esperienza positiva del Fondo europeo di sviluppo (FES), per migliorare la capacità dell'Unione di reagire alle esigenze **non trattate dai programmi e dai documenti di programmazione**, bisognerebbe lasciare un importo **predefinito e** non assegnato **a titolo di** riserva per le sfide e le priorità emergenti. Tale importo andrebbe mobilitato **in casi debitamente giustificati** in linea con le procedure stabilite dal presente regolamento.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Considerando 42

Testo della Commissione

(42) Al fine di migliorare la titolarità dei processi di sviluppo da parte dei paesi partner e la sostenibilità degli aiuti esterni, l'Unione dovrebbe, ove necessario, favorire

Emendamento

(42) Al fine di migliorare la titolarità **democratica** dei processi di sviluppo da parte dei paesi partner e la sostenibilità degli aiuti esterni, l'Unione dovrebbe, ove

l'uso delle istituzioni, dei sistemi e delle procedure dei paesi partner per tutti gli aspetti del ciclo del progetto di cooperazione.

necessario, favorire l'uso delle istituzioni, **delle risorse, delle competenze**, dei sistemi e delle procedure dei paesi partner per tutti gli aspetti del ciclo del progetto di cooperazione, **garantendo al contempo le risorse e le competenze locali e il pieno coinvolgimento della società civile e dei governi locali. L'Unione dovrebbe altresì fornire programmi di formazione sulle modalità di applicazione dei finanziamenti dell'Unione ai dipendenti pubblici degli enti locali e alle organizzazioni della società civile, in modo da aiutarli a migliorare l'ammissibilità e l'efficienza dei loro progetti. Detti programmi dovrebbero essere realizzati nei paesi interessati ed essere disponibili nella lingua del paese e integrare eventuali programmi di apprendimento a distanza già in vigore e garantire una formazione mirata che risponda alle esigenze di tale paese.**

Emendamento 57

Proposta di regolamento Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(44 bis) Per contribuire alla lotta internazionale alle frodi fiscali, all'evasione fiscale, alle frodi, alla corruzione e al riciclaggio di denaro, tutti i finanziamenti previsti dal presente regolamento dovrebbero essere erogati in modo completamente trasparente. Inoltre le controparti ammissibili non sostengono alcuna attività esercitata a fini illeciti, né partecipano ad alcuna operazione di finanziamento o di investimento attuata tramite un veicolo d'investimento ubicato in una giurisdizione non cooperativa o in un paradiso fiscale. Le controparti dovrebbero inoltre astenersi dal ricorrere all'elusione fiscale o a regimi aggressivi di pianificazione fiscale.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Considerando 45

Testo della Commissione

(45) *Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione.* È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011⁷⁷ del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento

soppresso

⁷⁷ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento 59

Proposta di regolamento Considerando 46

Testo della Commissione

(46) Per integrare *o* modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 *del trattato sul funzionamento dell'Unione europea* per quanto riguarda *i tassi di copertura di cui all'articolo 26, paragrafo 3*, i settori di cooperazione e intervento elencati negli allegati II, III e IV, i settori prioritari delle operazioni dell'EFSD+ elencate nell'allegato V e la *governance dell'EFSD+ di cui all'allegato VI, nonché allo scopo di rivedere o integrare* gli indicatori dell'allegato VII, *se necessario, e*

Emendamento

(46) Per integrare *determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda la definizione della strategia dell'Unione, dei settori prioritari, degli obiettivi dettagliati, dei risultati attesi, degli indicatori di performance specifici e dell'assegnazione finanziaria e delle modalità di cooperazione specifiche per ciascun programma geografico e tematico, nonché per i piani d'azione e le misure che non si basano su documenti di programmazione che istituiscono un quadro operativo per i diritti umani e un*

di integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione

*quadro per la gestione del rischio, decidono in merito alle necessità non trattate dai programmi o dai documenti di programmazione e alla sospensione dell'assistenza, stabiliscono l'approccio basato sulle prestazioni, definiscono i tassi di copertura, istituiscono un quadro di monitoraggio e valutazione ed estendono l'ambito di applicazione delle azioni a paesi e territori non contemplati dal presente regolamento. Per modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 **TFUE** per quanto riguarda i settori di cooperazione e intervento elencati negli allegati II, III e IV, i settori prioritari delle operazioni dell'EFSD+ e le **finestre d'investimento** elencate nell'allegato V, **nonché** gli indicatori **elencati** nell'allegato VII.*

Emendamento 60

Proposta di regolamento Considerando 47

Testo della Commissione

(47) A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁷⁸, occorre valutare il presente programma sulla base delle informazioni raccolte in ottemperanza degli specifici requisiti di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, specie a carico degli Stati membri. **Se opportuno**, tali requisiti **possono** includere indicatori misurabili, quale base per valutare gli effetti del programma sul campo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche **a livello di** esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di

Emendamento

(47) A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁷⁸, occorre valutare il presente programma sulla base delle informazioni raccolte in ottemperanza degli specifici requisiti di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, specie a carico degli Stati membri. Tali requisiti **dovrebbero** includere indicatori misurabili, quale base per valutare gli effetti del programma sul campo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche **con le parti interessate, come la società civile ed** esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare,

garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁷⁸ Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁷⁸ Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

Emendamento 61

Proposta di regolamento Considerando 48

Testo della Commissione

(48) *I riferimenti agli atti dell'Unione di cui all'articolo 9 della decisione n. 2010/427/UE⁷⁹ del Consiglio sostituiti dal presente regolamento dovrebbero essere letti come riferimenti al presente regolamento, e la Commissione dovrebbe assicurare che il presente regolamento sia attuato nel pieno rispetto del ruolo del SEAE, come previsto dalla decisione.*

Emendamento

(48) *Tenuto conto dell'ampia natura e dell'ampio ambito di applicazione del presente regolamento e per garantire la coerenza tra i principi, gli obiettivi e la spesa a norma del presente regolamento e di altri strumenti per il finanziamento dell'azione esterna, come il regolamento (UE) .../... (EINS), o strumenti intrinsecamente correlati alle politiche esterne, come il regolamento (UE) .../... (IPA III), è opportuno che un gruppo direttivo orizzontale composto da tutti i competenti servizi della Commissione e del SEAE e presieduto dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) o da un rappresentante di detto ufficio, sia responsabile dell'indirizzo, del coordinamento e della gestione delle politiche, dei programmi, degli obiettivi e delle azioni a norma del presente regolamento, in modo da garantire la coerenza, l'efficienza, la trasparenza e la*

responsabilità del finanziamento esterno dell'Unione. Il VP/AR dovrebbe assicurare il coordinamento politico globale dell'azione esterna dell'Unione. Per tutte le azioni, comprese le azioni di risposta e le misure di assistenza straordinaria, e per l'intero ciclo di programmazione, pianificazione ed applicazione dello strumento, l'alto rappresentante e il SEAE dovrebbero collaborare con i pertinenti membri e servizi della Commissione, identificati sulla base della natura e degli obiettivi dell'azione prevista, avvalendosi delle loro competenze. Tutte le proposte di decisione dovrebbero essere elaborate secondo le procedure della Commissione ed essere sottoposte all'approvazione della Commissione.

⁷⁹ Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

Emendamento 62

Proposta di regolamento Considerando 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(48 bis) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe, se del caso, essere complementare e conforme alle misure adottate dall'Unione nel perseguimento degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune nel quadro del capo 2 del titolo V del TUE e alle misure adottate nel quadro della parte V del TFUE.

Emendamento 63

Proposta di regolamento Considerando 49

Testo della Commissione

Emendamento

(49) Le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero attenersi rigorosamente alle condizioni e procedure stabilite dalle misure restrittive dell'Unione,

soppresso

Emendamento 64

**Proposta di regolamento
Considerando 49 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(49 bis) Il Parlamento europeo dovrebbe partecipare appieno alle fasi di elaborazione, programmazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti al fine di garantire un controllo politico e democratico e la responsabilità dei fondi dell'Unione nel settore dell'azione esterna. È opportuno instaurare un dialogo rafforzato tra le istituzioni al fine di garantire che il Parlamento europeo possa esercitare un controllo politico durante l'applicazione del presente regolamento in modo sistematico e regolare, aumentando pertanto sia l'efficienza che la legittimità,

Emendamento 65

**Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) "organizzazioni della società civile": tutte le strutture non governative, non a fini di lucro e non violente attraverso le quali le persone organizzano il conseguimento di obiettivi e ideali condivisi, siano essi politici, culturali, sociali, economici, religiosi, ambientali o di controllo delle autorità responsabili, che operano a livello locale, nazionale,

regionale o internazionale, e che possono includere le organizzazioni urbane e rurali nonché le organizzazioni formali e informali; nel contesto del programma tematico in materia di diritti umani e democrazia, la "società civile" comprende tutti gli individui o i gruppi che sono indipendenti dallo Stato e le cui attività contribuiscono a promuovere i diritti umani e la democrazia, compresi i difensori dei diritti umani quali definiti dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto e sulla responsabilità degli individui;

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 ter) "enti locali": livelli di governo o enti pubbliche che operano a livello subnazionale (ad esempio a livello di comuni, comunità, distretti, contee, province o regioni).

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) "donatore": uno Stato membro, un'istituzione finanziaria internazionale o un'istituzione pubblica di uno Stato membro, un'agenzia pubblica o altri enti che contribuiscono attraverso sovvenzioni in contanti o garanzie al fondo comune di copertura.

(8) "donatore": uno Stato membro, un'istituzione finanziaria internazionale o un'istituzione pubblica di uno Stato membro, un'agenzia pubblica o altri enti **pubblici o privati** che contribuiscono attraverso sovvenzioni in contanti o garanzie al fondo comune di copertura.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) "addizionalità": principio che garantisce che la garanzia per le azioni esterne contribuisca allo sviluppo sostenibile mediante operazioni che non avrebbero potuto essere realizzate senza di essa o che raggiungono risultati positivi che non avrebbero potuto essere conseguiti senza di essa, nonché il fatto di attirare fondi del settore privato e affrontare carenze del mercato o situazioni di investimento subottimali oltre a migliorare la qualità, la sostenibilità, l'impatto o la portata di un investimento. Il principio assicura altresì che le operazioni di investimento e finanziamento della garanzia per le azioni esterne non sostituiscano il sostegno di uno Stato membro, finanziamenti privati o un altro tipo di intervento finanziario dell'Unione o internazionale, ed evitano l'esclusione di altri investimenti pubblici o privati. I progetti sostenuti dalla garanzia per le azioni esterne hanno generalmente un profilo di rischio superiore rispetto al portafoglio degli investimenti sostenuti dalle controparti ammissibili nel quadro delle loro normali politiche d'investimento senza la garanzia per le azioni esterne.

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 ter) "paesi industrializzati": paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo inseriti nell'elenco dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo ("APS") del comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE ("OCSE/DAC").

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 quater) "povertà": tutte le condizioni in cui le persone sono indigenti e percepite come persone prive di capacità in varie società e contesti locali; le dimensioni chiave della povertà includono capacità economiche, umane, politiche, socioculturali e di protezione;

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 8 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 quinquies) "sensibilità di genere": un approccio che mira a comprendere e tenere in considerazione i fattori sociali e culturali che concorrono all'esclusione e alla discriminazione di genere in tutti i settori della vita pubblica e privata;

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 8 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 sexies) "sensibilità ai conflitti": un approccio che mira a comprendere che qualunque iniziativa realizzata in un contesto interessato da un conflitto interagirà con tale conflitto e che tale interazione avrà conseguenze che possono avere effetti positivi o negativi; significa altresì provvedere affinché nelle sue azioni (politiche, strategiche e relative all'assistenza esterna) l'Unione, per quanto in suo potere, eviti un impatto negativo e massimizzi le ricadute positive sulle dinamiche dei conflitti, contribuendo

così alla prevenzione dei conflitti, alla stabilità strutturale e al consolidamento della pace.

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nei casi in cui è fatto riferimento ai diritti umani, è inteso che sono comprese le libertà fondamentali.

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nel contesto dell'articolo 15, i "paesi più bisognosi" possono includere anche i paesi di cui all'allegato I.

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'obiettivo generale del regolamento è affermare e promuovere i valori e *gli* interessi *dell'Unione* in tutto il mondo *al fine di perseguire gli* obiettivi e *i* principi dell'azione esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'articolo 8 e dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea.

1. L'obiettivo generale del regolamento è *definire un quadro finanziario che consenta all'Unione di* affermare e promuovere i *suoi* valori, *principi* e interessi *fondamentali* in tutto il mondo, *conformemente agli* obiettivi e *ai* principi dell'azione esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'articolo 8 e dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, *nonché degli articoli 11 e 208 TFUE.*

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) contribuire a onorare gli impegni internazionali e conseguire gli obiettivi convenuti dall'Unione, in particolare l'Agenda 2030, gli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi;

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a ter) sviluppare una relazione speciale rafforzata con i paesi del vicinato orientale e meridionale dell'Unione, fondata sulla cooperazione, sulla pace e sulla sicurezza, sulla responsabilità reciproca e sull'impegno comune a favore dei valori universali della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, dell'integrazione socioeconomica, della tutela ambientale e dell'azione per il clima;

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a quater) perseguire la riduzione e, nel lungo termine, l'eliminazione della povertà, in particolare nei paesi meno sviluppati; consentire uno sviluppo sociale ed economico sostenibile;

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) a livello mondiale, **consolidare e promuovere la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani**, sostenere le organizzazioni della società civile, contribuire alla stabilità e alla pace e affrontare altre sfide mondiali, **tra cui le migrazioni e la mobilità**;

Emendamento

(b) a livello mondiale, sostenere le organizzazioni della società civile **e le autorità locali**, contribuire alla stabilità e alla pace, **prevenire i conflitti, promuovere società giuste e inclusive, favorire il multilateralismo, la giustizia internazionale e la responsabilità** e affrontare altre sfide mondiali **e regionali, compresi i cambiamenti climatici e il degrado ambientale, nonché le necessità e le priorità della politica estera, come stabilito nell'allegato III, tra cui la promozione della creazione di un clima di fiducia e delle relazioni di buon vicinato**;

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) proteggere, promuovere e far progredire i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, come pure la parità di genere e l'uguaglianza sociale, anche nelle circostanze più difficili e nelle situazioni di emergenza, in collaborazione con la società civile, ivi compresi i difensori dei diritti umani a livello mondiale;

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) rispondere rapidamente a: situazioni di crisi, instabilità e conflitto;

(c) rispondere rapidamente a: situazioni di crisi, instabilità e conflitto;

problemi di resilienza e necessità di collegare gli aiuti umanitari all'azione per lo sviluppo; *necessità e priorità della politica estera.*

problemi di resilienza e necessità di collegare gli aiuti umanitari all'azione per lo sviluppo;

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Almeno il **92%** della spesa nell'ambito del presente regolamento soddisfa i criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo che sono stati definiti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

Emendamento

3. Almeno il **95 %** della spesa nell'ambito del presente regolamento soddisfa i criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo che sono stati definiti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. ***Il presente regolamento contribuisce al conseguimento dell'obiettivo collettivo di destinare lo 0,2 % del reddito nazionale lordo dell'Unione ai paesi meno sviluppati e lo 0,7 % del reddito nazionale lordo dell'Unione come aiuto pubblico allo sviluppo entro i termini indicati dall'Agenda 2030.***

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Almeno il 20 % dell'aiuto pubblico allo sviluppo finanziato a titolo del presente regolamento in tutti i programmi, geografici e tematici, su base annua e per la durata delle sue azioni, è riservato all'inclusione sociale e allo sviluppo umano, al fine di sostenere e rafforzare l'erogazione di servizi sociali di base quali la sanità, l'istruzione, la nutrizione e la protezione sociale, soprattutto a favore delle persone più emarginate, con particolare attenzione alle donne e ai bambini.

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Almeno l'85 % dei programmi, geografici e tematici, finanziati a titolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo erogato nell'ambito del presente regolamento è inteso a realizzare la parità di genere e i diritti e l'emancipazione di donne e ragazze quale obiettivo principale o rilevante, come definito dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE. Inoltre una parte significativa di tali programmi ha come obiettivo principale la parità di genere e i diritti e l'emancipazione di donne e ragazze.

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. I finanziamenti dell'Unione a norma del presente regolamento sono **erogati** attraverso:

1. I finanziamenti dell'Unione a norma del presente regolamento sono **applicati** attraverso:

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I programmi geografici possono coprire tutti i paesi terzi, esclusi i paesi candidati e candidati potenziali, come definiti nel regolamento (UE) .../...⁸⁰ (IPA) e i paesi e territori d'oltremare come definiti nella decisione .../... (UE) del Consiglio.

I programmi geografici possono coprire tutti i paesi terzi, esclusi i paesi candidati e candidati potenziali, come definiti nel regolamento (UE) .../...⁸⁰ (IPA) e i paesi e territori d'oltremare come definiti nella decisione .../... (UE) del Consiglio.
Possono essere altresì istituiti programmi geografici di portata continentale o

transnazionale, in particolare un programma panafricano che interessi i paesi africani di cui alle lettere a) e b) e un programma che interessi i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico di cui alle lettere b), c) e d).

⁸⁰ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (GU L).

⁸⁰ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (GU L).

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) organizzazioni della società civile,

Emendamento

(b) organizzazioni della società civile *e autorità locali*,

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) necessità e priorità della politica estera.

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I programmi tematici possono riguardare tutti i paesi terzi, *nonché* i paesi e territori d'oltremare *definiti nella* decisione .../... (UE) del Consiglio.

I programmi tematici possono riguardare tutti i paesi terzi. I paesi e territori d'oltremare *hanno pienamente accesso ai programmi tematici, come previsto dalla* decisione .../... (UE) del Consiglio. *La loro partecipazione effettiva è assicurata tenendo conto delle loro specificità e delle sfide specifiche che devono affrontare.*

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) contribuire alla stabilità e alla prevenzione dei conflitti in situazioni di urgenza, crisi emergenti, crisi e post-crisi;

Emendamento

(a) contribuire **alla pace**, alla stabilità e alla prevenzione dei conflitti in situazioni di urgenza, crisi emergenti, crisi e post-crisi;

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) contribuire a rafforzare la resilienza degli Stati, delle società, delle comunità e dei singoli individui e a collegare gli aiuti umanitari con l'azione per lo sviluppo;

Emendamento

(b) contribuire a rafforzare la resilienza degli Stati, **anche a livello delle autorità locali**, delle società, delle comunità e dei singoli individui e a collegare gli aiuti umanitari con l'azione per lo sviluppo;

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) **rispondere alle necessità e alle priorità della politica estera.**

Emendamento

soppresso

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Le azioni previste dal presente regolamento sono **attuare** principalmente tramite i programmi geografici.

Emendamento

Le azioni previste dal presente regolamento sono **applicare** principalmente tramite i programmi geografici.

Emendamento 94

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Le azioni **attuare** tramite i programmi tematici sono complementari alle azioni finanziate a titolo dei programmi geografici e sostengono le iniziative mondiali e transregionali **per** raggiungere gli obiettivi concordati a livello internazionale, **in particolare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, proteggere** i beni pubblici globali o affrontare le sfide mondiali. Le azioni nell'ambito dei programmi tematici possono essere intraprese anche nel caso in cui il programma geografico non esiste o è stato sospeso, o non è stato raggiunto un accordo sull'azione con il paese partner interessato, oppure se l'azione non può essere attuata adeguatamente attraverso i programmi geografici.

Emendamento

Le azioni **applicare** tramite i programmi tematici sono complementari alle azioni finanziate a titolo dei programmi geografici e sostengono le iniziative mondiali e transregionali **volte a** raggiungere gli obiettivi concordati a livello internazionale **di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a bis, nonché** i beni pubblici globali o affrontare le sfide mondiali. Le azioni nell'ambito dei programmi tematici possono essere **altresì** intraprese **in modo indipendente**, anche nel caso in cui il programma geografico non esiste o è stato sospeso, o non è stato raggiunto un accordo sull'azione con il paese partner interessato, oppure se l'azione non può essere attuata adeguatamente attraverso i programmi geografici.

Emendamento 95

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

Le azioni di risposta rapida sono complementari ai programmi geografici e tematici. **Queste** azioni sono concepite e **attuare** in modo tale da consentire, se del caso, la loro continuità nell'ambito dei programmi geografici o tematici.

Emendamento

Le azioni di risposta rapida sono complementari ai programmi geografici e tematici, **nonché alle azioni finanziate nel quadro del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio del 20 giugno 1996 [regolamento relativo all'aiuto umanitario]. Tali** azioni sono concepite e **applicare** in modo tale da consentire, se del caso, la loro continuità nell'ambito dei programmi geografici o tematici.

Emendamento 96

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *Nell'attuazione* del presente regolamento vengono garantite la coerenza, le sinergie e la complementarità con **altri** settori dell'azione esterna dell'Unione, nonché con altre politiche e programmi pertinenti dell'Unione, e la coerenza delle politiche per lo sviluppo.

Emendamento

1. *Nell'applicazione* del presente regolamento vengono garantite **l'unità**, la coerenza, le sinergie e la complementarità con **tutti i** settori dell'azione esterna dell'Unione, **compresi altri strumenti di finanziamento esterno, in particolare il regolamento (UE) .../... [regolamento IPA III] e altre misure adottate a norma del titolo V, capo 2, TUE e della parte quinta TFUE**, nonché con altre politiche e programmi pertinenti dell'Unione, e la coerenza delle politiche per lo sviluppo. **L'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'applicazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo.**

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'Unione e gli Stati membri coordinano i rispettivi programmi di sostegno allo scopo di migliorare l'efficacia e l'efficienza della loro realizzazione e prevenire una sovrapposizione dei fondi.

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Nell'applicazione del presente regolamento, la Commissione e il SEAE tengono debitamente conto delle posizioni

del Parlamento europeo.

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La dotazione finanziaria per *l'attuazione* del presente regolamento nel periodo 2021-2027 è di **89 200** milioni di EUR a prezzi correnti.

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per *l'applicazione* del presente regolamento nel periodo 2021-2027 è di **82 451 milioni di EUR a prezzi 2018 (93 154 milioni di EUR a prezzi correnti) [100 %]**.

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

(a) **68 000** milioni di EUR per i programmi *tematici*:

Emendamento

(a) **63 687** milioni di EUR *a prezzi 2018 (71 954 milioni di EUR a prezzi correnti) [77,24 %]* per i programmi *geografici*:

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 1

Testo della Commissione

– vicinato: almeno **22 000** milioni di EUR,

Emendamento

– vicinato: almeno **20 572** milioni di EUR *a prezzi 2018 (23 243 milioni di EUR a prezzi correnti) [24,95 %]*,

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 2

Testo della Commissione

– Africa subsahariana: almeno **32 000**

Emendamento

– Africa subsahariana: almeno **30 723**

milioni di EUR,

milioni di EUR *a prezzi 2018*
(*34 711 milioni di EUR a prezzi correnti*)
[37,26 %],

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 3

Testo della Commissione

– Asia e Pacifico: 10 000 milioni di EUR,

Emendamento

– Asia e Pacifico: **8 851 milioni di EUR a prezzi 2018** (10 000 milioni di EUR a prezzi correnti), [10,73 %], di cui almeno 620 milioni di EUR a prezzi 2018 (700 milioni di EUR a prezzi correnti) per il Pacifico,

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 4

Testo della Commissione

– Americhe e Caraibi: 4 000 milioni di EUR,

Emendamento

– Americhe e Caraibi: **3 540 milioni di EUR a prezzi 2018** (4 000 milioni di EUR a prezzi correnti) [4,29 %], di cui almeno 1 062 milioni di EUR a prezzi 2018 (1 200 milioni di EUR a prezzi correnti) per i Caraibi,

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

(b) 7 000 milioni di EUR per i programmi tematici:

Emendamento

(b) **9 471 milioni di EUR a prezzi 2018** (10 700 milioni di EUR a prezzi correnti) [11,49 %] per i programmi tematici:

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione

– Diritti umani e democrazia: **1 500** milioni di EUR,

Emendamento

– Diritti umani e democrazia: **almeno 1 770 milioni di EUR a prezzi 2018 (2 000 milioni di EUR a prezzi correnti [2,15 %], con un massimo del 25 % del programma da destinare al finanziamento delle missioni di osservazione elettorale dell'UE,**

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 2

Testo della Commissione

– Organizzazioni della società civile: **1 500** milioni di EUR,

Emendamento

– Organizzazioni della società civile (**OSC**) e autorità locali (**AL**): **2 390** milioni di EUR a prezzi 2018 (2 700 milioni di EUR a prezzi correnti) [2,90 %], di cui 1 947 milioni a prezzi 2018 (2 200 milioni a prezzi correnti) [2,36 %] per le **OSC** e 443 milioni di EUR a prezzi 2018 (500 milioni di EUR a prezzi correnti) [0,54 %] per le **AL**,

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 3

Testo della Commissione

– Stabilità e pace: 1 000 milioni di EUR,

Emendamento

– Stabilità e pace: **885 milioni di EUR a prezzi 2018** (1 000 milioni di EUR a prezzi correnti) [1,07 %],

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 4

Testo della Commissione

– Sfide mondiali: **3 000** milioni di EUR,

Emendamento

– Sfide mondiali: **3 983** milioni di EUR *a prezzi 2018 (4 500 milioni di EUR a prezzi correnti) [4,83 %]*,

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– *Necessità e priorità della politica estera: 443 milioni di EUR a prezzi 2018 (500 milioni di EUR a prezzi correnti) [0,54 %]*,

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) **4 000** milioni di EUR per le azioni di risposta rapida.

(c) **3 098** milioni di EUR *a prezzi 2018 (3 500 milioni di EUR a prezzi correnti) [3,76 %]* per le azioni di risposta rapida:

– *stabilità e prevenzione dei conflitti in situazioni di urgenza, crisi emergenti, crisi e post-crisi: 1 770 milioni di EUR a prezzi 2018 (2 000 milioni a prezzi del 2018) [2,15 %]*,

– *rafforzamento della resilienza degli Stati, delle società, delle comunità e dei singoli individui e collegamento degli aiuti umanitari con l'azione per lo sviluppo: 1 328 milioni di EUR a prezzi 2018 (1 500 milioni a prezzi correnti) [1,61 %]*.

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La riserva per le sfide e le priorità emergenti, pari a **10 200** milioni di EUR, si aggiunge agli importi di cui al paragrafo 2 in conformità dell'articolo 15.

Emendamento

3. La riserva per le sfide e le priorità emergenti, pari a **6 196 milioni di EUR a prezzi 2018 (7 000 milioni di EUR a prezzi correnti) [7,51 %]**, si aggiunge agli importi di cui al paragrafo 2 in conformità dell'articolo 15.

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Le azioni di cui all'articolo 9 sono finanziate fino a un importo di 270 milioni di EUR.

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale durante la procedura di bilancio, previa concertazione delle priorità da parte delle istituzioni.

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli accordi di associazione, gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi **multilaterali** e gli altri accordi che instaurano una relazione giuridicamente vincolante con i paesi partner, come pure le

Gli accordi di associazione, gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi **commerciali** e gli altri accordi che instaurano una relazione giuridicamente vincolante con i paesi partner, **le**

conclusioni del Consiglio europeo *e* le conclusioni del Consiglio, le dichiarazioni dei vertici *o le* conclusioni delle riunioni ad alto livello con i paesi partner, le *pertinenti* risoluzioni del Parlamento europeo, le *comunicazioni della Commissione o* le comunicazioni *congiunte* della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, costituiscono il quadro strategico generale per *l'attuazione* del presente regolamento.

raccomandazioni e gli atti adottati in seno agli organismi istituiti da detti accordi, come pure gli accordi multilaterali pertinenti, gli atti legislativi dell'Unione, le conclusioni del Consiglio europeo, le conclusioni del Consiglio, le dichiarazioni dei vertici e altre dichiarazioni internazionali e conclusioni delle riunioni ad alto livello con i paesi partner, le risoluzioni *e le posizioni* del Parlamento europeo, le comunicazioni della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza *e le convenzioni e risoluzioni delle Nazioni Unite*, costituiscono il quadro strategico generale per *l'applicazione* del presente regolamento.

Emendamento 116

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Unione si sforza di promuovere, sviluppare e consolidare *i principi di democrazia, Stato di diritto, rispetto dei diritti umani e libertà fondamentali, che ne sono il fondamento*, tramite il dialogo e la cooperazione con i paesi e le regioni partner.

Emendamento

1. L'Unione si sforza di promuovere, sviluppare e consolidare, tramite il dialogo e la cooperazione con i paesi e le regioni partner, *tramite l'azione in seno alle Nazioni Unite e in altri consessi internazionali e tramite la collaborazione con le organizzazioni della società civile, le autorità locali e gli operatori del settore privato, i principi su cui si fonda, vale a dire democrazia, Stato di diritto, buona governance universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale. I finanziamenti erogati a titolo del presente regolamento rispettano detti principi, così come gli impegni assunti dall'Unione nel quadro del diritto internazionale.*

Emendamento 117

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Conformemente agli articoli 2 e 21 TUE, il contributo dell'Unione alla democrazia, allo Stato di diritto, nonché alla promozione e alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali trae fondamento dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dal diritto internazionale in materia di diritti umani e dal diritto umanitario internazionale.

Emendamento 118

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Viene applicato un approccio basato sui diritti che comprenda tutti i diritti umani, sia civili e politici che economici, sociali e culturali, al fine di integrare i principi in materia di diritti umani, aiutare i titolari dei diritti a rivendicarli, con particolare attenzione ai gruppi ***più poveri e più vulnerabili***, e assistere i paesi partner nell'attuazione dei loro obblighi internazionali in materia di diritti umani. Il presente regolamento promuove la parità di genere e l'emancipazione ***femminile***.

2. Viene applicato un approccio basato sui diritti che comprenda tutti i diritti umani, sia civili e politici che economici, sociali e culturali, al fine di integrare i principi in materia di diritti umani, aiutare i titolari dei diritti a rivendicarli, con particolare attenzione ai gruppi ***emarginati e vulnerabili, incluse le minoranze, le donne, i bambini e giovani, gli anziani, i popoli indigeni, le persone LGBTI e le persone con disabilità, ai diritti fondamentali del lavoro e all'inclusione sociale***, e assistere i paesi partner nell'attuazione dei loro obblighi internazionali in materia di diritti umani. Il presente regolamento promuove la parità di genere e l'emancipazione ***delle donne, dei giovani e dei minori, anche per quanto riguarda la salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti***.

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

L'Unione promuove un approccio multilaterale e basato sulle regole per i beni pubblici e le sfide globali e coopera al riguardo con gli Stati membri, i paesi partner, le organizzazioni internazionali e gli altri donatori.

Emendamento

L'Unione promuove un approccio multilaterale e basato sulle regole **e sui valori** per i beni pubblici e le sfide globali e coopera al riguardo con gli Stati membri, i paesi partner, le organizzazioni internazionali, **ivi compresi le istituzioni finanziarie internazionali e le agenzie, i fondi e i programmi delle Nazioni Unite**, e gli altri donatori.

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

L'Unione promuove la cooperazione con le organizzazioni internazionali e gli altri donatori.

Emendamento

L'Unione promuove la cooperazione con le organizzazioni internazionali **e regionali** e gli altri donatori.

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione

Nelle relazioni con i paesi partner, si deve tener conto del loro bilancio in termini di attuazione degli impegni, degli accordi internazionali e delle relazioni contrattuali con l'Unione.

Emendamento

Nelle relazioni con i paesi partner, si deve tener conto del loro bilancio in termini di attuazione degli impegni, degli accordi internazionali, **in particolare dell'accordo di Parigi**, e delle relazioni contrattuali con l'Unione, **segnatamente gli accordi di associazione, gli accordi di partenariato e di cooperazione e gli accordi commerciali**.

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

La cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri, da un lato, e i paesi partner, dall'altro, ha come fondamento e promuove, **ove opportuno**, i principi di efficacia dello sviluppo, vale a dire: titolarità delle priorità di sviluppo da parte dei paesi partner, attenzione ai risultati, partenariati inclusivi per lo sviluppo, trasparenza e responsabilità reciproca. L'Unione promuove una mobilitazione e un uso efficaci ed efficienti delle risorse.

Emendamento

La cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri, da un lato, e i paesi partner, dall'altro, ha come fondamento e promuove i principi di efficacia dello sviluppo **in tutte le modalità**, vale a dire: titolarità delle priorità di sviluppo da parte dei paesi partner, attenzione ai risultati, partenariati inclusivi per lo sviluppo, trasparenza e responsabilità reciproca, **nonché l'allineamento alle priorità dei paesi partner**. L'Unione promuove una mobilitazione e un uso efficaci ed efficienti delle risorse.

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

In linea con il principio del partenariato inclusivo, la Commissione assicura, **ove opportuno**, che le parti interessate dei paesi partner, comprese le organizzazioni della società civile e le amministrazioni locali, siano debitamente consultate e dispongano di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti che permetta loro di svolgere un ruolo significativo in sede di progettazione, **attuazione** e monitoraggio dei programmi.

Emendamento

In linea con il principio del partenariato inclusivo, la Commissione assicura che le parti interessate dei paesi partner, comprese le organizzazioni della società civile e le amministrazioni locali, siano debitamente consultate e dispongano di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti che permetta loro di svolgere un ruolo significativo in sede di progettazione, **applicazione** e monitoraggio dei programmi.

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione

In linea con il principio della titolarità, la Commissione favorisce, **ove opportuno**, il ricorso ai sistemi dei paesi partner per **l'attuazione** dei programmi.

Emendamento

In linea con il principio della titolarità, la Commissione favorisce, **ove opportuno**, il ricorso ai sistemi dei paesi partner per **l'applicazione** dei programmi.

Emendamento 125

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. I programmi e le azioni attuati ai sensi del presente regolamento integrano i cambiamenti climatici, la tutela dell'ambiente e la parità di genere e tengono conto delle eventuali correlazioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile al fine di promuovere azioni integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente. I programmi e le azioni in questione si basano su un'analisi dei rischi e delle vulnerabilità, integrano un approccio improntato alla resilienza, tengono conto delle situazioni di conflitto e applicano **il principio** di non lasciare indietro nessuno.

Emendamento

6. I programmi e le azioni attuati ai sensi del presente regolamento integrano i cambiamenti climatici, la tutela dell'ambiente **conformemente all'articolo 11 TFUE, la riduzione del rischio di catastrofi e la preparazione alle stesse, lo sviluppo umano, la prevenzione dei conflitti e la costruzione della pace, la parità di genere e l'emancipazione delle donne, dei minori e dei giovani, la non discriminazione, l'istruzione e la cultura, nonché la digitalizzazione,** e tengono conto delle eventuali correlazioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile al fine di promuovere azioni integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente. I programmi e le azioni in questione si basano su un'analisi **delle capacità,** dei rischi e delle vulnerabilità, integrano un approccio **basato sulle persone e sulla comunità e** improntato alla resilienza, tengono conto delle situazioni di conflitto e applicano **i principi** di non lasciare indietro nessuno **e di non nuocere.**

Emendamento 126

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Con i partner viene perseguito un approccio più coordinato, olistico e strutturato alle migrazioni, la cui efficacia è valutata periodicamente.

Emendamento

7. **Fatti salvi gli altri obiettivi dell'azione esterna dell'Unione,** con i partner viene perseguito un approccio più coordinato, olistico e strutturato alle migrazioni, la cui efficacia è valutata periodicamente, **senza subordinare l'assegnazione di aiuti allo sviluppo a favore di paesi terzi alla cooperazione in materia di gestione dei flussi migratori e**

*nel pieno rispetto dei diritti umani,
compreso il diritto di ogni individuo a
lasciare il proprio paese d'origine.*

Emendamento 127

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. La Commissione provvede affinché le azioni adottate nell'ambito del presente regolamento in relazione alla sicurezza, alla stabilità e alla pace, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo, la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata e la cibersicurezza, siano realizzate nel rispetto del diritto internazionale, ivi compresi la normativa in materia di diritti umani e il diritto umanitario. La Commissione può definire, di concerto con i partner beneficiari, tabelle di marcia per migliorare la conformità istituzionale e operativa degli operatori del settore militare alle norme in materia di trasparenza e diritti umani. La Commissione monitora attentamente e valuta l'applicazione di tali azioni per ciascun obiettivo e riferisce in merito alla stessa a norma dell'articolo 31, al fine di garantire la conformità agli obblighi in materia di diritti umani. Per tali azioni, la Commissione persegue un approccio che tiene conto delle situazioni di conflitto, ivi compresa un'analisi ex ante dei conflitti rigorosa e sistematica che integra pienamente l'analisi di genere, e applica le disposizioni sulla gestione del rischio di cui all'articolo 8, paragrafo 8, lettera b). La Commissione adotta un atto delegato in conformità dell'articolo 34, che integra il presente regolamento istituendo un quadro operativo, basato sugli orientamenti esistenti, per garantire che i diritti umani siano presi in considerazione

nella concezione e nell'applicazione delle misure di cui al presente articolo, in particolare per quanto concerne la prevenzione della tortura e di altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti e il rispetto del giusto processo, tra cui la presunzione di innocenza, il diritto a un processo equo e i diritti della difesa.

Emendamento 128

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. La Commissione informa il Parlamento europeo, con cui intrattiene *uno scambio sistematico di opinioni.*

Emendamento

8. La Commissione informa *regolarmente* il Parlamento europeo, *di propria iniziativa e su richiesta del Parlamento europeo*, con cui intrattiene *dialoghi politici significativi.*

Emendamento 129

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. La Commissione intrattiene scambi sistematici di informazioni con la società civile e le autorità locali.

Emendamento 130

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 ter. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 34 che integra il presente regolamento istituendo un opportuno quadro di gestione del rischio, che comprenda una valutazione e misure di mitigazione per ciascun obiettivo pertinente del

regolamento.

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 quater. *La trasparenza e la responsabilità, con una forte attenzione alla rendicontazione e al controllo, sono alla base dell'intero strumento. Esse includono un sistema di controllo trasparente, che comprende la comunicazione delle informazioni sui destinatari dei fondi e sulla tempestività dei pagamenti.*

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. A norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, i finanziamenti erogati dall'Unione a norma del presente regolamento non coprono né l'acquisto di armi o munizioni né le operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.

1. I finanziamenti erogati dall'Unione a norma del presente regolamento non coprono né l'acquisto di armi o munizioni né le operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa. ***Tutte le attrezzature, i servizi o le tecnologie forniti a norma del presente regolamento sono soggetti a rigorosi controlli sui trasferimenti di cui alla posizione comune 944/2008/PESC del Consiglio, al regolamento sul duplice uso e a tutte le misure restrittive dell'UE in vigore. A norma del regolamento (UE) .../... [regolamento dell'UE sui prodotti utilizzati per la pena di morte e la tortura] il presente regolamento non è utilizzato per finanziare la fornitura di alcun tipo di attrezzatura che possa essere utilizzata per la tortura, il maltrattamento o altre violazioni dei diritti umani.***

Emendamento 133

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile, che esige il conseguimento di società stabili, pacifiche e inclusive, l'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento può essere impiegata nell'ambito di una riforma generale del settore della sicurezza o per potenziare le capacità degli operatori del settore militare nei paesi partner, nelle circostanze eccezionali di cui al paragrafo 4, per realizzare attività di sviluppo e di sicurezza per lo sviluppo.

Emendamento

2. Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile, che esige il conseguimento di società stabili, pacifiche e inclusive, l'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento può essere impiegata nell'ambito di una riforma generale del settore della sicurezza o per potenziare le capacità degli operatori del settore militare nei paesi partner, nelle circostanze eccezionali di cui al paragrafo 4, per realizzare attività di sviluppo e di sicurezza per lo sviluppo, ***in linea con l'obiettivo generale del conseguimento dello sviluppo sostenibile.***

Emendamento 134

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

(b) se esiste un consenso tra il paese partner interessato e l'Unione sul fatto che gli operatori del settore militare sono fondamentali per preservare, stabilire o ripristinare le condizioni essenziali per lo sviluppo sostenibile, anche nei momenti di crisi e in contesti e situazioni fragili o destabilizzati.

Emendamento

(b) se esiste un consenso tra il paese partner interessato e l'Unione sul fatto che gli operatori del settore militare sono fondamentali per preservare, stabilire o ripristinare le condizioni essenziali per lo sviluppo sostenibile ***e che tali operatori non sono coinvolti in violazioni dei diritti umani e non rappresentano una minaccia per il funzionamento delle istituzioni statali,*** anche nei momenti di crisi e in contesti e situazioni fragili o destabilizzati.

Emendamento 135

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Nell'elaborare e **attuare** le misure di cui al presente articolo, la Commissione ne promuove la titolarità (*ownership*) da parte del paese partner. Essa sviluppa altresì gli elementi e le buone pratiche necessari per garantire la sostenibilità nel medio e lungo periodo e promuove lo Stato di diritto e i principi del diritto internazionale.

Emendamento

6. Nell'elaborare e **applicare** le misure di cui al presente articolo, la Commissione ne promuove la titolarità (*ownership*) da parte del paese partner. Essa sviluppa altresì gli elementi e le buone pratiche necessari per garantire la sostenibilità **e la responsabilità** nel medio e lungo periodo e promuove lo Stato di diritto e i principi del diritto internazionale. **La Commissione garantisce che tali misure producano vantaggi diretti per la popolazione in termini di sicurezza umana, siano integrate in una più ampia politica di riforma del settore della sicurezza che comprenda forti elementi di controllo democratico e parlamentare e di responsabilità, anche in termini di una migliore fornitura di servizi di sicurezza, e si inseriscano in strategie per la pace e lo sviluppo a lungo termine concepite per affrontare le cause profonde del conflitto. La Commissione garantisce inoltre che le azioni intese a riformare le forze militari contribuiscano a rendere queste ultime più trasparenti, responsabili e rispettose dei diritti umani di coloro che rientrano nella loro giurisdizione. Per le misure volte a fornire attrezzature alle forze militari partner, la Commissione specifica il tipo di attrezzatura da fornire nel contesto di ciascuna misura. La Commissione applica le disposizioni di cui all'articolo 8 - paragrafo 8 ter (nuovo) per garantire che tali attrezzature siano utilizzate solo dai beneficiari previsti.**

Emendamento 136

**Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7**

Testo della Commissione

7. La Commissione **stabilisce adeguate procedure di valutazione dei rischi, monitoraggio e valutazione per le**

Emendamento

7. La Commissione **intraprende, nell'ambito della valutazione ai sensi dell'articolo 32, in particolare per quanto**

misure ai sensi *del presente* articolo.

riguarda una valutazione intermedia, valutazioni congiunte con gli Stati membri. I risultati orientano la concezione dei programmi e l'assegnazione delle risorse, nonché potenziano ulteriormente la coerenza e la complementarietà dell'azione esterna dell'Unione.

Emendamento 137

Proposta di regolamento Titolo II

Testo della Commissione

**ATTUAZIONE DEL PRESENTE
REGOLAMENTO**

Emendamento

**APPLICAZIONE DEL PRESENTE
REGOLAMENTO**

Emendamento 138

Proposta di regolamento Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 bis

Portata dei programmi geografici

- 1. La cooperazione dell'Unione nell'ambito del presente articolo si applica per azioni di natura locale, nazionale, regionale, transregionale e continentale.***
- 2. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, i programmi geografici sono elaborati sulla base dei seguenti settori di cooperazione:***
 - (a) buona governance, democrazia, Stato di diritto, diritti umani, libertà fondamentali e società civile;***
 - (b) eliminazione della povertà, lotta alle disuguaglianze e sviluppo umano;***
 - (c) migrazione e mobilità;***
 - (d) ambiente e cambiamenti climatici;***
 - (e) crescita economica inclusiva e***

sostenibile e occupazione dignitosa;

(f) sicurezza, stabilità e pace;

(g) partenariato.

3. Ulteriori dettagli dei settori di cooperazione di cui al paragrafo 2 sono riportati nell'allegato II.

(Nuovo articolo da inserire prima dell'articolo 10 che figura nel titolo II, capo I)

Emendamento 139

Proposta di regolamento Articolo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 ter

Portata dei programmi tematici

1. I programmi tematici interessano i seguenti settori di intervento:

(a) diritti umani, libertà fondamentali e democrazia:

– tutela e promozione dei diritti umani e dei difensori dei diritti umani nei paesi e nelle situazioni di emergenza in cui i diritti umani e le libertà fondamentali sono maggiormente a rischio, anche rispondendo alle urgenti esigenze di protezione dei difensori dei diritti umani in modo flessibile ed esaustivo;

– rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, contribuendo a creare società improntate alla partecipazione, alla non discriminazione, all'uguaglianza, alla giustizia sociale e alla responsabilità;

– consolidare e sostenere la democrazia, affrontare tutti gli aspetti della governance democratica, compreso il rafforzamento del pluralismo democratico, promuovere la partecipazione dei cittadini, anche sostenendo le organizzazioni di osservazione elettorale dei cittadini e le

loro reti regionali in tutto il mondo, creare un ambiente favorevole alla società civile e sostenere processi elettorali credibili, inclusivi e trasparenti durante l'intero ciclo elettorale, in particolare mediante le missioni di osservazione elettorale dell'UE.

– *promozione di un multilateralismo efficace e partenariati strategici, contribuendo a rafforzare le capacità dei quadri internazionali, regionali e nazionali e a conferire potere agli attori locali in termini di promozione e tutela dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto;*

– *promozione di nuove sinergie transregionali e creazione di reti tra le società civili locali e tra la società civile e altri organismi e meccanismi pertinenti per i diritti umani in modo da ottimizzare la condivisione delle migliori prassi in materia di diritti umani e democrazia e da creare dinamiche positive;*

(b) organizzazioni della società civile e autorità locali:

– *sostegno a una società civile inclusiva, partecipativa, responsabilizzata e indipendente nei paesi partner;*

– *promozione del dialogo con le organizzazioni della società civile e tra le stesse;*

– *sostegno al potenziamento delle capacità delle autorità locali e mobilitazione delle loro competenze per promuovere un approccio territoriale allo sviluppo;*

– *aumento della sensibilizzazione, della conoscenza e dell'impegno dei cittadini dell'Unione per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento;*

– *sostegno alla società civile affinché partecipi alle politiche pubbliche, alle iniziative di patrocinio e al dialogo con i governi e le istituzioni internazionali;*

– *sostegno alla società civile per sensibilizzare consumatori e cittadini, rendendoli consapevoli delle pratiche di produzione e consumo eque ed ecocompatibili, così da incoraggiarli ad adottare comportamenti più sostenibili;*

(c) stabilità e pace:

– *assistenza per la prevenzione dei conflitti, la costruzione della pace e la preparazione alle crisi;*

– *assistenza per affrontare le minacce mondiali e transregionali e le minacce emergenti;*

(d) sfide globali:

– *salute;*

– *istruzione;*

– *parità di genere,*

– *bambini e giovani;*

– *migrazione e sfollamenti forzati;*

– *lavoro dignitoso, protezione sociale e disuguaglianze;*

– *cultura;*

– *garanzia di un ambiente sano e lotta ai cambiamenti climatici;*

– *energia sostenibile;*

– *crescita sostenibile e inclusiva, creazione di posti di lavoro dignitosi e partecipazione del settore privato;*

– *alimentazione e nutrizione;*

– *promozione di società inclusive, buona governance economica e gestione trasparente delle finanze pubbliche;*

– *accesso all'acqua potabile e ai sistemi igienico-sanitari;*

(e) necessità e priorità della politica estera:

– *sostegno a strategie di cooperazione bilaterale, regionale e interregionale dell'Unione, promozione di dialoghi politici e sviluppo di approcci e risposte collettivi alle sfide di portata planetaria;*

– *sostegno alla politica commerciale dell'Unione;*

– *contributo all'attuazione della dimensione internazionale delle politiche interne dell'Unione, promozione della comprensione e ampliamento della visibilità dell'Unione e del suo ruolo sulla scena mondiale.*

2. *Ulteriori dettagli dei settori di cooperazione di cui al paragrafo 3 sono riportati nell'allegato III.*

(Nuovo articolo da inserire prima dell'articolo 10 che figura nel titolo II, capo I)

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) i documenti di programmazione garantiscono un quadro coerente per la cooperazione tra l'Unione e i paesi partner o le regioni interessate, che sia in linea con la finalità generale e l'ambito di applicazione, gli obiettivi e i principi indicati nel presente regolamento;

Emendamento

(a) i documenti di programmazione garantiscono un quadro coerente per la cooperazione tra l'Unione e i paesi partner o le regioni interessate, che sia in linea con la finalità generale e l'ambito di applicazione, gli obiettivi e i principi indicati nel presente regolamento ***e si basi su una strategia dell'Unione nei confronti di un paese o una regione partner o su strategie tematiche dell'Unione;***

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) se del caso, l'Unione ***consulta inoltre*** altri donatori e operatori, compresi i rappresentanti della società civile e le amministrazioni locali;

Emendamento

(c) se del caso, l'Unione ***incoraggia, sin da una fase iniziale e durante l'intero processo di programmazione, un dialogo regolare, multilaterale e inclusivo con*** altri donatori e operatori ***dell'Unione e di paesi terzi,*** compresi i rappresentanti della società civile e le amministrazioni locali, ***nonché le fondazioni private e politiche. Il***

Parlamento europeo è informato in merito all'esito di tali consultazioni.

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) i programmi tematici Diritti umani e Democrazia *e* società civile di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere a) e b), forniscono assistenza indipendentemente dal consenso dei governi e di altre autorità pubbliche dei paesi terzi interessati. **Questi** programmi tematici sostengono principalmente le organizzazioni della società civile.

Emendamento

(d) i programmi tematici Diritti umani e Democrazia, **Organizzazioni della società civile e autorità locali, e Stabilità e pace** di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere a), b) *e c)*, forniscono assistenza indipendentemente dal consenso dei governi e di altre autorità pubbliche dei paesi terzi interessati. **I** programmi tematici **Diritti umani e Democrazia, Organizzazioni della società civile e autorità locali** sostengono principalmente le organizzazioni della società civile, **compresi i difensori dei diritti umani e i giornalisti che subiscono pressioni.**

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione

Principi di programmazione **per i programmi geografici**

Emendamento

Principi di programmazione

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. La programmazione a norma del presente regolamento tiene nella debita considerazione i diritti umani, le libertà fondamentali, la buona governance e la democrazia nei paesi partner.

Emendamento 145

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 bis. La preparazione, l'applicazione e il riesame di tutti i documenti di programmazione a norma del presente articolo rispettano i principi di coerenza delle politiche per lo sviluppo e di efficacia degli aiuti.

Emendamento 146

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo -1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 ter. I programmi geografici e tematici sono complementari e coerenti tra loro e creano valore aggiunto.

Emendamento 147

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) fatto salvo il paragrafo 4, le azioni si basano, ***per quanto possibile***, su un dialogo tra l'Unione, gli Stati membri e i paesi partner interessati, comprese le amministrazioni nazionali e locali, con la partecipazione della società civile, dei parlamenti nazionali e locali e di altri soggetti interessati, al fine di rafforzare la titolarità del processo e di incoraggiare il sostegno alle strategie nazionali e regionali;

(a) fatto salvo il paragrafo 4, le azioni si basano su un dialogo ***inclusivo*** tra ***le istituzioni dell'Unione***, gli Stati membri e i paesi partner interessati, comprese le amministrazioni nazionali, locali ***e regionali***, con la partecipazione ***delle organizzazioni*** della società civile, dei parlamenti ***regionali***, nazionali e locali, ***delle comunità*** e di altri soggetti interessati, al fine di rafforzare la titolarità ***democratica*** del processo e di incoraggiare il sostegno alle strategie nazionali e regionali;

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) ove **opportuno**, il periodo di programmazione è sincronizzato con i cicli strategici dei paesi partner;

Emendamento

(b) ove **possibile**, il periodo di programmazione è sincronizzato con i cicli strategici dei paesi partner;

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. La programmazione dei programmi geografici fornisce un quadro di cooperazione specifico e su misura fondato su:

Emendamento

2. **Fatto salvo il paragrafo 1**, la programmazione dei programmi geografici fornisce un quadro di cooperazione specifico e su misura fondato su:

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) le esigenze dei partner, accertate sulla base di criteri specifici, tenendo conto della popolazione, della povertà, delle disuguaglianze, dello sviluppo umano, della vulnerabilità economica e ambientale e della resilienza dello Stato e della società;

Emendamento

(a) le esigenze dei partner, accertate sulla base di criteri specifici **e di un'analisi approfondita**, tenendo conto della popolazione, della povertà, delle disuguaglianze, dello sviluppo umano, **della situazione dei diritti umani, delle libertà fondamentali, della democrazia e della parità di genere**, della vulnerabilità economica e ambientale e della resilienza dello Stato e della società;

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) la capacità dei partner di **generare** risorse **finanziarie e di accedervi** e la rispettiva capacità di assorbimento;

Emendamento

(b) la capacità dei partner di **mobilitare e utilizzare efficacemente le risorse interne per sostenere priorità di sviluppo nazionali** e la rispettiva capacità di assorbimento;

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) gli impegni e **le prestazioni** dei partner, definiti secondo criteri come la riforma politica e lo sviluppo economico e sociale;

Emendamento

(c) gli impegni, **compresi quelli concordati con l'Unione, e gli sforzi** dei partner, definiti secondo criteri come la riforma politica, **i progressi in termini di Stato di diritto, buona governance, diritti umani, e lotta alla corruzione**, lo sviluppo economico e sociale, **la sostenibilità ambientale e l'uso efficace degli aiuti**;

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) la capacità e l'impegno dei partner di favorire **interessi e valori** condivisi e di sostenere obiettivi comuni e alleanze multilaterali, nonché la promozione delle priorità dell'Unione.

Emendamento

(e) la capacità e l'impegno dei partner di favorire **valori, principi e interessi fondamentali** condivisi e di sostenere obiettivi comuni e alleanze multilaterali, nonché la promozione delle priorità dell'Unione.

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La cooperazione con i paesi

Emendamento

4. La cooperazione con i paesi

industrializzati si concentra sulla promozione degli interessi dell'Unione e degli interessi reciproci.

industrializzati si concentra sulla promozione degli interessi dell'Unione e degli interessi reciproci, ***nonché degli interessi e dei valori fondamentali condivisi, degli obiettivi comuni e concordati e del multilateralismo. Tale cooperazione si basa, se del caso, su un dialogo tra l'Unione, ivi compreso il Parlamento europeo, e gli Stati membri, con la partecipazione della società civile.***

Emendamento 155

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. I documenti di programmazione per i ***programmi geografici devono basarsi sui risultati e tener conto, ove opportuno, dei traguardi e indicatori convenuti*** a livello internazionale, in particolare ***quelli stabiliti*** per gli obiettivi di sviluppo sostenibile, come pure ***dei*** quadri dei risultati per i singoli paesi, ***al fine di valutare e rendere noto il contributo dell'Unione ai risultati, a livello di realizzazioni, esiti e ripercussioni.***

Emendamento

5. I documenti di programmazione ***sono orientati ai risultati e comprendono, ove possibile, chiari obiettivi e indicatori per misurare i progressi e l'impatto dell'assistenza dell'Unione. Gli indicatori possono basarsi, ove opportuno, sulle norme convenute*** a livello internazionale, in particolare ***quelle stabilite*** per gli obiettivi di sviluppo sostenibile, come pure ***sui*** quadri dei risultati per i singoli paesi.

Emendamento 156

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Nell'elaborare i documenti di programmazione per i paesi e le regioni in situazioni di crisi, post-crisi, fragilità e vulnerabilità, si tiene debitamente conto delle necessità e delle circostanze speciali dei paesi o delle regioni interessati.

Emendamento

6. Nell'elaborare i documenti di programmazione per i paesi e le regioni in situazioni di crisi, post-crisi, fragilità e vulnerabilità, si tiene debitamente conto delle necessità e delle circostanze speciali dei paesi o delle regioni interessati, ***nonché delle vulnerabilità, dei rischi e delle capacità al fine di migliorare la resilienza. Occorre inoltre prestare attenzione alla prevenzione dei conflitti, al consolidamento dello Stato e della pace,***

alla riconciliazione e ricostruzione post conflitto, alla preparazione alle catastrofi nonché al ruolo delle donne e ai diritti dei minori in tali processi. Si applica un approccio basato sui diritti umani e incentrato sulle persone.

Quando un paese o una regione partner è direttamente coinvolto o colpito da una situazione di crisi, post-crisi o di fragilità, viene rivolta particolare attenzione al potenziamento del coordinamento tra tutti i soggetti interessati per favorire la transizione da una situazione di emergenza alla fase di sviluppo.

Quando un paese o una regione partner è direttamente coinvolto o colpito da una situazione di crisi, post-crisi o di fragilità, viene rivolta particolare attenzione al potenziamento del coordinamento tra tutti i soggetti interessati per favorire la ***prevenzione della violenza e la*** transizione da una situazione di emergenza alla fase di sviluppo.

Emendamento 157

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Il presente regolamento contribuisce alle azioni stabilite a norma del regolamento (UE) .../... (Erasmus). Sulla base del presente regolamento viene elaborato un documento unico di programmazione per un periodo di sette anni, comprendente fondi a titolo del regolamento (UE) .../... (IPA III). Il regolamento (UE) .../... .../... (Erasmus) si applica all'uso di questi fondi.

Emendamento

7. Il presente regolamento contribuisce ***con i programmi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento*** alle azioni stabilite a norma del regolamento (UE) .../... (Erasmus). ***Un importo indicativo di almeno 2 000 000 000 EUR a titolo dei programmi geografici dovrebbe essere destinato alle azioni per la mobilità, la cooperazione e il dialogo politico con le autorità, le istituzioni e le organizzazioni dei paesi partner.*** Sulla base del presente regolamento viene elaborato un documento unico di programmazione per un periodo di sette anni, comprendente fondi a titolo del regolamento (UE) .../... (IPA III). Il regolamento (UE) .../... .../... (Erasmus) si applica all'uso di questi fondi, ***garantendo al contempo la conformità al regolamento (UE) .../... (IPA III).***

Emendamento 158

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. *Il presente regolamento contribuisce alle azioni previste dal regolamento (UE) .../... (Europa creativa). Sulla base del presente regolamento viene elaborato un documento unico di programmazione per un periodo di sette anni, comprendente fondi a titolo del regolamento (UE) .../... (IPA III). Il regolamento (UE) .../... (Europa creativa) si applica all'uso di tali fondi.*

Emendamento 159

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34, al fine di integrare elementi non essenziali del presente regolamento istituendo quadri per ciascun programma specifico pluriennale nazionale e multinazionale. Tali disposizioni quadro:*

(a) *specificano i settori prioritari tra quelli definiti agli articoli 9 bis e 15 ter;*

(b) *definiscono gli obiettivi specifici dettagliati e misurabili di ciascun programma;*

(c) *fissano i risultati attesi con obiettivi misurabili e indicatori di performance chiari e specifici legati agli obiettivi;*

(d) *specificano l'assegnazione finanziaria indicativa, sia globale che per settore prioritario;*

(e) *stabiliscono le modalità di cooperazione, ivi compresi i contributi alla garanzia per le azioni esterne.*

Emendamento 160

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per i programmi geografici, l'attuazione del presente regolamento avviene attraverso i programmi indicativi pluriennali nazionali e multinazionali.

soppresso

Emendamento 161

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I programmi indicativi pluriennali precisano i settori individuati come prioritari per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, indicatori di performance chiari e specifici e le assegnazioni finanziarie indicative, complessive e per settore prioritario.

soppresso

Emendamento 162

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3. I programmi *indicativi* pluriennali si basano su:

3. I programmi pluriennali si basano su:

Emendamento 163

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(-a) una relazione contenente un'analisi in conformità dell'articolo 11,

paragrafo 2, delle necessità, delle capacità, degli impegni e della performance del paese o dei paesi partner interessati e dell'impatto potenziale dei finanziamenti dell'Unione, nonché uno o più dei seguenti elementi:

Emendamento 164

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) una strategia nazionale o regionale sotto forma di piano di sviluppo o documento analogo, accettato dalla Commissione quale base per il corrispondente programma *indicativo* pluriennale al momento dell'adozione dello stesso;

Emendamento

(a) una strategia nazionale o regionale sotto forma di piano di sviluppo o documento analogo, ***basato su una consultazione significativa della popolazione locale e della società civile*** e accettato dalla Commissione quale base per il corrispondente programma pluriennale al momento dell'adozione dello stesso;

Emendamento 165

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) un documento ***quadro*** che definisce la politica dell'Unione nei confronti del/dei partner interessato/i, comprendente un documento comune tra l'Unione e gli Stati membri;

Emendamento

(b) un documento che definisce la politica dell'Unione nei confronti del/dei partner interessato/i, comprendente un documento comune tra l'Unione e gli Stati membri;

Emendamento 166

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Al fine di aumentare l'impatto della cooperazione collettiva dell'Unione, ove possibile un documento di programmazione congiunta sostituisce i

Emendamento

4. Al fine di aumentare l'impatto della cooperazione collettiva dell'Unione, ove possibile un documento di programmazione congiunta sostituisce i

documenti di programmazione dell'Unione europea e degli Stati membri. Un documento di programmazione congiunta può sostituire il programma *indicativo* pluriennale dell'Unione se è conforme agli articoli 10 e 11, contiene gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo e stabilisce la ripartizione del lavoro tra Unione e Stati membri.

documenti di programmazione dell'Unione europea e degli Stati membri. Un documento di programmazione congiunta può sostituire il programma pluriennale dell'Unione se *è approvato in un atto adottato a norma dell'articolo 14 ed è* conforme agli articoli 10 e 11, contiene gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo e stabilisce la ripartizione del lavoro tra Unione e Stati membri.

Emendamento 167

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. I programmi pluriennali possono prevedere fondi, di importo non superiore al 5 % dell'importo totale, che non sono assegnati a un settore prioritario o a un paese partner o gruppo di paesi partner. Tali fondi sono impegnati a norma dell'articolo 21.

Emendamento 168

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34, al fine di integrare elementi non essenziali del presente regolamento istituendo quadri per ciascun programma specifico pluriennale tematico. Tali disposizioni quadro:

- (a) specificano i settori prioritari tra quelli definiti all'articolo 9 ter;***
- (b) definiscono gli obiettivi specifici dettagliati e misurabili di ciascun programma;***

(c) fissano i risultati attesi con obiettivi misurabili e indicatori di performance chiari e specifici legati agli obiettivi;

(d) specificano l'assegnazione finanziaria indicativa, sia globale che per settore prioritario;

(e) stabiliscono le modalità di cooperazione.

Emendamento 169

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per i programmi tematici, l'attuazione del presente regolamento avviene attraverso i programmi indicativi pluriennali.

soppresso

Emendamento 170

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I programmi indicativi pluriennali per i programmi tematici definiscono la strategia dell'Unione, le priorità individuate ai fini del finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, indicatori di performance chiari e specifici, la situazione internazionale e le attività dei principali partner per il settore interessato.

soppresso

Emendamento 171

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

I programmi indicativi pluriennali per i programmi tematici specificano l'assegnazione finanziaria indicativa, complessiva, per settore di cooperazione e per priorità. L'assegnazione finanziaria indicativa può essere indicata sotto forma di un intervallo di valori.

soppresso

Emendamento 172

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le disposizioni quadro di cui agli articoli 12 e 13 si basano su una relazione contenente un'analisi della situazione internazionale e delle attività dei principali partner per il settore interessato e che indica i risultati attesi dal programma.

Emendamento 173

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I programmi pluriennali possono prevedere fondi, di importo non superiore al 5 % dell'importo totale, che non sono assegnati a un settore prioritario o a un paese partner o gruppo di paesi partner. Tali fondi sono impegnati a norma dell'articolo 21.

Emendamento 174

Proposta di regolamento

Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione

Adozione e modifica dei programmi *indicativi* pluriennali

Emendamento

Adozione e modifica dei programmi pluriennali

Emendamento 175

**Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. **La** Commissione **adotta** i programmi *indicativi* pluriennali di cui agli articoli 12 e 13 mediante atti *di esecuzione*. Tali atti *di esecuzione* sono adottati secondo la procedura *d'esame* di cui all'articolo 35, **paragrafo 2**. La procedura si applica anche ai riesami di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, **che incidono in misura significativa sul contenuto del programma indicativo pluriennale**.

Emendamento

1. **Alla** Commissione **è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 al fine di integrare elementi non essenziali del presente regolamento istituendo quadri per** i programmi pluriennali di cui agli articoli 12 e 13 mediante atti *delegati*. Tali atti *delegati* sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 34. La procedura si applica anche ai riesami di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo.

Emendamento 176

**Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. In sede di adozione dei documenti di programmazione pluriennale congiunta di cui all'articolo 12, **la decisione della Commissione** si applica soltanto al contributo dell'Unione agli stessi documenti.

Emendamento

2. In sede di adozione dei documenti di programmazione pluriennale congiunta di cui all'articolo 12, **l'atto delegato** si applica soltanto al contributo dell'Unione agli stessi documenti.

Emendamento 177

**Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. I **programmi indicativi** pluriennali

Emendamento

3. I programmi geografici **e tematici**

per programmi geografici possono essere, se necessario, riesaminati ai fini di un'attuazione efficace, in particolare qualora vi siano modifiche sostanziali del quadro strategico di cui all'articolo 7, oppure a seguito di situazioni di crisi o post-crisi.

pluriennali **giungono a scadenza al più tardi il 30 giugno 2025. La Commissione adotta nuovi programmi pluriennali entro il 30 giugno 2025, sulla base dei risultati, delle risultanze e delle conclusioni della valutazione intermedia di cui all'articolo 32.**

Emendamento 178

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I programmi **indicativi** pluriennali **per programmi tematici** possono essere, se necessario, **riesaminati** ai fini di **un'attuazione** efficace, in particolare qualora vi siano modifiche sostanziali del quadro strategico di cui all'articolo 7.

Emendamento

4. I programmi pluriennali possono essere, se necessario, **modificati** ai fini di **un'applicazione** efficace, in particolare qualora vi siano modifiche sostanziali del quadro strategico di cui all'articolo 7. **I programmi pluriennali sono modificati nei casi in cui la mobilitazione della riserva per le sfide e le priorità emergenti richiede una modifica delle disposizioni quadro del programma in questione.**

Emendamento 179

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati, quali situazioni di crisi oppure minacce immediate per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, la Commissione può modificare i programmi **indicativi** pluriennali di cui agli articoli 12 e 13 **del presente regolamento** mediante atti **di esecuzione** adottati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 35, **paragrafo 4.**

Emendamento

5. Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati, quali situazioni di crisi oppure minacce immediate per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, la Commissione può modificare i programmi pluriennali di cui agli articoli 12 e 13 mediante atti **delegati** adottati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo **34 bis.**

Emendamento 180

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. L'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 3, viene utilizzato, *tra l'altro*, *per*:

Emendamento

1. L'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 3, viene utilizzato ***in casi debitamente giustificati, dando priorità ai paesi più bisognosi, e in piena complementarità e coerenza con gli atti adottati a norma del presente regolamento:***

Emendamento 181

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) assicurare una risposta appropriata dell'Unione in caso di *circostanze* impreviste;

Emendamento

(a) assicurare una risposta appropriata dell'Unione in caso di ***necessità*** impreviste ***non trattate dai programmi e dai documenti di programmazione;***

Emendamento 182

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) rispondere a nuove esigenze o sfide emergenti, come quelle ai confini dell'Unione o dei paesi limitrofi, legate a situazioni di crisi e post-crisi, o ***alla pressione migratoria;***

Emendamento

(b) rispondere a nuove esigenze o sfide emergenti, come quelle ai confini dell'Unione o dei paesi limitrofi ***o quelle dei paesi terzi,*** legate a situazioni di crisi, ***sia naturali che provocate dall'uomo,*** e post-crisi, o ***a fenomeni migratori, in particolare gli sfollamenti forzati;***

Emendamento 183

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) promuovere nuove iniziative o priorità **dell'Unione** o internazionali.

Emendamento

(c) promuovere nuove iniziative o priorità internazionali **o rispondervi**.

Emendamento 184

Proposta di regolamento Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15 bis

Sospensione dell'assistenza

1. Fatte salve le disposizioni in materia di sospensione degli aiuti previsti dagli accordi stipulati con i paesi e le regioni partner, nel caso in cui un paese partner persista a non osservare i principi di democrazia, Stato di diritto, buona governance, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, o le norme in materia di sicurezza nucleare, alla Commissione è conferito il potere, conformemente all'articolo 34, di adottare atti delegati che modificano l'allegato VII bis aggiungendo un paese partner all'elenco dei paesi partner per i quali l'assistenza dell'Unione è totalmente o parzialmente sospesa. Nell'eventualità di una sospensione parziale sono indicati i programmi cui si applica la sospensione.

2. Ove la Commissione ritenga che non sussistano più le ragioni che giustificano la sospensione dell'assistenza, le è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 34, al fine di modificare l'allegato VII bis per ripristinare l'assistenza dell'Unione.

3. Nei casi di sospensione parziale, l'assistenza dell'Unione è destinata principalmente a sostenere le organizzazioni della società civile e gli attori non statali per quanto riguarda le misure volte a promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali, nonché a

sostenere i processi di democratizzazione e di dialogo nei paesi partner.

4. La Commissione tiene debitamente conto delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo nel suo processo decisionale.

Emendamento 185

Proposta di regolamento Articolo 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15 ter

Obiettivi specifici per il vicinato

1. In conformità degli articoli 3 e 4, il sostegno dell'Unione nel vicinato a norma del presente regolamento ha quali obiettivi:

(a) rafforzare la cooperazione politica e la titolarità della politica europea di vicinato da parte dell'Unione e dei suoi paesi partner;

(b) sostenere l'attuazione degli accordi di associazione, o di altri accordi esistenti o futuri, delle agende di associazione e delle priorità del partenariato stabilite di comune accordo o di documenti equivalenti;

(c) rafforzare e consolidare la democrazia, la costruzione dello Stato, la buona governance, lo Stato di diritto e i diritti umani, nonché promuovere un modo più efficace di attuare le riforme concordate in modalità reciproche;

(d) stabilizzare il vicinato in termini politici, economici e di sicurezza;

(e) intensificare la cooperazione regionale, in particolare nel quadro del partenariato orientale, dell'Unione per il Mediterraneo e della collaborazione a livello di vicinato europeo, nonché la cooperazione transfrontaliera;

(f) promuovere la creazione di un

clima di fiducia, le relazioni di buon vicinato e altre misure che contribuiscono alla sicurezza in tutte le sue forme e alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti, compresi quelli che si protraggono da tempo, il sostegno alle popolazioni colpite e la ricostruzione, nonché al rispetto del multilateralismo e del diritto internazionale;

(g) promuovere un partenariato rafforzato tra le società dell'Unione e dei paesi partner, anche attraverso una maggiore mobilità e contatti interpersonali, in particolare in relazione alle attività culturali, educative, professionali e sportive;

(h) intensificare la cooperazione in materia di migrazione regolare e irregolare;

(i) conseguire una progressiva integrazione nel mercato interno dell'Unione e una più intensa cooperazione settoriale e transettoriale, anche attraverso il ravvicinamento legislativo e la convergenza normativa con gli standard dell'Unione e gli altri standard internazionali pertinenti e un migliore accesso ai mercati, anche attraverso zone di libero scambio globali e approfondite, il relativo sviluppo istituzionale e gli investimenti;

(j) sostenere lo sviluppo economico e sociale sostenibile, inclusivo e vantaggioso per tutti, favorendo la creazione di posti di lavoro e l'occupabilità, specialmente dei giovani;

(k) contribuire all'attuazione dell'accordo di Parigi, rafforzando la cooperazione in materia di sicurezza energetica e promuovendo le energie rinnovabili, l'energia sostenibile e gli obiettivi di efficienza energetica;

(l) incoraggiare l'attuazione di quadri tematici con i paesi vicini dei paesi partner del vicinato, in modo da affrontare sfide comuni quali le migrazioni, l'energia, la sicurezza e la

salute.

(Nuovo articolo da inserire prima dell'articolo 16 che figura nel titolo II, capo II)

Emendamento 186

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) l'impegno e i progressi nella realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme politiche, economiche e sociali;

Emendamento

(b) l'impegno e i progressi nella realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme politiche, economiche, **ambientali** e sociali;

Emendamento 187

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) l'impegno e i progressi nella costruzione di una democrazia radicata e sostenibile;

Emendamento

(c) l'impegno e i progressi nella costruzione di una democrazia radicata e sostenibile, **compresi la promozione dei diritti umani, la buona governance, il rispetto dello Stato di diritto e la lotta alla corruzione;**

Emendamento 188

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) un impegno a favore del multilateralismo;

Emendamento 189

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *Il sostegno dell'Unione ai paesi partner elencati all'allegato I si applica in conformità del principio di cofinanziamento di cui all'articolo 190 del regolamento finanziario.*

Emendamento 190

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. ***A titolo indicativo***, il 10% della dotazione finanziaria fissata all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), per integrare le assegnazioni finanziarie per paese di cui all'articolo 12 è destinato ai paesi partner elencati nell'allegato I al fine di ***attuare*** l'approccio basato sulle prestazioni. Le relative assegnazioni sono decise in base ai progressi compiuti sul fronte della democrazia, dei diritti umani, dello Stato di diritto, della cooperazione ***in materia di migrazioni***, della governance economica e delle riforme. I progressi compiuti dai paesi partner sono valutati annualmente.

1. ***Almeno*** il 10 % della dotazione finanziaria fissata all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), ***primo trattino***, per integrare le assegnazioni finanziarie per paese di cui all'articolo 12 è destinato ai paesi partner elencati nell'allegato I al fine di ***applicare*** l'approccio basato sulle prestazioni. Le relative assegnazioni sono decise in base ai progressi compiuti sul fronte della democrazia, dei diritti umani, dello Stato di diritto, ***della buona governance***, della cooperazione ***per una migrazione sicura, ordinata e regolare***, della governance economica e ***dell'attuazione*** delle riforme ***concordate***. I progressi compiuti dai paesi partner sono valutati annualmente, ***con l'attivo coinvolgimento della società civile, in particolare tramite le relazioni sui progressi compiuti dai paesi che indicano anche le tendenze rispetto agli anni precedenti***.

Emendamento 191

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. ***L'applicazione dell'approccio basato sulle prestazioni previsto dal***

presente regolamento è oggetto di periodici scambi di opinioni in sede di Parlamento europeo e di Consiglio.

Emendamento 192

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'approccio basato sulle prestazioni non si applica al sostegno alla società civile, ai contatti interpersonali, inclusa la collaborazione tra le autorità locali, al sostegno per migliorare la situazione dei diritti umani o alle misure di sostegno collegate alle crisi. In caso di grave o persistente deterioramento della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto, il sostegno a queste azioni **può essere** aumentato.

Emendamento

2. L'approccio basato sulle prestazioni non si applica al sostegno alla società civile, ai contatti interpersonali, inclusa la collaborazione tra le autorità locali, al sostegno per migliorare la situazione dei diritti umani o alle misure di sostegno collegate alle crisi. In caso di grave o persistente deterioramento della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto, il sostegno a queste azioni, **se del caso, è** aumentato.

Emendamento 193

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione e il SEAE riesaminano il sostegno basato sulle prestazioni in caso di grave o persistente deterioramento della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto.

Emendamento 194

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 34 al fine di integrare il presente regolamento istituendo il quadro metodologico

dell'approccio basato sulle prestazioni.

Emendamento 195

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 2, paragrafo 3, comprende la cooperazione alle frontiere terrestri limitrofe, la cooperazione transnazionale su territori transnazionali più estesi, la cooperazione marittima nei bacini marittimi e la cooperazione interregionale.

Emendamento

1. La cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 2, paragrafo 3, comprende la cooperazione alle frontiere terrestri *e marittime* limitrofe, la cooperazione transnazionale su territori transnazionali più estesi, la cooperazione marittima nei bacini marittimi e la cooperazione interregionale. ***La cooperazione transfrontaliera mira a essere coerente con gli obiettivi delle strategie macroregionali esistenti e future e dei processi di integrazione regionale.***

Emendamento 196

Proposta di regolamento

Titolo II – capo III – titolo

Testo della Commissione

Piani d'azione, misure e modalità di attuazione

Emendamento

Esecuzione

Emendamento 197

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione adotta piani d'azione o misure annuali o pluriennali. Le misure possono assumere la forma di misure individuali, misure speciali, misure di sostegno o misure di assistenza straordinaria. I piani d'azione e le misure precisano per ciascuna azione gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, le principali

Emendamento

1. La Commissione adotta piani d'azione o misure annuali o pluriennali. Le misure possono assumere la forma di misure individuali, misure speciali, misure di sostegno o misure di assistenza straordinaria. I piani d'azione e le misure precisano per ciascuna azione gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, le principali

attività, le modalità di **attuazione**, il bilancio e le eventuali spese di sostegno connesse.

attività, le modalità di **applicazione**, il bilancio e le eventuali spese di sostegno connesse.

Emendamento 198

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

In caso di esigenze o situazioni impreviste, e qualora il finanziamento non sia possibile mediante fonti più appropriate, **la** Commissione **può** adottare misure speciali non **previste nei** documenti di programmazione.

Emendamento

In caso di esigenze o situazioni impreviste, e qualora il finanziamento non sia possibile mediante fonti più appropriate, **alla** Commissione **è conferito il potere di** adottare **atti delegati conformemente all'articolo 34 che stabiliscono** misure speciali non **basate sui** documenti di programmazione.

Emendamento 199

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I piani d'azione annuali o pluriennali e le misure individuali possono essere utilizzati per **attuare** le azioni di risposta rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 4, **lettere b) e c)**.

Emendamento

3. I piani d'azione annuali o pluriennali e le misure individuali possono essere utilizzati per **eseguire** le azioni di risposta rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 4, **lettera b)**.

Emendamento 200

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Una misura di assistenza straordinaria può avere una durata massima di 18 mesi e può essere prorogata di un ulteriore periodo fino a sei mesi per due volte, fino a una durata totale massima di 30 mesi, nel caso di ostacoli obiettivi e imprevisti alla sua esecuzione, purché ciò non

Emendamento

soppresso

comporti un aumento del costo della misura.

Emendamento 201

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione

Nel caso di crisi e conflitti prolungati, la Commissione può adottare una seconda misura di assistenza straordinaria, la cui durata non può superare 18 mesi. In casi debitamente giustificati possono essere adottate ulteriori misure, se la continuità dell'azione dell'Unione è indispensabile e non può essere assicurata con altri mezzi.

Emendamento

soppresso

Emendamento 202

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

4 bis. Le misure adottate a norma dell'articolo 19, paragrafi 3 e 4, possono avere una durata massima di 18 mesi, che può essere prorogata due volte per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi per una durata totale massima pari a 30 mesi, nel caso di ostacoli obiettivi e imprevisi all'esecuzione, purché ciò non comporti un aumento dell'importo finanziario relativo alla misura.

Nel caso di crisi e conflitti prolungati, la Commissione può adottare una seconda misura di assistenza straordinaria, la cui durata massima ammonta a 18 mesi. In casi debitamente giustificati è possibile adottare ulteriori misure se la continuità dell'azione dell'Unione a norma del presente paragrafo è indispensabile e non può essere garantita con altri mezzi.

Emendamento

Emendamento 203

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il finanziamento dell'Unione può coprire le spese di sostegno per **l'attuazione** dello strumento e la realizzazione dei suoi obiettivi, comprese le spese di sostegno amministrativo connesso alle attività di preparazione, follow-up, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie ai fini di tale **attuazione**, nonché le spese sostenute dalla sede centrale e dalle delegazioni dell'Unione per il sostegno amministrativo richiesto dal programma e per gestire le operazioni finanziate nell'ambito del presente regolamento, comprese le azioni di informazione e comunicazione e i sistemi informatici istituzionali.

Emendamento

1. Il finanziamento dell'Unione può coprire le spese di sostegno per **l'esecuzione** dello strumento e la realizzazione dei suoi obiettivi, comprese le spese di sostegno amministrativo connesso alle attività di preparazione, follow-up, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie ai fini di tale **esecuzione**, nonché le spese sostenute dalla sede centrale e dalle delegazioni dell'Unione per il sostegno amministrativo richiesto dal programma e per gestire le operazioni finanziate nell'ambito del presente regolamento, comprese le azioni di informazione e comunicazione e i sistemi informatici istituzionali.

Emendamento 204

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I piani d'adozione e le misure sono adottati tramite **atti di esecuzione** conformemente **alla procedura di esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2.**

Emendamento

1. I piani d'adozione e le misure sono adottati tramite **decisione della Commissione** conformemente **al regolamento finanziario.**

Emendamento 205

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **La procedura di cui al paragrafo 1 non è richiesta per:**

(a) **i piani d'azione, le misure individuali e le misure di sostegno per i quali il finanziamento dell'Unione non è**

Emendamento

soppresso

superiore a 10 milioni di EUR;

(b) le misure speciali, nonché i piani d'azione e le misure adottati al fine di attuare azioni di risposta rapida, per i quali il finanziamento dell'Unione non è superiore a 20 milioni di EUR;

(c) le modifiche tecniche, purché tali modifiche non incidano sostanzialmente sugli obiettivi del piano d'azione o della misura in questione, ad esempio:

i) il cambiamento del metodo di attuazione;

ii) le riassegnazioni di fondi tra le azioni contemplate da un piano d'azione;

iii) gli aumenti o le riduzioni del bilancio dei piani d'azione e delle misure che non superino il 20% del bilancio iniziale e non eccedano 10 milioni di EUR.

In caso di piani d'azione e misure pluriennali, le soglie di cui al paragrafo 2), lettere a), b) e c), punto iii), si applicano su base annuale.

I piani d'azione e le misure, salvo le misure di assistenza straordinaria, e le modifiche tecniche adottati ai sensi del presente paragrafo sono comunicati al Parlamento europeo e agli Stati membri attraverso il comitato competente di cui all'articolo 35 entro un mese dalla loro adozione.

Emendamento 206

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Prima di adottare o prorogare misure di assistenza straordinaria non superiori a 20 milioni di EUR, la Commissione informa il Consiglio della natura, degli obiettivi e degli importi finanziari previsti delle medesime. La Commissione informa il Consiglio prima di apportare modifiche

Emendamento

Ai fini della coerenza dell'azione esterna dell'Unione, sia nella programmazione che nella successiva **applicazione** di tali misure, la Commissione tiene conto dell'orientamento politico del Consiglio e del **Parlamento europeo** al riguardo.

sostanziali alle misure di assistenza straordinaria già adottate. Ai fini della coerenza dell'azione esterna dell'Unione, sia nella programmazione che nella successiva **attuazione** di tali misure, la Commissione tiene conto dell'orientamento politico del Consiglio al riguardo.

Emendamento 207

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

La Commissione informa **debitamente e tempestivamente** il Parlamento europeo in merito alla programmazione **e all'attuazione** delle misure **di assistenza straordinaria** ai sensi del presente articolo, anche per quanto concerne gli importi finanziari previsti, e informa il Parlamento europeo anche di modifiche o proroghe sostanziali di detta assistenza.

Emendamento

La Commissione informa **immediatamente** il Parlamento europeo in merito alla programmazione delle misure ai sensi del presente articolo, anche per quanto concerne gli importi finanziari previsti, e informa il Parlamento europeo anche di modifiche o proroghe sostanziali di detta assistenza. **Quanto prima possibile, a seguito dell'adozione o della sostanziale modifica di una misura, e in ogni caso entro un mese da tale adozione o modifica, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio e fornisce una presentazione generale della natura e della motivazione della misura adottata, della sua durata, del suo bilancio e del relativo contesto, compresa la complementarità di tale misura rispetto ad altri aiuti dell'Unione, sia in corso che programmati. Per le misure di assistenza straordinaria, la Commissione indica inoltre se, in che misura e in che modo garantirà la continuità della politica attuata per mezzo dell'assistenza straordinaria mediante l'assistenza a medio e a lungo termine a norma del presente regolamento.**

Emendamento 208

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *Prima di adottare piani d'azione e misure che non si basano sui documenti di programmazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 19, paragrafi 3 e 4, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 34 al fine di integrare il presente regolamento definendo gli obiettivi specifici da perseguire, i risultati attesi, gli strumenti da utilizzare, le attività principali e le dotazioni finanziarie indicative di tali piani d'azione e misure.*

Emendamento 209

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. *Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati, quali situazioni di crisi, incluse le catastrofi naturali o provocate dall'uomo, oppure minacce immediate per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, la Commissione può adottare piani d'azione e misure, o modifiche di piani d'azione e misure vigenti, come atti di esecuzione immediatamente applicabili, conformemente alla procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 4.*

soppresso

Emendamento 210

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Per le singole azioni è effettuata, conformemente ai vigenti atti legislativi dell'Unione, comprese la direttiva

Per le singole azioni è effettuata, conformemente ai vigenti atti legislativi dell'Unione, comprese la direttiva

2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸² e la direttiva 85/337/CEE del Consiglio⁸³, un'idonea analisi **ambientale**, anche in riferimento all'incidenza sui cambiamenti climatici e sulla biodiversità, comprendente nei casi pertinenti una valutazione dell'impatto ambientale per le azioni sensibili dal punto di vista ambientale, in particolare le grandi nuove infrastrutture.

⁸² Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione) (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

⁸³ Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40).

2011/92/UE⁸² del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 85/337/CEE⁸³ del Consiglio, un'idonea analisi **in materia di diritti umani e aspetti sociali e ambientali**, anche in riferimento all'incidenza sui cambiamenti climatici e sulla biodiversità, comprendente nei casi pertinenti una valutazione dell'impatto ambientale per le azioni sensibili dal punto di vista ambientale, in particolare le grandi nuove infrastrutture.

⁸² Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione) (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

⁸³ Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40).

Emendamento 211

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Sono inoltre effettuate valutazioni ex ante dell'impatto in materia di diritti umani e questioni di genere, sociali e occupazionali, nonché l'analisi dei conflitti e la valutazione dei rischi.

Emendamento 212

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Ove pertinente, nell'ambito **dell'attuazione** dei programmi settoriali sono utilizzate le

Ove pertinente, nell'ambito **dell'esecuzione** dei programmi settoriali sono utilizzate le

valutazioni **ambientali** strategiche. Sono garantiti la partecipazione dei soggetti interessati **alle** valutazioni **ambientali** e l'accesso pubblico ai risultati di tali valutazioni.

valutazioni strategiche **che vertono sui diritti umani e sugli aspetti sociali e ambientali**. Sono garantiti la partecipazione dei soggetti interessati **a dette** valutazioni e l'accesso pubblico ai risultati di tali valutazioni.

Emendamento 213

Proposta di regolamento Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 21 bis

Programmi di assistenza del Parlamento europeo

La Commissione avvia un dialogo con il Parlamento europeo e tiene conto delle opinioni di detta istituzione relativamente agli ambiti in cui essa gestisce i propri programmi di assistenza, come il rafforzamento delle capacità e l'osservazione elettorale.

Emendamento 214

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) contributi alle spese necessarie per istituire e gestire un partenariato pubblico-privato;

(c) contributi alle spese necessarie per istituire e gestire un partenariato pubblico-privato, **compreso il sostegno a una vasta partecipazione mediante l'istituzione di un organo appartenente a un'organizzazione terza e indipendente della società civile allo scopo di valutare e monitorare l'avvio di partenariati pubblico-privato;**

Emendamento 215

Proposta di regolamento Articolo 23 – titolo

Testo della Commissione

Forme di finanziamento *dell'UE* e modalità di *attuazione*

Emendamento

Forme di finanziamento *dell'Unione* e modalità di *applicazione*

Emendamento 216

**Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Nel collaborare con i soggetti interessati dei paesi partner, la Commissione tiene conto delle loro specificità, compresi il contesto e le esigenze, al momento di definire le modalità di finanziamento, il tipo di contributo, le modalità di concessione e le disposizioni amministrative per la gestione delle sovvenzioni, allo scopo di raggiungere e rispondere al meglio al maggior numero di tali soggetti. Sono incoraggiate modalità specifiche in conformità del regolamento finanziario, quali accordi di partenariato, autorizzazioni di sostegno finanziario a terzi, concessione diretta, inviti a presentare proposte secondo condizioni di ammissibilità limitate, o somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso, nonché finanziamenti non collegati ai costi, come previsto all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Emendamento

2. Nel collaborare con i soggetti interessati dei paesi partner, la Commissione tiene conto delle loro specificità, compresi il contesto e le esigenze, al momento di definire le modalità di finanziamento, il tipo di contributo, le modalità di concessione e le disposizioni amministrative per la gestione delle sovvenzioni, allo scopo di raggiungere e rispondere al meglio al maggior numero di tali soggetti. ***Tale valutazione tiene conto delle condizioni per una partecipazione e un coinvolgimento significativi di tutte le parti interessate, in particolare la società civile locale.*** Sono incoraggiate modalità specifiche in conformità del regolamento finanziario, quali accordi di partenariato, autorizzazioni di sostegno finanziario a terzi, concessione diretta, inviti a presentare proposte secondo condizioni di ammissibilità limitate, o somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso, nonché finanziamenti non collegati ai costi, come previsto all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. ***Le diverse modalità indicate garantiscono la trasparenza, la tracciabilità e l'innovazione. Viene incoraggiata la cooperazione tra ONG locali e internazionali per rafforzare le capacità della società civile locale al fine di conseguirne la piena partecipazione ai programmi di sviluppo.***

Emendamento 217

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) sovvenzioni di valore modesto a difensori dei diritti umani per finanziare azioni di protezione d'urgenza, eventualmente senza necessità di cofinanziamento;

Emendamento

(a) sovvenzioni di valore modesto a difensori dei diritti umani **e a meccanismi di tutela dei difensori dei diritti umani a rischio** per finanziare azioni di protezione d'urgenza, eventualmente senza necessità di cofinanziamento, **nonché a mediatori e altri attori della società civile coinvolti in dialoghi legati a situazioni di crisi e conflitti armati, nella risoluzione dei conflitti, nella riconciliazione e nella costruzione della pace;**

Emendamento 218

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) sovvenzioni, eventualmente senza necessità di cofinanziamento, per finanziare azioni nelle condizioni più difficili, ove la pubblicazione di un invito a presentare proposte è inopportuna, anche in situazioni in cui vi è una grave mancanza di libertà fondamentali, la sicurezza delle persone è particolarmente a rischio, o le organizzazioni e i difensori dei diritti umani operano nelle situazioni più difficili. Tali sovvenzioni non superano l'importo di 1 000 000 EUR e hanno una durata massima di 18 mesi, che può essere prorogata di ulteriori 12 mesi in caso di ostacoli oggettivi e imprevisti **all'attuazione;**

Emendamento

(b) sovvenzioni, eventualmente senza necessità di cofinanziamento, per finanziare azioni nelle condizioni più difficili, ove la pubblicazione di un invito a presentare proposte è inopportuna, anche in situazioni in cui vi è una grave mancanza di libertà fondamentali, **minacce alle istituzioni democratiche, un'escalation della crisi o un conflitto armato in cui** la sicurezza delle persone è particolarmente a rischio, o le organizzazioni e i difensori dei diritti umani, **i mediatori e gli altri attori della società civile coinvolti in dialoghi legati alle crisi e ai conflitti armati, nella riconciliazione e nella costruzione della pace** operano nelle situazioni più difficili. Tali sovvenzioni non superano l'importo di 1 000 000 EUR e hanno una durata massima di 18 mesi, che può essere prorogata di ulteriori 12 mesi in caso di ostacoli oggettivi e imprevisti **all'applicazione;**

Emendamento 219

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) sovvenzioni a favore dell'Ufficio dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, nonché del Global Campus, il Centro inter-universitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione, che organizza il master europeo in diritti umani e democratizzazione e **il programma di borse di studio UE-ONU**, e della sua rete associata di università che rilasciano diplomi post universitari in materia di diritti umani, comprese le borse di studio per studenti e difensori dei diritti umani di paesi terzi.

Emendamento

(c) sovvenzioni a favore dell'Ufficio dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, nonché del Global Campus, il Centro inter-universitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione, che organizza il master europeo in diritti umani e democratizzazione, e della sua rete associata di università che rilasciano diplomi post universitari in materia di diritti umani, comprese le borse di studio per studenti, **ricercatori, insegnanti** e difensori dei diritti umani di paesi terzi.

Emendamento 220

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) progetti di dimensioni ridotte come descritti all'articolo 23 bis (nuovo).

Emendamento 221

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Il sostegno al bilancio di cui al paragrafo 1, lettera c), anche tramite contratti intesi a valutare l'andamento delle riforme settoriali, si fonda sulla titolarità nazionale, la responsabilità reciproca e l'impegno comune a favore dei valori universali, della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto, e mira a rafforzare i partenariati tra l'Unione e i paesi partner. Comprende il rafforzamento del dialogo politico, lo

Emendamento

Il sostegno al bilancio di cui al paragrafo 1, lettera c), anche tramite contratti intesi a valutare l'andamento delle riforme settoriali, si fonda sulla titolarità nazionale, la responsabilità reciproca e l'impegno comune a favore dei valori universali, della democrazia, dei diritti umani, **della parità di genere, dell'inclusione sociale, dello sviluppo umano** e dello Stato di diritto, e mira a rafforzare i partenariati tra l'Unione

sviluppo delle capacità e la promozione del buon governo e integra l'impegno dei partner a riscuotere di più e spendere meglio al fine di **sostenere una crescita economica inclusiva e sostenibile**, la creazione di posti di lavoro e l'eliminazione della povertà.

e i paesi partner. **Esso** comprende il rafforzamento del dialogo politico, lo sviluppo delle capacità e la promozione del buon governo e integra l'impegno dei partner a riscuotere di più e spendere meglio al fine di **favorire uno sviluppo socioeconomico sostenibile e inclusivo a beneficio di tutti**, la creazione di posti di lavoro **dignitosi, con particolare attenzione ai giovani, la riduzione delle disuguaglianze** e l'eliminazione della povertà, **tenendo in debita considerazione le economie locali e i diritti ambientali e sociali**.

Emendamento 222

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Ogni decisione di concedere un sostegno al bilancio si basa su politiche di sostegno al bilancio approvate dall'Unione, su una chiara serie di criteri di ammissibilità e su un'attenta valutazione dei rischi e dei benefici.

Emendamento

Ogni decisione di concedere un sostegno al bilancio si basa su politiche di sostegno al bilancio approvate dall'Unione, su una chiara serie di criteri di ammissibilità e su un'attenta valutazione dei rischi e dei benefici. **Uno dei principali fattori determinanti ai fini di tale decisione è la valutazione dell'impegno, dei risultati e dei progressi dei paesi partner relativamente alla democrazia, ai diritti umani e allo Stato di diritto.**

Emendamento 223

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Nel fornire sostegno al bilancio conformemente all'articolo 236 del regolamento finanziario, la Commissione ne definisce chiaramente e controlla i criteri della condizionalità, tra cui i progressi compiuti nell'attuazione delle riforme e la trasparenza, e sostiene lo

Emendamento

Nel fornire sostegno al bilancio conformemente all'articolo 236 del regolamento finanziario, la Commissione ne definisce chiaramente e controlla i criteri della condizionalità, tra cui i progressi compiuti nell'attuazione delle riforme e la trasparenza, e sostiene lo

sviluppo del controllo parlamentare, le capacità di audit nazionali, la maggiore trasparenza e il più ampio accesso del pubblico alle informazioni.

sviluppo del controllo parlamentare, le capacità di audit nazionali, la ***partecipazione delle organizzazioni della società civile al monitoraggio e la*** maggiore trasparenza e il più ampio accesso del pubblico alle informazioni ***nonché lo sviluppo di solidi sistemi di appalti pubblici che sostengano lo sviluppo economico locale e le imprese locali.***

Emendamento 224

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Tali strumenti finanziari possono essere raggruppati in meccanismi a scopo di ***attuazione*** e rendicontazione.

Emendamento

7. Tali strumenti finanziari possono essere raggruppati in meccanismi a scopo di ***applicazione*** e rendicontazione.

Emendamento 225

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. La Commissione e il SEAE non partecipano a operazioni nuove o rinnovate con entità costituite o stabilite in giurisdizioni definite non cooperative nell'ambito della pertinente politica dell'Unione o che sono identificate come paesi terzi ad alto rischio a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio o che non rispettano effettivamente le norme fiscali sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni convenute a livello internazionale e di Unione.

Emendamento 226

Proposta di regolamento

Articolo 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 23 bis

Fondi per progetti di dimensioni ridotte

- 1. I finanziamenti a norma del presente regolamento possono essere destinati a fondi per progetti di dimensioni ridotte, con l'obiettivo di selezionare ed attuare progetti di volume finanziario contenuto.*
- 2. I beneficiari dei fondi per progetti di dimensioni ridotte sono organizzazioni della società civile.*
- 3. I destinatari finali di un fondo per progetti di dimensioni ridotte ricevono sostegno a norma del presente regolamento, tramite il beneficiario, e realizzano i piccoli progetti nel quadro di detto fondo ("progetto di dimensioni ridotte").*
- 4. Qualora il contributo pubblico a un progetto di dimensioni ridotte non superi 50 000 EUR, esso assume la forma di costi unitari o somme forfettarie o include tassi fissi.*

Emendamento 227

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) i paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, in caso di contratti **attuati** in un paese meno sviluppato o in un paese povero fortemente indebitato inserito nell'elenco dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo.

(f) i paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, in caso di contratti **applicati** in un paese meno sviluppato o in un paese povero fortemente indebitato inserito nell'elenco dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo.

Emendamento 228

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Per le azioni cofinanziate congiuntamente da un'entità, o **attuare** in gestione diretta o indiretta con le entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti da ii) a viii), del regolamento finanziario, si applicano altresì le norme di ammissibilità di tali entità.

Emendamento

5. Per le azioni cofinanziate congiuntamente da un'entità, o **applicare** in gestione diretta o indiretta con le entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti da ii) a viii), del regolamento finanziario, si applicano altresì le norme di ammissibilità di tali entità.

Emendamento 229

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. L'ammissibilità di cui al presente articolo può essere limitata rispetto alla cittadinanza, all'ubicazione geografica o alla natura dei richiedenti, ove tali limitazioni siano richieste dal carattere e dagli obiettivi specifici dell'azione e nella misura necessaria per la sua efficace **attuazione**.

Emendamento

9. L'ammissibilità di cui al presente articolo può essere limitata rispetto alla cittadinanza, all'ubicazione geografica o alla natura dei richiedenti, ove tali limitazioni siano richieste dal carattere e dagli obiettivi specifici dell'azione e nella misura necessaria per la sua efficace **applicazione. Le limitazioni basate sulla cittadinanza non si applicano alle organizzazioni internazionali.**

Emendamento 230

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 11

Testo della Commissione

11. Per promuovere le capacità, i mercati e gli acquisti locali, è data la precedenza agli appaltatori locali e regionali laddove il regolamento finanziario preveda l'aggiudicazione in base a una sola offerta. In tutti gli altri casi è promossa la partecipazione di appaltatori locali e regionali ai sensi delle pertinenti

Emendamento

11. Per promuovere le capacità, i mercati e gli acquisti locali, è data la precedenza agli appaltatori locali e regionali, **prestando attenzione alle rispettive attività comprovate nell'ambito della sostenibilità ambientale o del commercio equo**, laddove il regolamento finanziario preveda l'aggiudicazione in

disposizioni di tale regolamento.

base a una sola offerta. In tutti gli altri casi è promossa la partecipazione di appaltatori locali e regionali ai sensi delle pertinenti disposizioni di tale regolamento. ***In tutti i casi si applicano i criteri di sostenibilità e dovuta diligenza.***

Emendamento 231

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

12 bis. Lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale non sostiene azioni che, secondo l'analisi ambientale di cui all'articolo 21, nuocciano all'ambiente o al clima. Le dotazioni sono pienamente compatibili con l'accordo di Parigi e, nel complesso, i finanziamenti europei destinati all'azione esterna contribuiscono al conseguimento degli obiettivi a lungo termine di detto accordo. In particolare, lo strumento non sostiene:

(a) azioni incompatibili con i contributi stabiliti a livello nazionale dai paesi beneficiari nel quadro dell'accordo di Parigi;

(b) investimenti nelle attività a monte, intermedie e a valle nel settore dei combustibili fossili.

Emendamento 232

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione ***informa il*** Parlamento europeo e ***il*** Consiglio ***in merito*** agli stanziamenti ***di impegno riportati***, in linea con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento finanziario.

La Commissione ***trasmette al*** Parlamento europeo e ***al*** Consiglio ***informazioni relative*** agli stanziamenti ***automaticamente riportati, compresi i relativi importi***, in linea con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento finanziario.

Emendamento 233

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

La dotazione finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), **finanzia** il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) e la garanzia per le azioni esterne.

Emendamento

Il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) e la garanzia per le azioni esterne **sono finanziati dalle dotazioni finanziarie per i programmi geografici** di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), **garantendo al contempo che tale finanziamento non leda altre azioni sostenute dai programmi geografici.**

Emendamento 234

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Lo scopo dell'EFSD+, in quanto pacchetto finanziario integrato, in grado di fornire capacità finanziaria **secondo le modalità di attuazione** di cui all'articolo 23, paragrafo 1, **lettere a), e), f) e g)**, è sostenere gli investimenti e aumentare l'accesso ai finanziamenti in modo da promuovere lo sviluppo economico e sociale sostenibile e inclusivo e favorire la resilienza socioeconomica dei paesi partner, con un'attenzione particolare per l'eliminazione della povertà, la crescita sostenibile e inclusiva, la creazione di posti di lavoro dignitosi, le opportunità economiche, le competenze e lo spirito imprenditoriale, i settori socioeconomici, le microimprese, le piccole e medie imprese, nonché affrontare le cause socio-economiche profonde dell'immigrazione irregolare, conformemente ai relativi documenti di programmazione indicativa. Particolare attenzione è riservata ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, ai paesi meno sviluppati e ai paesi poveri

Emendamento

Lo scopo dell'EFSD+, in quanto pacchetto finanziario integrato, in grado di fornire capacità finanziaria **sotto forma di sovvenzioni, garanzie e altri strumenti finanziari** di cui all'articolo 23, paragrafo 1, è sostenere gli investimenti e aumentare l'accesso ai finanziamenti, **massimizzando nel contempo l'addizionalità, realizzando prodotti innovativi e catalizzando finanziamenti dal settore privato**, in modo da promuovere lo sviluppo economico, **ambientale** e sociale sostenibile e inclusivo, **l'industrializzazione e un contesto di investimento solido, al fine di favorire la resilienza socioeconomica e ambientale** dei paesi partner, con un'attenzione particolare per l'eliminazione della povertà, la crescita sostenibile e inclusiva, **l'adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione, la protezione e la gestione ambientale**, la creazione di posti di lavoro dignitosi **in conformità con i pertinenti standard dell'OIL, in particolare per i gruppi vulnerabili, fra cui le donne e i giovani**, le

fortemente indebitati.

opportunità economiche, le competenze e lo spirito imprenditoriale, i settori socioeconomici, **con particolare attenzione alle imprese e alle cooperative sociali in considerazione del loro potenziale di riduzione della povertà e delle disuguaglianze e a favore dei diritti umani e dei mezzi di sussistenza, sostenere** le microimprese e le piccole e medie imprese, nonché affrontare le cause socio-economiche profonde dell'immigrazione irregolare **e degli sfollamenti forzati e contribuire al reintegro sostenibile dei migranti che fanno ritorno nei paesi di origine,** conformemente ai relativi documenti di programmazione indicativa. **Il 45 % dei finanziamenti è destinato a investimenti che contribuiscono agli obiettivi in materia di clima, gestione e protezione dell'ambiente, biodiversità e lotta alla desertificazione, dedicando il 30 % della dotazione finanziaria globale all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla mitigazione degli stessi.** Particolare attenzione è riservata ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, ai paesi meno sviluppati e ai paesi poveri fortemente indebitati, **unitamente a un sostegno supplementare per il rafforzamento delle capacità istituzionali, la governance economica e l'assistenza tecnica. La garanzia per le azioni esterne è utilizzata in aggiunta agli investimenti del governo nei servizi pubblici essenziali, che rimangono una responsabilità governativa.**

Emendamento 235

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nell'ambito della garanzia per le azioni esterne l'Unione può garantire operazioni firmate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, per un importo

Emendamento

3. Nell'ambito della garanzia per le azioni esterne l'Unione può garantire operazioni firmate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, per un importo

massimo di 60 000 000 000 EUR.

massimo di 60 000 000 000 EUR.

L'importo massimo viene rivisto nel contesto della relazione di valutazione intermedia a norma dell'articolo 32.

Emendamento 236

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

4. Il tasso di copertura va dal 9% al 50%, a seconda del tipo di operazione.

Emendamento

4. Il tasso di copertura va dal 9% al 50%, a seconda del tipo di operazione. ***Un importo massimo di 10 miliardi di EUR è assegnato dal bilancio dell'Unione mediante una specifica linea di bilancio nel quadro della procedura annuale di bilancio o mediante uno storno di bilancio. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 per modificare tale importo massimo, laddove necessario.***

Emendamento 237

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione

I tassi di copertura sono riesaminati ogni ***tre*** anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 40. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 per integrare o modificare tali tassi.

Emendamento

I tassi di copertura sono riesaminati ogni ***due*** anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 40. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 per integrare o modificare tali tassi ***e gli importi finanziari interessati.***

Emendamento 238

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'EFSD+ e la garanzia per le azioni esterne possono sostenere operazioni di finanziamento e investimento nei paesi partner delle zone geografiche di cui all'articolo 4, paragrafo 2. La dotazione del fondo di garanzia per le azioni esterne è finanziata dal bilancio dei programmi geografici istituiti dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e viene trasferita nel fondo comune di copertura. L'EFSD+ e la garanzia per le azioni esterne possono anche sostenere operazioni presso i beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento IPA III. Il finanziamento di queste operazioni da parte dell'EFSD+ e per la dotazione del Fondo di garanzia per le azioni esterne è finanziato dal regolamento IPA. La dotazione del Fondo di garanzia per le azioni esterne per i prestiti ai paesi terzi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento EINS è finanziata dal regolamento EINS.

Emendamento

6. L'EFSD+ e la garanzia per le azioni esterne possono sostenere operazioni di finanziamento e investimento nei paesi partner delle zone geografiche di cui all'articolo 4, paragrafo 2. La dotazione del fondo di garanzia per le azioni esterne è finanziata dal bilancio dei programmi geografici istituiti dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e viene trasferita nel fondo comune di copertura. ***La distribuzione geografica delle operazioni dell'EFSD+ rispecchia inoltre, quanto più possibile, il peso relativo delle dotazioni finanziarie per le diverse regioni come enunciato all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a).*** L'EFSD+ e la garanzia per le azioni esterne possono anche sostenere operazioni presso i beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento IPA III. Il finanziamento di queste operazioni da parte dell'EFSD+ e per la dotazione del Fondo di garanzia per le azioni esterne è finanziato dal regolamento IPA. La dotazione del Fondo di garanzia per le azioni esterne per i prestiti ai paesi terzi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento EINS è finanziata dal regolamento EINS.

Emendamento 239

**Proposta di regolamento
Articolo 26 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 26 bis

Obiettivi per l'EFSD+

1. Le operazioni dell'EFSD+ ammissibili ai fini del sostegno mediante la garanzia per le azioni esterne contribuiscono ai seguenti obiettivi prioritari:

(a) erogare finanziamenti e sostenere lo sviluppo del settore privato e delle imprese cooperative e sociali per

contribuire allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale con particolare attenzione all'eliminazione della povertà e, se del caso, alla politica europea di vicinato e agli obiettivi di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) .../...; [IPA III];

(b) affrontare le strozzature che ostacolano gli investimenti privati, in particolare garantendo la certezza giuridica degli investimenti;

(c) stimolare il finanziamento del settore privato, con particolare attenzione alle microimprese e alle imprese di piccole e medie dimensioni;

(d) rafforzare i settori e le aree socioeconomici, le relative infrastrutture pubbliche e private e la connettività e la produzione sostenibili, con l'obiettivo di promuovere uno sviluppo socioeconomico inclusivo e sostenibile che rispetti i diritti umani e l'ambiente;

(e) contribuire all'azione per il clima e alla tutela e gestione dell'ambiente;

(f) contribuire, mediante la promozione dello sviluppo sostenibile, ad affrontare le specifiche cause profonde della migrazione, tra cui la migrazione irregolare e gli sfollamenti forzati, e contribuire a rendere la migrazione e la mobilità sicure, ordinate e regolari.

Emendamento 240

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili al sostegno del Fondo di garanzia per le azioni esterne sono coerenti e in linea con le politiche dell'Unione, nonché con le politiche e le strategie dei paesi partner. In particolare, sostengono gli obiettivi, i principi generali e il quadro strategico del presente

Emendamento

1. Le operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili al sostegno del Fondo di garanzia per le azioni esterne sono coerenti e in linea con le politiche dell'Unione, ***in particolare le sue politiche di sviluppo e la politica europea di vicinato***, nonché con le politiche e le strategie dei paesi partner, ***e affrontano i***

regolamento e i relativi documenti di programmazione indicativa, tenendo debitamente conto dei settori prioritari di cui *all'allegato V*.

fallimenti del mercato o le operazioni di investimento subottimali a livello locale senza esercitare una concorrenza sleale nei confronti dei soggetti economici locali. In particolare, sostengono gli obiettivi, i principi generali e il quadro strategico del presente regolamento e i relativi documenti di programmazione indicativa, tenendo debitamente conto dei settori prioritari di cui *all'articolo 26 bis e descritti ulteriormente nell'allegato V*.

Emendamento 241

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La concessione della garanzia per le azioni esterne è subordinata alla conclusione dei rispettivi accordi di garanzia dell'EFSD tra la Commissione, a nome dell'Unione, e la controparte ammissibile.

Emendamento 242

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. La garanzia per le azioni esterne sostiene le operazioni di finanziamento e di investimento conformi alle condizioni di cui all'articolo 209, paragrafo 2, lettere da a) a c), del regolamento finanziario e che:

2. La garanzia per le azioni esterne sostiene le operazioni di finanziamento e di investimento *che affrontano i fallimenti del mercato o le situazioni di investimento subottimale. Tali operazioni sono inoltre* conformi alle condizioni di cui all'articolo 209, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento finanziario e che:

Emendamento 243

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera -a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(-a bis) forniscono addizionalità finanziaria e di sviluppo;

Emendamento 244

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera -a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(-a ter) si sottopongono a una valutazione partecipativa ex ante di impatto sociale, occupazionale, ambientale e relativo ai diritti umani accessibile al pubblico, che individui e affronti i rischi in tali settori e tenga debitamente conto del principio del libero, previo e informato consenso delle comunità interessate dagli investimenti fondiari;

Emendamento 245

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) sono sostenibili dal punto di vista tecnico e sotto il profilo ambientale e ***sociale***.

(c) sono sostenibili dal punto di vista tecnico e sotto il profilo ambientale e ***socioeconomico***.

Emendamento 246

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) si rivolgono a settori e questioni caratterizzati da chiari fallimenti istituzionali o del mercato che impediscono il finanziamento del settore privato;

Emendamento 247

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c ter) sono strutturate in modo da contribuire a promuovere lo sviluppo del mercato e a mobilitare le risorse del settore privato verso le carenze di investimenti;

Emendamento 248

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c quater) si concentrano su progetti che comportano rischi più elevati rispetto a quelli che i finanziatori privati sono pronti ad assumersi unicamente su base commerciale;

Emendamento 249

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c quinquies) non provocano distorsioni nei mercati dei paesi e delle regioni partner;

Emendamento 250

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera c sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c sexies) massimizzano, ove possibile, la mobilitazione del capitale del settore privato locale;

Emendamento 251

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera c septies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c septies) rispettano i principi di efficacia dello sviluppo quali definiti dal partenariato di Busan per un'efficace cooperazione allo sviluppo e ribaditi a Nairobi nel 2016, ivi compresi la titolarità, l'allineamento, l'attenzione ai risultati, la trasparenza e la responsabilità reciproca nonché l'obiettivo di svincolo degli aiuti;

Emendamento 252

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera c octies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c octies) sono concepite in modo da soddisfare i criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo stabiliti dall'OCSE/DAC, tenendo conto delle specificità dello sviluppo del settore privato, a eccezione delle operazioni nei paesi industrializzati non ammissibili per l'aiuto pubblico allo sviluppo;

Emendamento 253

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera c nonies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c nonies) sono applicate nel pieno rispetto del diritto umanitario internazionale, delle linee guida, dei principi e delle convenzioni concordati a livello internazionale, compresi i principi di investimento responsabile, i principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i

diritti umani, le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, i principi per investimenti responsabili in agricoltura e nei sistemi alimentari dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), le convenzioni e norme dell'OIL, la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, i principi di Maastricht sugli obblighi extraterritoriali degli Stati in materia di diritti economici, sociali e culturali e le direttive volontarie della FAO per una governance responsabile dei regimi di proprietà applicabili alle terre, alla pesca e alle foreste nel contesto della sicurezza alimentare nazionale;

Emendamento 254

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le controparti ammissibili ai fini della garanzia per le azioni esterne sono quelle di cui all'articolo 208, paragrafo 4, del regolamento finanziario, comprese quelle provenienti dai paesi terzi che contribuiscono alla garanzia per le azioni esterne, previa approvazione della Commissione ai sensi dell'articolo 28 del presente regolamento. Inoltre, in deroga all'articolo 62, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario, sono ammissibili ai fini della garanzia organismi di diritto privato di uno Stato membro o di un paese terzo che abbia contribuito alla garanzia per le azioni esterne ai sensi dell'articolo 28, i quali forniscono assicurazioni sufficienti in merito alla propria capacità finanziaria.

Emendamento

4. Le controparti ammissibili ai fini della garanzia per le azioni esterne sono quelle di cui all'articolo 208, paragrafo 4, del regolamento finanziario, comprese quelle provenienti dai paesi terzi che contribuiscono alla garanzia per le azioni esterne, previa approvazione della Commissione ai sensi dell'articolo 28 del presente regolamento **e previo parere del comitato strategico**. Inoltre, in deroga all'articolo 62, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario, sono ammissibili ai fini della garanzia organismi di diritto privato di uno Stato membro o di un paese terzo che abbia contribuito alla garanzia per le azioni esterne ai sensi dell'articolo 28, i quali forniscono assicurazioni sufficienti in merito alla propria capacità finanziaria.

Emendamento 255

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il gruppo Banca europea per gli investimenti, fra l'altro:

(a) partecipa, insieme ad altre istituzioni finanziarie europee, alla gestione del rischio dell'EFSD +, tenendo debitamente conto della necessità di evitare possibili conflitti di interesse;

(b) attua in modo esclusivo parte di una finestra di investimento che copre un prestito sovrano cui deve essere fornito un importo pari ad almeno 1 000 000 000 EUR proveniente dalle dotazioni finanziarie dei programmi geografici, conformemente alle procedure di cui ai capi I e III del presente titolo;

(c) è una controparte ammissibile delle attività di attuazione nell'ambito di altre finestre d'investimento.

Emendamento 256

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le controparti ammissibili devono essere conformi alle norme e alle condizioni di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario. Per quanto riguarda gli organismi di diritto privato di uno Stato membro o di un paese terzo che abbia contribuito alla garanzia per le azioni esterne ai sensi dell'articolo 28 del presente regolamento, è data la preferenza agli organismi che rendono pubbliche le informazioni connesse ai criteri ambientali, sociali e di governo societario.

Le controparti ammissibili devono essere conformi alle norme e alle condizioni di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario. Per quanto riguarda gli organismi di diritto privato di uno Stato membro o di un paese terzo che abbia contribuito alla garanzia per le azioni esterne ai sensi dell'articolo 28 del presente regolamento, è data la preferenza agli organismi che rendono pubbliche le informazioni connesse ai criteri ambientali, sociali, **fiscali** e di governo societario.

Emendamento 257

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

La Commissione assicura il trattamento equo di tutte le controparti ammissibili e provvede affinché siano evitati conflitti di interesse in tutto il periodo di **attuazione** dell'EFSD+. Al fine di garantire la complementarità, la Commissione può chiedere alle controparti ammissibili qualsiasi informazione pertinente circa le loro operazioni non EFSD+.

Emendamento

La Commissione assicura il trattamento equo di tutte le controparti ammissibili e ***pari condizioni di accesso ai finanziamenti e*** provvede affinché siano evitati conflitti di interesse in tutto il periodo di ***applicazione*** dell'EFSD+. Al fine di garantire la complementarità, la Commissione può chiedere alle controparti ammissibili qualsiasi informazione pertinente circa le loro operazioni non EFSD+.

Emendamento 258

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare le controparti ammissibili, le organizzazioni della società civile e le comunità locali a uno scambio di opinioni sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento.

Emendamento 259

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 6 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) i principi di gare d'appalto eque e aperte.

Emendamento 260

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. La Commissione istituisce finestre d'investimento per regioni, paesi partner specifici o entrambi, per settori specifici, oppure per progetti specifici o categorie specifiche di beneficiari finali o entrambi, finanziabili a norma del presente regolamento, da coprire con la garanzia per le azioni esterne fino ad un importo determinato. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alla conformità delle finestre d'investimento con il presente articolo e con le loro priorità di finanziamento dettagliate. Tutte le richieste di sostegno finanziario nell'ambito delle finestre d'investimento sono trasmesse alla Commissione.

soppresso

La scelta delle finestre d'investimento è debitamente motivata da un'analisi delle situazioni di fallimento del mercato o delle situazioni di investimento subottimale. Tale analisi è condotta dalla Commissione in collaborazione con le controparti e i soggetti interessati potenzialmente ammissibili.

Le controparti ammissibili possono fornire gli strumenti di cui al paragrafo 3 nell'ambito di una finestra d'investimento o di un singolo progetto gestito da una controparte ammissibile. Gli strumenti possono essere forniti a beneficio dei paesi partner, inclusi i paesi in condizioni di fragilità o di conflitto e i paesi che affrontano le sfide della ricostruzione e della ripresa post-conflitto, a beneficio delle istituzioni di tali paesi partner, comprese le banche e gli enti finanziari nazionali pubblici e privati locali, nonché a beneficio di soggetti del settore privato di tali paesi partner.

Emendamento 261

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. La Commissione effettua una valutazione delle operazioni sostenute dalla garanzia per le azioni esterne rispetto ai criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi 2 e 3, *ove possibile basandosi sui sistemi esistenti per la misurazione dei risultati delle controparti ammissibili*. La Commissione pubblica i risultati della sua valutazione per ciascuna finestra d'investimento, su base annuale.

Emendamento

8. La Commissione effettua una valutazione delle operazioni sostenute dalla garanzia per le azioni esterne rispetto ai criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi 2 e 3. ***La Commissione stabilisce un quadro di indicatori da applicare ai fini della selezione dei progetti. I partner esecutivi compilano il quadro per tutte le operazioni nell'ambito dell'EFSD+. La Commissione effettua una valutazione di tutte le operazioni sostenute dalla garanzia rispetto ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 27 e utilizza il quadro di indicatori per eseguire un controllo di qualità indipendente sulla dovuta diligenza e sulla valutazione effettuata dai partner esecutivi a livello di progetto. Se necessario, la Commissione chiede chiarimenti e modifiche ai partner esecutivi.*** La Commissione pubblica ***il quadro di valutazione di tutti i progetti a seguito dell'approvazione dell'utilizzo della garanzia da parte della Commissione stessa e dei partner esecutivi, nonché i risultati di tutti gli strumenti di garanzia e dei singoli progetti nell'ambito*** della sua valutazione per ciascuna finestra d'investimento, su base annuale.

Emendamento 262

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 per integrare o modificare i settori prioritari di cui all'allegato V ***e la governance dell'EFSD+***

Emendamento

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 per integrare o modificare i settori prioritari ***e le finestre d'investimento*** di cui all'allegato V. ***La***

di cui all'allegato VI.

Commissione tiene in debita considerazione la consulenza fornita dal comitato strategico e consulta i comitati operativi in sede di integrazione o modifica delle finestre d'investimento per regioni, paesi partner specifici o entrambi, per settori specifici, oppure per progetti specifici o categorie specifiche di beneficiari finali o entrambi, finanziabili a norma del presente regolamento, da coprire con la garanzia per le azioni esterne fino ad un importo determinato.

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alla conformità delle finestre d'investimento con i requisiti di cui all'articolo 26 bis e al presente articolo e alle loro priorità di finanziamento dettagliate. Tutte le richieste di sostegno finanziario nell'ambito delle finestre d'investimento sono trasmesse alla Commissione.

La scelta delle finestre d'investimento è debitamente motivata da un'analisi delle situazioni di fallimento del mercato o delle situazioni di investimento subottimale. Tale analisi è condotta dalla Commissione in collaborazione con le controparti e i soggetti interessati potenzialmente ammissibili.

Le controparti ammissibili possono fornire gli strumenti di cui al paragrafo 3 nell'ambito di una finestra d'investimento o di un singolo progetto gestito da una controparte ammissibile. Gli strumenti possono essere forniti a beneficio dei paesi partner, inclusi i paesi in condizioni di fragilità o di conflitto e i paesi che affrontano le sfide della ricostruzione e della ripresa post-conflitto, a beneficio delle istituzioni di tali paesi partner, comprese le banche e gli enti finanziari nazionali pubblici e privati locali, nonché a beneficio di soggetti del settore privato di tali paesi partner. Nei paesi in condizioni di fragilità o di conflitto e, ove giustificato, in altri paesi, può essere fornito sostegno agli investimenti del settore pubblico che hanno effetti significativi sullo sviluppo del settore

privato.

Emendamento 263

Proposta di regolamento

Articolo 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 27 bis

Governance e struttura dell'EFSD+

- 1. L'EFSD+ è composto da piattaforme d'investimento regionali create sulla base dei metodi di lavoro, delle procedure e delle strutture degli esistenti meccanismi di finanziamento misto esterno dell'Unione, che possono associare le loro operazioni di finanziamento misto e le operazioni sostenute dalla garanzia per le azioni esterne nell'ambito dell'EFSD+.***
- 2. La Commissione è responsabile della gestione complessiva dell'EFSD+ e della garanzia per le azioni esterne. Oltre a ciò, la Commissione non aspira a svolgere operazioni bancarie generali. La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo per garantire i più elevati livelli di trasparenza e responsabilità finanziaria.***
- 3. Un comitato strategico fornisce consulenza alla Commissione per la gestione dell'EFSD+ tranne nel caso delle operazioni riguardanti la politica di allargamento dell'Unione e finanziate dall'[IPA III], per le quali un comitato strategico del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali fornisce consulenza alla Commissione. La Commissione opera inoltre in stretta cooperazione con tutte le controparti ammissibili per quanto riguarda la gestione operativa della garanzia per le azioni esterne. A tal fine è istituito un gruppo di lavoro tecnico, composto da esperti della Commissione e delle controparti ammissibili, avente lo scopo di***

valutare il rischio e la relativa determinazione dei prezzi.

4. Il comitato strategico fornisce consulenze alla Commissione in merito all'orientamento strategico e alle priorità degli investimenti della garanzia per le azioni esterne a titolo dell'EFSD+ e contribuisce al loro allineamento ai principi guida e agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, della sua politica di sviluppo e della politica europea di vicinato, agli obiettivi di cui all'articolo 3 nonché alle finalità dell'EFSD+ di cui all'articolo 26. Il comitato sostiene inoltre la Commissione nella definizione di obiettivi di investimento globali per quanto riguarda l'uso della garanzia per le azioni esterne allo scopo di supportare le operazioni dell'EFSD+ e monitora il raggiungimento di una copertura geografica e tematica adeguata e diversificata delle finestre di investimento, dedicando al contempo particolare attenzione ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, ai paesi meno sviluppati ("PMS") e ai paesi poveri fortemente indebitati.

5. Il comitato strategico favorisce inoltre il coordinamento, la complementarità e la coerenza globali tra le piattaforme di investimento regionali, tra i tre pilastri del piano europeo per gli investimenti, tra il piano europeo per gli investimenti e le altre azioni dell'Unione relative alla migrazione e all'attuazione dell'agenda 2030, nonché con gli altri programmi di cui al presente regolamento, gli altri strumenti di finanziamento dell'Unione e i fondi fiduciari.

6. Il comitato strategico è composto da rappresentanti della Commissione e dell'alto rappresentante, di tutti gli Stati membri e della Banca europea per gli investimenti. Al Parlamento europeo è attribuito lo status di osservatore. I donatori, le controparti ammissibili, i paesi partner, le organizzazioni regionali pertinenti e altri soggetti interessati

possono ottenere lo status di osservatori, se del caso. Il comitato strategico è consultato prima dell'ammissione di ogni nuovo osservatore. Il comitato strategico è copresieduto dalla Commissione e dall'alto rappresentante.

7. Il comitato strategico si riunisce almeno due volte l'anno e, se possibile, adotta pareri per consenso. Il presidente può organizzare ulteriori riunioni in qualunque momento o su richiesta di un terzo dei membri. Qualora il consenso non possa essere raggiunto, i diritti di voto si applicano secondo quanto convenuto nel corso della prima riunione del comitato strategico e stabilito nel suo regolamento interno. Tali diritti di voto tengono debitamente conto della fonte di finanziamento. Il regolamento interno definisce il quadro relativo al ruolo degli osservatori. Dopo essere stati approvati, i verbali e gli ordini del giorno delle riunioni del comitato strategico sono resi pubblici.

8. La Commissione riferisce con cadenza annuale al comitato strategico in merito ai progressi compiuti riguardo all'applicazione dell'EFSD+. Il comitato strategico del WBIF riferisce in merito ai progressi compiuti nell'applicazione dello strumento di garanzia per la regione dell'allargamento onde integrare dette relazioni. Il comitato strategico organizza periodicamente consultazioni con i pertinenti soggetti interessati sull'orientamento strategico e l'applicazione dell'EFSD+.

9. L'esistenza di due comitati strategici non influisce sulla necessità di avere un solo quadro EFSD+ unificato per la gestione del rischio.

10. Nel periodo di applicazione dell'EFSD+, il comitato strategico adotta e pubblica quanto prima orientamenti che enunciano in che modo deve essere garantita la conformità delle operazioni dell'EFSD+ agli obiettivi e ai criteri di ammissibilità di cui agli articoli 26 bis e

27.

11. Nella propria attività di orientamento strategico, il comitato strategico tiene debitamente conto delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo e delle pertinenti decisioni e conclusioni del Consiglio.

12. I comitati operativi delle piattaforme d'investimento regionali sostengono la Commissione, a livello di applicazione, nella definizione di obiettivi di investimento regionali e settoriali, nonché di finestre di investimento regionali, settoriali e tematiche, e formulano pareri sulle operazioni di finanziamento misto e sull'uso della garanzia per le azioni esterne a copertura delle operazioni dell'EFSD+.

Emendamento 264

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

I contributi dei paesi terzi che non sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e di altre parti terze devono essere versati in contanti e previa approvazione da parte della Commissione.

Emendamento

I contributi dei paesi terzi che non sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e di altre parti terze devono essere versati in contanti, **previo parere del comitato strategico** e previa approvazione da parte della Commissione.

Emendamento 265

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione

Su richiesta degli Stati membri, i loro contributi possono essere destinati all'avvio di azioni in determinate regioni, paesi, settori o finestre d'investimento esistenti.

Emendamento

soppresso

Emendamento 266

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

I contributi possono essere utilizzati per coprire attivazioni della garanzia **a prescindere dalla destinazione specifica.**

Emendamento

I contributi possono essere utilizzati per coprire attivazioni della garanzia.

Emendamento 267

Proposta di regolamento Articolo 29 – titolo

Testo della Commissione

Attuazione degli accordi di garanzia per le azioni esterne

Emendamento

Applicazione degli accordi di garanzia per le azioni esterne

Emendamento 268

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione, a nome dell'Unione, stipula accordi di garanzia per le azioni esterne con le controparti ammissibili selezionate ai sensi dell'articolo 27. È possibile concludere accordi con un consorzio di due o più controparti ammissibili.

Emendamento

1. La Commissione, a nome dell'Unione, stipula accordi di garanzia per le azioni esterne con le controparti ammissibili selezionate ai sensi dell'articolo 27. **Tali accordi sono incondizionati, irrevocabili, esigibili a prima richiesta e in favore delle controparti selezionate.** È possibile concludere accordi con un consorzio di due o più controparti ammissibili.

Emendamento 269

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Tutti gli accordi di garanzia per le azioni esterne sono messi a disposizione del

Emendamento

Tutti gli accordi di garanzia per le azioni esterne sono messi a disposizione del

Parlamento europeo e del Consiglio, *previa richiesta*, tenendo conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili.

Parlamento europeo e del Consiglio, tenendo conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili.

Emendamento 270

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) un riferimento agli obiettivi e alle finalità del presente regolamento, una valutazione del fabbisogno e un'indicazione dei risultati previsti, tenuto conto della promozione della responsabilità sociale delle imprese e *del* comportamento responsabile delle imprese;

Emendamento

(c) un riferimento agli obiettivi e alle finalità del presente regolamento, una valutazione del fabbisogno e un'indicazione dei risultati previsti, tenuto conto della promozione della responsabilità sociale delle imprese e **dell'esigenza di garantire un** comportamento responsabile delle imprese, **in particolare anche attraverso il rispetto degli orientamenti, dei principi e degli strumenti giuridici concordati a livello internazionale di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera c nonies);**

Emendamento 271

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

(d) la remunerazione della garanzia, che deve rispecchiare il livello di rischio, e la possibilità di sovvenzionare in parte la remunerazione in modo da offrire condizioni più vantaggiose in casi debitamente giustificati;

Emendamento

(d) la remunerazione della garanzia, che deve rispecchiare il livello di rischio, e la possibilità di sovvenzionare in parte la remunerazione in modo da offrire condizioni più vantaggiose in casi debitamente giustificati **e in determinati paesi in condizioni di fragilità o di conflitto, nei paesi meno sviluppati e nei paesi fortemente indebitati;**

Emendamento 272

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione

(g) gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e valutazione;

Emendamento

(g) gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e valutazione **trasparenti**;

Emendamento 273

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione

(h) procedure chiare e accessibili di reclamo per i terzi che potrebbero risentire dell'**attuazione** dei progetti sostenuti dalla garanzia per le azioni esterne.

Emendamento

(h) procedure chiare e accessibili di reclamo per i terzi che potrebbero risentire dell'**applicazione** dei progetti sostenuti dalla garanzia per le azioni esterne.

Emendamento 274

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. La Commissione, in sede di conclusione di accordi relativi alla garanzia per le azioni esterne con controparti ammissibili, tiene debitamente conto dei seguenti elementi:

(a) la consulenza e gli orientamenti dei comitati operativi strategici e regionali;

(b) gli obiettivi della finestra d'investimento;

(c) l'esperienza e la capacità operativa, finanziaria e di gestione del rischio della controparte ammissibile;

(d) la quantità di risorse proprie, così come il cofinanziamento del settore privato, che la controparte ammissibile è pronta a mobilitare per la finestra d'investimento.

Emendamento 275

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Le controparti ammissibili forniscono, su richiesta, alla Commissione qualsiasi altra informazione necessaria per assolvere gli obblighi che incombono **loro** in virtù del presente regolamento.

Emendamento

7. Le controparti ammissibili forniscono, su richiesta, alla Commissione qualsiasi altra informazione necessaria per assolvere gli obblighi che incombono **ad essa** in virtù del presente regolamento, **in particolare per quanto riguarda l'attuazione delle raccomandazioni derivanti dalla valutazione ex ante dell'impatto sociale, occupazionale, ambientale e sui diritti umani e degli altri criteri di selezione elencati all'articolo 27.**

Emendamento 276

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. La Commissione riferisce in merito agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio e all'assistenza finanziaria conformemente all'articolo 241 e all'articolo 250 del regolamento finanziario. A tal fine, le controparti ammissibili trasmettono annualmente le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di rispettare l'obbligo di rendicontazione.

Emendamento

8. La Commissione riferisce in merito agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio e all'assistenza finanziaria conformemente all'articolo 241 e all'articolo 250 del regolamento finanziario. A tal fine, le controparti ammissibili trasmettono annualmente le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di rispettare l'obbligo di rendicontazione. **Inoltre, la Commissione trasmette una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio, come specificato all'articolo 31, paragrafo 6 bis.**

Emendamento 277

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. La Commissione o le controparti ammissibili informano senza indugio l'OLAF quando, in qualsiasi fase della

preparazione, dell'attuazione o della chiusura di operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, abbiano motivo di sospettare l'esistenza di frode, corruzione, riciclaggio o di qualsiasi altra attività illecita che possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione. La Commissione o le controparti ammissibili forniscono all'OLAF tutte le informazioni necessarie per consentire lo svolgimento di un'indagine completa e approfondita.

Emendamento 278

Proposta di regolamento Articolo 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 29 bis

Meccanismo relativo a reclami e ricorsi

In vista di possibili reclami da parte di terzi nei paesi partner, comprese le comunità e gli individui interessati dai progetti sovvenzionati dall'EFSD+ e dalla garanzia per le azioni esterne, la Commissione e le delegazioni dell'Unione europea pubblicano sui loro siti web i riferimenti diretti ai meccanismi di reclamo delle controparti pertinenti che hanno concluso accordi con la Commissione. La Commissione istituisce altresì un meccanismo di reclamo centralizzato dell'UE per tutti i progetti a norma del capo IV del presente regolamento al fine di offrire la possibilità di ricevere direttamente i reclami relativi al trattamento delle rimostranze delle controparti ammissibili. La Commissione tiene conto di tali informazioni ai fini della futura collaborazione con tali controparti.

Emendamento 279

Proposta di regolamento

Articolo 29 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 29 ter

Attività escluse e giurisdizioni non cooperative

1. La garanzia per le azioni esterne non sostiene operazioni di finanziamento e di investimento che:

(a) sono legate al settore militare o a quello della sicurezza dello Stato;

(b) sostengono lo sviluppo dell'energia nucleare, a eccezione dei prestiti previsti in conformità del regolamento EINS, e dei combustibili fossili e continuano a promuovere la dipendenza dal carbonio delle economie e delle società;

(c) comportano ingenti costi ambientali esterni, ad esempio quelli che comportano il degrado delle aree protette, degli habitat vulnerabili e dei siti appartenenti al patrimonio per i quali non è attuato alcun piano di sviluppo e gestione sostenibili;

(d) comportano una violazione dei diritti umani nei paesi partner, per esempio privando le comunità del loro diritto di accesso alle risorse naturali, come la terra, e di controllo delle medesime, contribuiscono agli sfollamenti forzati delle popolazioni o implicano il lavoro forzato o minorile.

2. Nelle loro operazioni di finanziamento e di investimento, le controparti ammissibili rispettano il diritto dell'Unione applicabile e le norme convenute a livello internazionale e dell'Unione e, pertanto, non sostengono progetti a titolo del presente regolamento che contribuiscano al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo, all'elusione, alla frode e all'evasione fiscali. Inoltre, le controparti ammissibili non partecipano a operazioni nuove o rinnovate con entità costituite o stabilite in giurisdizioni segnalate nell'ambito

della politica dell'Unione in materia di giurisdizioni non cooperative, o che sono identificate come paesi terzi ad alto rischio conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio o che non rispettano effettivamente le norme fiscali in materia di trasparenza e scambio di informazioni concordate a livello internazionale o dell'Unione. Le controparti ammissibili possono derogare a tale principio soltanto se il progetto è attuato fisicamente in una di tali giurisdizioni e non vi sono indicazioni che l'operazione in questione rientri in una delle categorie di cui al primo comma del presente paragrafo. Al momento di concludere accordi con gli intermediari finanziari, le controparti ammissibili procedono al recepimento dei requisiti di cui al presente articolo nei pertinenti accordi e chiedono agli intermediari finanziari di rendere conto della loro ottemperanza.

3. Nelle sue operazioni di finanziamento e di investimento, la controparte ammissibile applica i principi e le norme stabiliti dal diritto dell'Unione in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo e, in particolare, dal regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva (UE) 2015/849. Le controparti ammissibili subordinano la concessione di finanziamenti a norma del presente regolamento, siano essi diretti o tramite intermediari, alla divulgazione di informazioni sulla titolarità effettiva in conformità con la direttiva (UE) 2015/849 e pubblicano informazioni paese per paese in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 280

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento è misurato attraverso un sistema di monitoraggio, rendicontazione e valutazione adeguato, trasparente e responsabile, che garantisca l'opportuno coinvolgimento del Parlamento europeo e del Consiglio e rafforzi la partecipazione di tutti i partner dell'Unione, ivi compresa la società civile, all'applicazione dei programmi.

Emendamento 281

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli indicatori per riferire, ai fini del presente regolamento, sui progressi nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato VII e sono in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. I valori degli indicatori al 1° gennaio 2021 sono utilizzati come base di valutazione della misura in cui sono stati realizzati gli obiettivi.

1. Gli indicatori per riferire, ai fini del presente regolamento, sui progressi nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, **paragrafo 2**, figurano nell'allegato VII e sono in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. I valori degli indicatori al 1° gennaio 2021 sono utilizzati come base di valutazione della misura in cui sono stati realizzati gli obiettivi.

Emendamento 282

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione effettua periodicamente controlli delle sue azioni e analisi dei progressi compiuti verso il conseguimento dei risultati attesi, che comprendono realizzazioni ed esiti.

La Commissione effettua periodicamente controlli delle sue azioni e analisi dei progressi compiuti verso il conseguimento **degli obiettivi stabiliti all'articolo 3** e dei risultati attesi, che comprendono

realizzazioni ed esiti.

Emendamento 283

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

I progressi compiuti per quanto riguarda i risultati attesi **dovrebbero essere** monitorati sulla base di indicatori chiari, trasparenti e, **ove opportuno**, misurabili. Il numero degli indicatori deve essere limitato per agevolare la tempestiva rendicontazione.

Emendamento

I progressi compiuti per quanto riguarda i risultati attesi **sono** monitorati sulla base di indicatori chiari, trasparenti e misurabili **definiti all'allegato VII e nel quadro di monitoraggio e valutazione adottato a norma del paragrafo 9, nonché in conformità delle disposizioni dell'UE sull'esecuzione del bilancio**. Il numero degli indicatori deve essere limitato per agevolare la tempestiva rendicontazione **e questi ultimi sono quantomeno disaggregati per sesso ed età**.

Emendamento 284

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

I quadri comuni dei risultati inclusi nei documenti di programmazione congiunta che soddisfano i criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 4, servono da punto di riferimento per il monitoraggio comune da parte dell'Unione e degli Stati membri dell'**attuazione** del loro sostegno collettivo al paese partner.

Emendamento

I quadri comuni dei risultati inclusi nei documenti di programmazione congiunta che soddisfano i criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 4, servono da punto di riferimento per il monitoraggio comune da parte dell'Unione e degli Stati membri dell'**applicazione** del loro sostegno collettivo al paese partner.

Emendamento 285

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Il sistema di rendicontazione delle prestazioni garantisce una raccolta

Emendamento

Il sistema di rendicontazione delle prestazioni garantisce una raccolta

efficiente, efficace e tempestiva dei dati per monitorare *l'attuazione* e i risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione.

efficiente, efficace e tempestiva dei dati per monitorare *l'applicazione* e i risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione.

Emendamento 286

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione esamina i progressi compiuti *nell'attuazione* del presente regolamento. A partire dal 2022 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sul conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, utilizzando indicatori che misurino i risultati ottenuti e l'efficienza del regolamento. Tale relazione è presentata anche al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Emendamento

4. La Commissione esamina i progressi compiuti *nell'applicazione* del presente regolamento. A partire dal 2022 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sul conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, utilizzando indicatori, *ivi compresi, a titolo non esaustivo, quelli che figurano nell'allegato VII e l'esecuzione del bilancio dell'Unione*, che misurino i risultati ottenuti e l'efficienza del regolamento. Tale relazione è presentata anche al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Emendamento 287

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La relazione annuale fornisce, relativamente all'esercizio precedente, informazioni sulle misure finanziate, sull'esito delle attività di monitoraggio e di valutazione, sulla partecipazione dei partner interessati e *sull'esecuzione* del bilancio in termini di impegni e pagamenti, per paese e regione partner, nonché per settore di cooperazione. Essa valuta i risultati dei finanziamenti dell'Unione utilizzando, *nella misura del possibile*, indicatori specifici e misurabili del loro

Emendamento

5. La relazione annuale fornisce, relativamente all'esercizio precedente, informazioni sulle misure finanziate, sull'esito delle attività di monitoraggio e di valutazione, sulla partecipazione *e sul grado di cooperazione* dei partner interessati e *sull'applicazione* del bilancio in termini di impegni e pagamenti, per paese e regione partner, nonché per settore di cooperazione. *La relazione include una valutazione dei progressi compiuti verso i risultati attesi e riguardo all'inserimento*

ruolo nella realizzazione degli obiettivi del presente regolamento. Nel caso della cooperazione allo sviluppo, la relazione valuta altresì, ***qualora possibile e pertinente***, il rispetto dei principi in materia di efficacia dell'aiuto, anche per gli strumenti finanziari innovativi.

delle questioni trasversali citate all'articolo 8, paragrafo 6. Essa valuta i risultati dei finanziamenti dell'Unione utilizzando indicatori specifici e misurabili del loro ruolo nella realizzazione degli obiettivi del presente regolamento. Nel caso della cooperazione allo sviluppo, la relazione valuta altresì il rispetto dei principi in materia di efficacia dell'aiuto, anche per gli strumenti finanziari innovativi.

Emendamento 288

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La relazione annuale elaborata nel 2021 contiene informazioni consolidate delle relazioni annuali 2014-2020 relative a tutti i finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, di cui all'articolo 40, paragrafo 2, tra cui le entrate con destinazione specifica esterna e i contributi a fondi fiduciari, e presenta una ripartizione della spesa per paese, uso di strumenti finanziari, impegni e pagamenti. La relazione rende conto dei principali insegnamenti tratti e del seguito dato alle raccomandazioni scaturite dagli esercizi di valutazione esterna degli anni precedenti.

Emendamento

6. La relazione annuale elaborata nel 2021 contiene informazioni consolidate delle relazioni annuali 2014-2020 relative a tutti i finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, di cui all'articolo 39, paragrafo 2, tra cui le entrate con destinazione specifica esterna e i contributi a fondi fiduciari, e presenta una ripartizione della spesa per paese, uso di strumenti finanziari, impegni e pagamenti. La relazione rende conto dei principali insegnamenti tratti e del seguito dato alle raccomandazioni scaturite dagli esercizi di valutazione esterna degli anni precedenti. ***Essa comprende una valutazione del livello di capacità del personale presso le sedi e a livello di delegazioni dell'Unione ai fini della realizzazione di tutti gli obiettivi indicati nel presente regolamento.***

Emendamento 289

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. La Commissione presenta, come

parte della relazione annuale, una comunicazione dettagliata in merito alle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia per le azioni esterne e al funzionamento dell'EFSD+, alla sua gestione e al suo effettivo contributo alla realizzazione dei suoi obiettivi. Tale sezione della relazione annuale è corredata di un parere della Corte dei conti. Essa comprende i seguenti elementi:

(a) una valutazione dei risultati che contribuiscono alla realizzazione della finalità e degli obiettivi dell'EFSD+ enunciati dal presente regolamento;

(b) una valutazione delle operazioni di finanziamento e di investimento in atto e coperte dalla garanzia per le azioni esterne, a livello settoriale, nazionale e regionale, nonché della loro conformità con il presente regolamento, includendo le misure di rischio e il rispettivo impatto sulla stabilità economica e finanziaria dei partner;

(c) una valutazione dell'addizionalità e del valore aggiunto, della mobilitazione di risorse del settore privato, dei risultati stimati ed effettivi e dei risultati e impatti delle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia per le azioni esterne in termini aggregati, incluso l'impatto sulla creazione di posti di lavoro dignitosi, sulla capacità di fornire un salario di sussistenza, sull'eliminazione della povertà e sulla riduzione della disuguaglianza; tale valutazione comprende un'analisi di genere delle operazioni coperte, basata su prove e su dati disaggregati per genere, ove possibile, e un'analisi del tipo di settore privato sostenuto, comprese le cooperative e le imprese sociali.

(d) una valutazione del rispetto delle condizioni per l'impiego della garanzia per le azioni esterne e del conseguimento degli indicatori fondamentali di rendimento stabiliti per ogni proposta presentata;

(e) una valutazione dell'effetto leva ottenuto mediante le operazioni coperte dalla garanzia per le azioni esterne e dall'EFSD+;

(f) l'importo finanziario trasferito ai beneficiari e una valutazione, in termini aggregati, delle operazioni di finanziamento e di investimento di ogni controparte ammissibile;

(g) una valutazione dell'addizionalità e del valore aggiunto delle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili e del rischio aggregato ad esse associato;

(h) informazioni particolareggiate sulle attivazioni della garanzia per le azioni esterne, sulle perdite, sui rendimenti, sugli importi recuperati e su eventuali altri pagamenti ricevuti come pure sull'esposizione complessiva al rischio;

(i) le relazioni finanziarie sulle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili coperte dal presente regolamento, sottoposte ad audit da parte di un revisore esterno indipendente;

(j) una valutazione delle sinergie e della complementarità tra le operazioni coperte dalla garanzia per le azioni esterne e quelle sviluppate nel quadro del secondo e terzo pilastro del piano europeo per gli investimenti esterni, sulla base delle pertinenti relazioni esistenti, con particolare attenzione ai progressi compiuti per quanto riguarda la buona governance, segnatamente nella lotta alla corruzione e ai flussi finanziari illeciti, il rispetto dei diritti umani, lo Stato di diritto e le politiche che tengono conto della dimensione di genere, nonché la promozione dell'imprenditorialità, del contesto imprenditoriale locale e dei mercati finanziari locali;

(k) una valutazione della conformità delle operazioni della garanzia per le azioni esterne con i principi di efficacia dello sviluppo convenuti a livello

internazionale;

(l) una valutazione della remunerazione delle garanzie;

(m) una valutazione dell'attuazione delle disposizioni relative alle attività escluse e alle giurisdizioni non cooperative.

Emendamento 290

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Sulla scorta dei documenti di programmazione indicativa adottati, è effettuata una stima annua della spesa complessiva ***destinata all'azione per il clima e alla biodiversità***. I finanziamenti assegnati nel quadro del presente regolamento sono oggetto di un sistema annuale di rilevamento fondato sulla metodologia dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ("marcatori di Rio"), senza escludere il ricorso a metodologie più precise ove siano disponibili, integrate nella metodologia vigente per la gestione del rendimento dei programmi dell'Unione, al fine di quantificare la spesa connessa all'azione per il clima e alla biodiversità al livello dei piani d'azione e delle misure di cui all'articolo 19, e sono registrati nell'ambito delle valutazioni e della relazione annuale.

Emendamento

7. Sulla scorta dei documenti di programmazione indicativa adottati, è effettuata una stima annua della spesa complessiva ***relativa agli obiettivi stabiliti dal presente regolamento***. I finanziamenti assegnati nel quadro del presente regolamento sono oggetto di un sistema annuale di rilevamento fondato sulla metodologia dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, ***fra cui i "marcatori di Rio"***, senza escludere il ricorso a metodologie più precise ove siano disponibili, integrate nella metodologia vigente per la gestione del rendimento dei programmi dell'Unione, al fine di quantificare la spesa connessa all'azione per il clima, alla biodiversità e ***all'ambiente, allo sviluppo umano e all'inclusione sociale, alla parità di genere e all'aiuto pubblico allo sviluppo*** al livello dei piani d'azione e delle misure di cui all'articolo 19, e sono registrati nell'ambito delle valutazioni e della relazione annuale. ***La Commissione trasmette tale stima al Parlamento europeo nel quadro della relazione annuale.***

Emendamento 291

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. La Commissione rende disponibili le informazioni sulla cooperazione allo sviluppo mediante standard riconosciuti a livello internazionale.

Emendamento

8. La Commissione rende disponibili le informazioni sulla cooperazione allo sviluppo mediante standard riconosciuti a livello internazionale, **compresi gli standard dell'Organizzazione internazionale del lavoro, e utilizzando il quadro di riferimento per uno standard comune sviluppato dall'Iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali.**

Emendamento 292

**Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 9**

Testo della Commissione

9. Per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dal presente regolamento nel conseguire i propri obiettivi, **alla** Commissione **è conferito il potere di adottare** atti delegati conformemente all'articolo 34 per modificare l'allegato VII allo scopo di rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione.

Emendamento

9. Per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dal presente regolamento nel conseguire i propri obiettivi, **la** Commissione **adotta** atti delegati conformemente all'articolo 34 per modificare l'allegato VII allo scopo di rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, **anche nel contesto di una revisione intermedia a norma dell'articolo 32**, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione, **che può includere indicatori di performance supplementari applicabili a ciascuno degli obiettivi specifici del presente regolamento.**

Emendamento 293

**Proposta di regolamento
Articolo 32 – titolo**

Testo della Commissione

Valutazione

Emendamento

Revisione intermedia e valutazione

Emendamento 294

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

La valutazione intermedia del presente regolamento va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione.

Emendamento

La Commissione presenta una relazione di valutazione intermedia sull'applicazione del presente regolamento entro il 30 giugno 2024. La relazione di valutazione intermedia riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 ed esamina il contributo dell'Unione alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, mediante indicatori che misurano i risultati ottenuti e i risultati e le conclusioni relativi all'impatto del presente regolamento, incluso l'impatto del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus e la garanzia per le azioni esterne.

Emendamento 295

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il Parlamento europeo può fornire il proprio contributo a tale valutazione. La Commissione e il SEAE organizzano una consultazione con i principali soggetti interessati e beneficiari, comprese le organizzazioni della società civile. La Commissione e il SEAE prestano particolare attenzione a garantire che siano rappresentati i soggetti più emarginati.

Emendamento 296

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Le valutazioni **possono eventualmente** ricorrere ai principi di buona pratica del comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, allo scopo di verificare il conseguimento degli obiettivi e di formulare raccomandazioni per perfezionare gli interventi futuri.

Emendamento

La Commissione valuta altresì l'impatto e l'efficacia delle proprie azioni per settore di intervento e l'efficacia della programmazione mediante valutazioni esterne. Le proposte e le opinioni del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle valutazioni esterne indipendenti sono debitamente prese in considerazione dalla Commissione e dal SEAE. Se del caso, le valutazioni possono ricorrere ai principi di buona pratica del comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, allo scopo di verificare il conseguimento degli obiettivi e di formulare raccomandazioni per perfezionare gli interventi futuri. **La valutazione intermedia prende in esame i risultati ottenuti dall'Unione in relazione agli obiettivi stabiliti dal presente regolamento.**

Emendamento 297

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Al termine dell'attuazione del presente regolamento e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del regolamento. Tale valutazione esamina il contributo dell'Unione alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto degli indicatori che misurano i risultati ottenuti e delle eventuali risultanze e conclusioni relative all'impatto del presente regolamento.

Emendamento

La relazione di valutazione intermedia esamina altresì l'efficienza, il valore aggiunto, il funzionamento dell'architettura semplificata e razionalizzata, la coerenza interna ed esterna e il sussistere della pertinenza degli obiettivi del presente regolamento, la complementarità e le sinergie tra le azioni finanziate, il contributo delle misure a una coerente azione esterna dell'Unione, nonché il grado di consapevolezza del sostegno finanziario dell'UE da parte dell'opinione pubblica dei paesi beneficiari, se del caso, e include le risultanze delle relazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 4.

Emendamento 298

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

La relazione di valutazione finale esamina altresì l'efficienza, il valore aggiunto, i margini di semplificazione, la coerenza interna ed esterna e il sussistere della pertinenza degli obiettivi del presente regolamento.

Emendamento

soppresso

Emendamento 299

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

La relazione di valutazione **finale** è elaborata allo scopo specifico di migliorare **l'esecuzione** dei finanziamenti dell'Unione. Essa orienta le decisioni sul rinnovo, sulla modifica o sulla sospensione delle tipologie di azione attuate nell'ambito del regolamento.

Emendamento

La relazione di valutazione **intermedia** è elaborata allo scopo specifico di migliorare **l'applicazione** dei finanziamenti dell'Unione. Essa orienta le decisioni sul rinnovo, sulla modifica o sulla sospensione delle tipologie di azione attuate nell'ambito del regolamento.

Emendamento 300

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione

La relazione di valutazione **finale** contiene altresì informazioni consolidate delle pertinenti relazioni annuali relative a tutti i finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, tra cui le entrate con destinazione specifica esterna e i contributi a fondi fiduciari, e presenta una ripartizione della spesa per paese beneficiario, uso di strumenti finanziari, impegni e pagamenti.

Emendamento

La relazione di valutazione **intermedia** contiene altresì informazioni consolidate delle pertinenti relazioni annuali relative a tutti i finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, tra cui le entrate con destinazione specifica esterna e i contributi a fondi fiduciari, e presenta una ripartizione della spesa per paese beneficiario, uso di strumenti finanziari, impegni e pagamenti, **nonché per programma geografico e tematico e azione di risposta rapida, compresi i fondi**

mobilitati dalla riserva per le sfide e le priorità emergenti.

Emendamento 301

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione

La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri *attraverso il comitato competente di cui all'articolo 35. Specifiche valutazioni possono essere discusse nell'ambito di tale comitato su richiesta degli Stati membri.* Gli esiti sono tenuti in considerazione al momento di concepire i programmi e di decidere l'assegnazione delle risorse.

Emendamento

La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri. Gli esiti sono tenuti in considerazione al momento di concepire i programmi e di decidere l'assegnazione delle risorse.

Emendamento 302

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 6

Testo della Commissione

La Commissione coinvolge *in misura opportuna* tutti i soggetti interessati nel processo di valutazione dei finanziamenti dell'Unione di cui al presente regolamento e può eventualmente effettuare valutazioni comuni con gli Stati membri e i partner dello sviluppo in stretta collaborazione con i paesi partner.

Emendamento

La Commissione coinvolge tutti i soggetti interessati *e i beneficiari, comprese le organizzazioni della società civile,* nel processo di valutazione dei finanziamenti dell'Unione di cui al presente regolamento e può eventualmente effettuare valutazioni comuni con gli Stati membri e i partner dello sviluppo in stretta collaborazione con i paesi partner.

Emendamento 303

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione presenta la

relazione di valutazione intermedia di cui al paragrafo 2 al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative che apportano le necessarie modifiche al presente regolamento.

Emendamento 304

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Al termine del periodo di applicazione del presente regolamento e comunque dopo non più di tre anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del regolamento alle stesse condizioni della valutazione intermedia di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Emendamento 305

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. In casi debitamente giustificati e laddove l'azione da *realizzare* è di natura mondiale, regionale o transregionale, *la* Commissione *può decidere, nell'ambito dei programmi indicativi pluriennali o dei piani d'azione o delle misure pertinenti, di estendere la portata delle azioni a* paesi e territori *non* contemplati dal presente regolamento ai sensi dell'articolo 4, *al fine di garantire la coerenza e l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione o di promuovere la cooperazione regionale o transregionale.*

1. In casi debitamente giustificati e laddove l'azione da *applicare* è di natura mondiale, regionale o transregionale, *alla* Commissione *è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 34 allo scopo di integrare il presente regolamento aggiungendo* paesi e territori *a quelli* contemplati dal presente regolamento ai sensi dell'articolo 4 *ai fini di dette azioni.*

Emendamento 306

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. *La Commissione può prevedere una specifica assegnazione finanziaria per aiutare i paesi e le regioni partner ad intensificare la collaborazione con le regioni ultraperiferiche limitrofe dell'Unione e con i paesi e territori d'oltremare cui si applica la decisione PTOM del Consiglio. A tal fine, il presente regolamento può contribuire, ove opportuno e sulla base della reciprocità e proporzionalità per quanto riguarda il livello di finanziamento della decisione PTOM e/o del regolamento CTE, ad azioni attuate da un paese o una regione partner o da qualsiasi altra entità ai sensi del presente regolamento, da un paese, un territorio o qualsiasi altra entità ai sensi della decisione PTOM, o da una regione ultraperiferica dell'Unione nel quadro dei programmi operativi congiunti, oppure a programmi o misure di cooperazione interregionale istituiti ed attuati ai sensi del regolamento CTE.*

soppresso

Emendamento 307

Proposta di regolamento Articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 33 bis

Cooperazione dei paesi e delle regioni partner con le regioni ultraperiferiche limitrofe dell'Unione e con i paesi e territori d'oltremare

1. *La Commissione può prevedere una specifica assegnazione finanziaria per aiutare i paesi e le regioni partner ad intensificare la collaborazione con le regioni ultraperiferiche limitrofe dell'Unione e con i paesi e territori d'oltremare cui si applica la decisione PTOM del Consiglio. A tal fine, il*

presente regolamento può contribuire, ove opportuno e sulla base della reciprocità e proporzionalità per quanto riguarda il livello di finanziamento della decisione PTOM e/o del regolamento CTE, ad azioni applicate da un paese o una regione partner o da qualsiasi altra entità ai sensi del presente regolamento, da un paese, un territorio o qualsiasi altra entità ai sensi della decisione PTOM o da una regione ultraperiferica dell'Unione nel quadro dei programmi operativi congiunti, oppure a programmi o misure di cooperazione interregionale istituiti ed applicati ai sensi del regolamento CTE.

2. Il tasso di cofinanziamento dell'Unione non supera il 90 % della spesa ammissibile di un programma o di una misura. Per l'assistenza tecnica, il tasso di cofinanziamento è del 100 %.

Emendamento 308

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 6, all'articolo 26, paragrafo 3, all'articolo 27, paragrafo 9, e all'articolo 31, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per il periodo di validità del presente regolamento.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 6, all'articolo 8, **paragrafi 7 bis e 8 ter, all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 15 bis, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 21, paragrafo 3 bis, all'articolo 26, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 9, all'articolo 31, paragrafo 9, e all'articolo 33, paragrafo 1**, è conferito alla Commissione per il periodo di validità del presente regolamento. **La Commissione adotta quanto prima tali atti delegati. Tuttavia, gli atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafi 7 bis e 8 ter, all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 31, paragrafo 9, sono adottati entro ... [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].**

Emendamento 309

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 6, all'articolo 26, paragrafo 3, all'articolo 27, paragrafo 9, e all'articolo 31, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 6, all'articolo 8, **paragrafi 7 bis e 8 ter, all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 15 bis, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 21, paragrafo 3 bis**, all'articolo 26, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 9, all'articolo 31, paragrafo 9, **e all'articolo 33, paragrafo 1**, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 310

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, dell'articolo 26, paragrafo 3, dell'articolo 27, paragrafo 9, e dell'articolo 31, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo, né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, dell'articolo 8, **paragrafi 7 bis e 8 ter, dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'articolo 15 bis, dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'articolo 21, paragrafo 3 bis**, dell'articolo 26, paragrafo 4, dell'articolo 27, paragrafo 9, dell'articolo 31, paragrafo 9, **e dell'articolo 33, paragrafo 1**, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo, né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la

Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 311

Proposta di regolamento Articolo 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 34 bis

Procedura d'urgenza

- 1. Qualora, in caso di catastrofi naturali o provocate dall'uomo o minacce immediate per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati e si applica la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.*
- 2. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 3. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.*
- 3. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.*

Emendamento 312

Proposta di regolamento Articolo 34 ter (nuovo)

Articolo 34 ter

Responsabilità democratica

1. Per rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo, la Commissione e il SEAE, e per aumentare la trasparenza e la responsabilità, nonché la rapidità nell'adozione degli atti e delle misure da parte della Commissione, il Parlamento europeo può invitare la Commissione e il SEAE a comparire dinanzi ad esso per esaminare gli orientamenti strategici e le linee guida per la programmazione a norma del presente regolamento. Tale dialogo promuove inoltre la coerenza globale di tutti gli strumenti di finanziamento esterno in linea con l'articolo 5 e può aver luogo prima dell'adozione degli atti delegati e del progetto di bilancio annuale da parte della Commissione, come pure su una base ad hoc in vista di importanti sviluppi politici, su richiesta del Parlamento europeo, della Commissione o del SEAE.

2. La Commissione e il SEAE presentano al Parlamento europeo tutti i documenti pertinenti a tale riguardo almeno un mese prima del dialogo. Per il dialogo relativo al bilancio annuale, la Commissione e il SEAE forniscono informazioni consolidate su tutti i piani d'azione e tutte le misure adottati o pianificati in linea con l'articolo 21 e informazioni sulla cooperazione per paese, regione e settore tematico e sull'utilizzo delle azioni di risposta rapida, della riserva per le sfide e le priorità emergenti e della garanzia per le azioni esterne.

3. La Commissione e il SEAE tengono nella massima considerazione la posizione espressa dal Parlamento europeo. Nel caso in cui non tengano conto delle posizioni del Parlamento europeo, la Commissione o il SEAE

forniscono debita giustificazione.

4. La Commissione e il SEAE, in particolare attraverso il gruppo direttivo di cui all'articolo 38, sono responsabili di tenere informato il Parlamento europeo in merito allo stato di applicazione del presente regolamento, in particolare riguardo alle misure e alle azioni in corso e ai risultati ottenuti.

Emendamento 313

Proposta di regolamento Articolo 35

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 35

soppresso

Comitato

- 1. La Commissione è assistita dal comitato per il vicinato, la cooperazione allo sviluppo e la cooperazione internazionale. Il comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.*
- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.*
- 3. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto mediante procedura scritta, la procedura si intende conclusa senza esito quando, entro il termine per la consegna del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o una maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.*
- 4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.*
- 5. La decisione adottata rimane in vigore per la durata del documento, del programma d'azione o della misura adottati o modificati.*

6. Un osservatore della Banca europea per gli investimenti partecipa ai lavori del comitato per quanto riguarda le questioni concernenti la Banca.

Emendamento 314

Proposta di regolamento Articolo 36 – titolo

Testo della Commissione

Informazione, comunicazione e **pubblicità**

Emendamento

Trasparenza, comunicazione e **pubblicazione delle informazioni**

Emendamento 315

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

Emendamento

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. **La Commissione è responsabile del monitoraggio dell'osservanza di tali requisiti da parte dei destinatari.**

Emendamento 316

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione **conduce** azioni di informazione e comunicazione sul presente regolamento, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al presente regolamento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura

Emendamento

2. La Commissione **applica** azioni di informazione e comunicazione sul presente regolamento, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al presente regolamento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura

in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Emendamento 317

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione adotta misure per rafforzare la comunicazione strategica e la diplomazia pubblica per comunicare i valori dell'Unione e il suo valore aggiunto.

Emendamento 318

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. La Commissione istituisce un unico archivio elettronico centrale pubblico e completo di tutte le azioni finanziate nell'ambito del presente regolamento, ivi compresi i criteri utilizzati per stabilire le necessità dei partner nel processo di assegnazione delle risorse, e ne garantisce l'aggiornamento periodico, a eccezione delle azioni che si ritiene diano origine a questioni di sicurezza o sensibilità politiche locali a norma dell'articolo 37.

Emendamento 319

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. L'archivio include altresì informazioni su tutte le operazioni di finanziamento e di investimento, anche a livello individuale e di progetto, nonché

gli elementi essenziali di tutti gli accordi di garanzia dell'EFSD+, comprese le informazioni sulla personalità giuridica delle controparti ammissibili, i vantaggi attesi in termini di sviluppo e le procedure di reclamo, tenendo conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili.

Emendamento 320

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quinquies. Conformemente alla loro politica di trasparenza e alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati e di accesso ai documenti e alle informazioni, le controparti ammissibili dell'EFSD+ mettono a disposizione del pubblico sul loro sito web, in modo proattivo e sistematico, le informazioni relative a tutte le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia per le azioni esterne e relative in particolare alle modalità con cui tali operazioni contribuiscono al conseguimento degli obiettivi e all'osservanza degli obblighi del presente regolamento. Tali informazioni sono ripartite a livello di progetto. Esse tengono sempre conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili. Le controparti ammissibili, inoltre, rendono pubblico il sostegno dell'Unione in tutte le informazioni che pubblicano sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia per le azioni esterne conformemente al presente regolamento.

Emendamento 321

Proposta di regolamento

Articolo 38

Testo della Commissione

Articolo 38

Clausola EEAS

Il presente regolamento si applica conformemente alla decisione 2010/427/UE.

Emendamento

soppresso

Emendamento 322

Proposta di regolamento

Articolo 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 38 bis

Governance

Un gruppo direttivo orizzontale composto da tutti i competenti servizi della Commissione e del SEAE e presieduto dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) o da un rappresentante di detto ufficio, è responsabile dell'indirizzo, del coordinamento e della gestione di tale strumento nell'ambito di tutto il ciclo di gestione così da garantire la coerenza, l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità di tutti i finanziamenti esterni dell'Unione. Il VP/AR assicura il coordinamento politico globale dell'azione esterna dell'Unione. Per tutte le azioni, comprese le azioni di risposta rapida e le misure di assistenza straordinaria, e per l'intero ciclo di programmazione, pianificazione ed applicazione dello strumento, l'alto rappresentante e il SEAE collaborano con i pertinenti membri e servizi della Commissione, identificati sulla base della natura e degli obiettivi dell'azione prevista, avvalendosi delle loro competenze. Tutte le proposte di decisione sono elaborate secondo le procedure della Commissione e sono sottoposte alla Commissione per adozione.

Il Parlamento europeo è pienamente coinvolto nelle fasi di elaborazione, programmazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti, al fine di garantire il controllo politico nonché il controllo e la responsabilità democratici dei finanziamenti dell'Unione in materia di azione esterna.

Emendamento 323

Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021 *fino al 31 dicembre 2027*.

Emendamento 324

Proposta di regolamento Allegato I – comma 17

Testo della Commissione

Il sostegno fornito dall'Unione in quest'area può essere utilizzato anche per consentire alla Federazione russa di partecipare ai programmi di cooperazione transfrontaliera e ad altri programmi multinazionali pertinenti.

Emendamento

Il sostegno fornito dall'Unione in quest'area può essere utilizzato anche per consentire alla Federazione russa di partecipare ai programmi di cooperazione transfrontaliera e ad altri programmi multinazionali pertinenti, *ivi compresa la cooperazione in materia di istruzione, in particolare gli scambi di studenti*.

Emendamento 325

Proposta di regolamento Allegato II – parte A – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) Rafforzare la democrazia e i processi democratici, la governance e il controllo, compresi processi elettorali trasparenti e credibili.

Emendamento

(a) Rafforzare la democrazia e i processi democratici *inclusivi*, la governance e il controllo, compresi *un sistema giudiziario indipendente, lo Stato di diritto* e processi elettorali trasparenti,

pacifici e credibili.

Emendamento 326

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) Rafforzare la protezione dei diritti umani *e delle libertà fondamentali*.

Emendamento

(b) Rafforzare la *promozione e la* protezione dei diritti umani *proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la realizzazione degli strumenti internazionali correlati, sostenere e proteggere i difensori dei diritti umani, contribuire all'attuazione di patti e quadri globali e regionali, aumentare le capacità della società civile nella loro attuazione e nel loro monitoraggio e porre le basi per la creazione di un quadro giuridico per la tutela delle persone sfollate a causa dei cambiamenti climatici*.

Emendamento 327

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) Promuovere la lotta contro la discriminazione in tutte le sue forme e il principio dell'uguaglianza, in particolare la parità di genere e i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

Emendamento

(c) Promuovere la lotta contro la discriminazione in tutte le sue forme e il principio dell'uguaglianza, in particolare la parità di genere, *i diritti e l'emancipazione di donne e ragazze* e i diritti *dei bambini e dei giovani, delle persone con disabilità, delle persone appartenenti a minoranze, delle persone LGBTI e dei popoli indigeni*.

Emendamento 328

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) Sostenere una società civile dinamica e il suo ruolo nei processi di riforma e di trasformazione democratica; promuovere uno spazio che favorisca la partecipazione della società civile e dei cittadini al ***processo decisionale politico***.

Emendamento

(d) Sostenere una società civile dinamica e ***rafforzare*** il suo ruolo ***nelle transizioni politiche e*** nei processi di riforma e di trasformazione democratica; promuovere uno spazio che favorisca la partecipazione della società civile e dei cittadini ***alla vita politica al controllo dei processi decisionali***.

Emendamento 329

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 1 – lettera f

Testo della Commissione

(f) Rafforzare la resilienza degli Stati, delle società, delle comunità e dei singoli individui ***alle pressioni e agli shock politici, economici, ambientali, alimentari, demografici e sociali***.

Emendamento

(f) Rafforzare la resilienza degli Stati, delle società, delle comunità e dei singoli individui ***per prepararli a resistere, adattarsi e riprendersi rapidamente di fronte a shock ambientali ed economici, catastrofi naturali e provocate dall'uomo e conflitti, crisi sanitarie e di sicurezza alimentare***.

Emendamento 330

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 1 – lettera g

Testo della Commissione

(g) Promuovere lo sviluppo di istituzioni pubbliche democratiche a livello nazionale e subnazionale, compreso un sistema giudiziario indipendente, efficace, efficiente e responsabile, la promozione dello Stato di diritto e l'accesso alla giustizia per tutti.

Emendamento

(g) Promuovere lo sviluppo di istituzioni pubbliche democratiche a livello ***internazionale***, nazionale e subnazionale, compreso un sistema giudiziario indipendente, efficace, efficiente e responsabile, la promozione dello Stato di diritto, ***la giustizia internazionale, la responsabilità*** e l'accesso alla giustizia per tutti.

Emendamento 331

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 1 – lettera h

Testo della Commissione

(h) Sostenere i processi di riforma della pubblica amministrazione, anche mediante un approccio di eGovernment incentrato sui cittadini, rafforzare i quadri giuridici e l'assetto istituzionale, i sistemi statistici nazionali e le capacità, promuovere una sana gestione delle finanze pubbliche e contribuire alla lotta contro la corruzione.

Emendamento

(h) Sostenere i processi di riforma della pubblica amministrazione, anche mediante un approccio di eGovernment incentrato sui cittadini, rafforzare i quadri giuridici e l'assetto istituzionale, i sistemi statistici nazionali e le capacità, promuovere una sana gestione delle finanze pubbliche e contribuire alla lotta contro la corruzione, ***l'elusione fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva.***

Emendamento 332

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 1 – lettera j

Testo della Commissione

(j) Aumentare la trasparenza e la rendicontabilità delle istituzioni pubbliche, rafforzare gli appalti pubblici e la gestione delle finanze pubbliche, sviluppare l'eGovernment e migliorare l'erogazione dei servizi.

Emendamento

(j) Aumentare la trasparenza e la rendicontabilità delle istituzioni pubbliche, rafforzare gli appalti pubblici, ***anche incoraggiando lo sviluppo di criteri (ambientali, sociali ed economici) e obiettivi di sostenibilità,*** e la gestione delle finanze pubbliche, sviluppare l'eGovernment e migliorare l'erogazione dei servizi.

Emendamento 333

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(k bis) Promuovere la democrazia parlamentare.

Emendamento 334

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) Eliminare la povertà in tutte le sue dimensioni, combattere le discriminazioni e le disuguaglianze e non lasciare nessuno indietro.

Emendamento

(a) Eliminare la povertà in tutte le sue dimensioni, combattere le discriminazioni e le disuguaglianze, non lasciare nessuno indietro ***e raggiungere per prime le persone più svantaggiate, dando la priorità agli investimenti nei servizi pubblici nei settori della sanità, della nutrizione, dell'istruzione e della protezione sociale.***

Emendamento 335

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) Moltiplicare gli sforzi per l'adozione di politiche e la realizzazione di investimenti adeguati onde promuovere i diritti delle donne e dei giovani, agevolarne il coinvolgimento ***nella*** vita sociale, civica ed economica e garantire il loro pieno contributo alla crescita inclusiva e allo sviluppo sostenibile.

Emendamento

(b) Moltiplicare gli sforzi per l'adozione di politiche e la realizzazione di investimenti adeguati onde promuovere, ***tutelare e realizzare*** i diritti delle donne, ***dei bambini*** e dei giovani ***e delle persone con disabilità***, agevolarne il coinvolgimento ***e la partecipazione significativa alla*** vita sociale, civica ed economica e garantire il loro pieno contributo alla crescita inclusiva e allo sviluppo sostenibile.

Emendamento 336

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) Promuovere la tutela e il rispetto dei diritti di donne e ragazze, compresi i diritti economici, occupazionali e sociali, nonché la salute e i diritti sessuali e riproduttivi, e prevenire la violenza

Emendamento

(c) Promuovere la tutela e il rispetto dei diritti di donne e ragazze ***e la loro emancipazione***, compresi i diritti economici, occupazionali e sociali, ***i diritti fondiari*** nonché la salute e i diritti sessuali

sessuale e di genere in tutte le sue forme.

e riproduttivi, e prevenire la violenza sessuale e di genere in tutte le sue forme ***nonché proteggerle da tale violenza; ciò comprende la promozione dell'accesso universale a informazioni esaustive in materia di salute sessuale e riproduttiva e un'educazione completa alla sessualità. Promuovere la cooperazione nel campo della ricerca e dell'innovazione per sviluppare strumenti nuovi e migliori di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, anche per quanto concerne la pianificazione familiare, in particolare in contesti di risorse scarse.***

Emendamento 337

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) Rivolgere particolare attenzione alle persone svantaggiate, vulnerabili ed emarginate, tra cui i minori, gli anziani, le persone con disabilità, le persone LGBTI e le popolazioni indigene. Questo comprende la promozione del passaggio dall'assistenza istituzionale a quella di prossimità per i bambini.

Emendamento

(d) Rivolgere particolare attenzione alle persone svantaggiate, vulnerabili ed emarginate, tra cui i minori, gli anziani, le persone con disabilità, le persone LGBTI e le popolazioni indigene. Questo comprende la promozione del passaggio dall'assistenza istituzionale a quella di prossimità per i bambini ***con o senza disabilità.***

Emendamento 338

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) Promuovere un approccio integrato per sostenere le comunità, specialmente quelle più povere, ***al fine di migliorare*** l'accesso ai beni e ai servizi fondamentali.

Emendamento

(e) Promuovere un approccio integrato per sostenere le comunità, specialmente quelle più povere ***e difficili da raggiungere, migliorando*** l'accesso ***universale*** ai beni e ai servizi fondamentali, ***in particolare la sanità, compresi i servizi, le informazioni e le forniture relativi alla salute sessuale e riproduttiva, l'istruzione, la nutrizione e la protezione sociale.***

Emendamento 339

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera f

Testo della Commissione

(f) Sostenere la creazione di un ambiente sicuro e stimolante per i bambini, elemento importante per promuovere una popolazione giovanile sana, in grado di raggiungere il suo pieno potenziale.

Emendamento

(f) ***Consentire ai bambini, in particolare a quelli più emarginati, di affacciarsi alla vita nelle migliori condizioni investendo nello sviluppo nella prima infanzia, e garantire che i bambini che vivono in condizioni di povertà o disuguaglianza abbiano accesso a servizi di base quali la sanità, la nutrizione, l'istruzione e la protezione sociale.***

Sostenere la creazione di un ambiente sicuro e stimolante per i bambini, elemento importante per promuovere una popolazione giovanile sana, in grado di raggiungere il suo pieno potenziale, ***prestando particolare attenzione alle esigenze delle ragazze.***

Emendamento 340

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera g

Testo della Commissione

(g) Sostenere l'accesso universale a un'alimentazione sufficiente, sicura, nutriente e a prezzi abbordabili, in particolare per coloro che si trovano nelle situazioni più vulnerabili, e rafforzare la sicurezza alimentare e la nutrizione, in particolare nei paesi teatro di crisi prolungate o ricorrenti.

Emendamento

(g) Sostenere l'accesso universale a un'alimentazione sufficiente, sicura, nutriente e a prezzi abbordabili, in particolare per coloro che si trovano nelle situazioni più vulnerabili, ***tra cui i bambini di età inferiore ai cinque anni, gli adolescenti, sia ragazze che ragazzi, e le donne, soprattutto durante la gravidanza e l'allattamento,*** e rafforzare la sicurezza alimentare e la nutrizione, in particolare nei paesi teatro di crisi prolungate o ricorrenti. ***Promuovere approcci multisettoriali all'agricoltura, sensibili agli aspetti nutrizionali.***

Emendamento 341

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera h

Testo della Commissione

(h) Sostenere l'accesso universale a quantità sufficienti di acqua potabile sicura e ai servizi igienico-sanitari, nonché una gestione sostenibile e integrata delle risorse idriche.

Emendamento

(h) Sostenere l'accesso universale a quantità sufficienti di acqua potabile sicura e ai servizi igienico-sanitari, nonché una gestione sostenibile e integrata delle risorse idriche ***in quanto fattori determinanti fondamentali per la sanità, l'istruzione, la nutrizione, la resilienza ai cambiamenti climatici e la parità di genere.***

Emendamento 342

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera i

Testo della Commissione

(i) Conseguire una copertura sanitaria universale, con un accesso equo a servizi sanitari di qualità e a prezzi abbordabili, ***anche*** tramite il sostegno alla creazione di sistemi sanitari solidi, resilienti e di qualità, e rafforzare le capacità di allarme rapido, riduzione dei rischi, gestione e ripresa.

Emendamento

(i) Conseguire una copertura sanitaria universale, con un accesso equo a servizi sanitari di qualità e a prezzi abbordabili, ***compresi i servizi per la salute sessuale e riproduttiva, e*** tramite il sostegno alla creazione di sistemi sanitari ***inclusivi, solidi, resilienti e di qualità accessibili a tutti,*** e rafforzare le capacità di allarme rapido, riduzione dei rischi, gestione e ripresa. ***Integrare l'azione attraverso il programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione al fine di affrontare le minacce alla sanità globale, sviluppare vaccini e trattamenti sicuri, efficienti e a prezzi accessibili contro le malattie connesse alla povertà e trascurate e migliorare le risposte alle sfide sanitarie, comprese le malattie trasmissibili, la resistenza antimicrobica e le malattie ed epidemie emergenti.***

Emendamento 343

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(j bis) Rafforzare la resilienza delle persone e delle comunità, anche attraverso un aumento degli investimenti in progetti di preparazione e riduzione del rischio di catastrofi (RRC) di tipo partecipativo.

Emendamento 344

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(j ter) Sostenere i governi e le amministrazioni nazionali, regionali e locali nella creazione delle infrastrutture necessarie, comprese le risorse fisiche, tecnologiche e umane, utilizzando le più recenti evoluzioni tecnologiche e amministrative per consentire l'effettuazione accurata di tutte le registrazioni all'anagrafe (dalla nascita alla morte) e la pubblicazione di duplicati riconosciuti ufficialmente ove necessario, al fine di garantire che tutti i cittadini esistano ufficialmente e possano accedere ai loro diritti fondamentali.

Emendamento 345

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

(k) Promuovere uno sviluppo urbano inclusivo e sostenibile per ovviare alle disuguaglianze nelle aree urbane, concentrandosi sulle persone più bisognose.

(k) Promuovere uno sviluppo urbano inclusivo e sostenibile per ovviare alle disuguaglianze nelle aree urbane, concentrandosi sulle persone più bisognose ***e adottando un approccio sensibile alla dimensione di genere.***

Emendamento 346

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera l

Testo della Commissione

(l) Aiutare le autorità locali a migliorare, a livello di città, l'erogazione dei servizi di base e l'accesso equo alla sicurezza alimentare, a un alloggio accessibile, dignitoso ed economicamente abbordabile e la qualità della vita, in particolare per coloro che vivono in insediamenti irregolari e in baraccopoli.

Emendamento

soppresso

Emendamento 347

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera m

Testo della Commissione

(m) Promuovere un'istruzione formale, informale e non formale di qualità, inclusiva ed equa per tutti, a tutti i livelli, **compresa** la formazione tecnica e professionale, anche in situazioni di emergenza e di crisi, ricorrendo tra l'altro alle tecnologie digitali per migliorare l'insegnamento e l'apprendimento.

Emendamento

(m) Promuovere **il conseguimento degli obiettivi concordati a livello internazionale in materia di istruzione, ponendo l'accento su sistemi di istruzione pubblici e gratuiti, attraverso** un'istruzione formale, informale e non formale di qualità, inclusiva ed equa, **e promuovere opportunità di apprendimento permanente** per tutti, a tutti i livelli, **compresi lo sviluppo nella prima infanzia e** la formazione tecnica e professionale, anche in situazioni di emergenza e di crisi, ricorrendo tra l'altro alle tecnologie digitali per migliorare l'insegnamento e l'apprendimento.

Emendamento 348

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(m bis) Supportare corridoi educativi affinché siano accolti nelle università

dell'Unione gli studenti provenienti da paesi in conflitto.

Emendamento 349

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera n

Testo della Commissione

(n) Sostenere le azioni di rafforzamento delle capacità, ***mobilità per l'apprendimento*** verso, da o tra i paesi partner, cooperazione e dialogo politico con le istituzioni, le organizzazioni, gli enti e le autorità locali di tali paesi.

Emendamento

(n) Sostenere le azioni di ***mobilità per l'apprendimento***, rafforzamento delle capacità ***e cooperazione culturale***, verso, da o tra i paesi partner, cooperazione e dialogo politico con le istituzioni, le organizzazioni, gli enti e le autorità locali di tali paesi.

Emendamento 350

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera n bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(n bis) Promuovere lo sviluppo delle capacità e la cooperazione nei settori della scienza, della tecnologia e della ricerca, in particolare affrontando le sfide sociali legate alla povertà che colpiscono in modo sproporzionato i paesi partner, e nei settori trascurati della ricerca e innovazione che dispongono di investimenti privati limitati, nei dati aperti e nella promozione dell'innovazione sociale.

Emendamento 351

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera o

Testo della Commissione

(o) Promuovere la cooperazione nei settori della scienza, della tecnologia e della ricerca, i dati aperti e l'innovazione.

Emendamento

(o) Promuovere ***lo sviluppo delle capacità e*** la cooperazione nei settori della scienza, della tecnologia e della ricerca, i

dati aperti, *i big data*, *l'intelligenza artificiale* e l'innovazione, *in collaborazione con il programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione, per contrastare la cosiddetta "fuga dei cervelli"*.

Emendamento 352

Proposta di regolamento Allegato II – parte A – punto 2 – lettera q

Testo della Commissione

(q) Promuovere il dialogo interculturale e la diversità culturale in tutte le sue forme, conservare e promuovere il patrimonio culturale e sfruttare il potenziale *delle industrie creative* ai fini di uno sviluppo socioeconomico sostenibile.

Emendamento

(q) Promuovere il dialogo interculturale e la diversità culturale in tutte le sue forme, conservare e promuovere il patrimonio culturale e sfruttare il potenziale *dei settori culturali e creativi* ai fini di uno sviluppo socioeconomico sostenibile.

Emendamento 353

Proposta di regolamento Allegato II – parte A – punto 2 – lettera q bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(q bis) Sostenere le azioni e promuovere la cooperazione nell'ambito dello sport, al fine di contribuire all'emancipazione delle donne e dei giovani, dei singoli e delle comunità, e al conseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 in materia di salute, istruzione e inclusione sociale.

Emendamento 354

Proposta di regolamento Allegato II – parte A – punto 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Migrazione e *mobilità*

Emendamento

3. Migrazione, *mobilità* e *sfollamenti forzati*

Emendamento 355

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 3 – lettera -a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(-a) Sostenere politiche migratorie efficaci e basate sui diritti umani, a tutti i livelli, compresi i programmi di protezione, per agevolare la migrazione sicura, ordinata e regolare.

Emendamento 356

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) **Rafforzare** i partenariati in materia di migrazione e di mobilità in base a un approccio integrato ed equilibrato che copra tutti gli aspetti della migrazione, **tra cui l'assistenza nell'attuazione degli accordi e delle intese bilaterali o regionali dell'Unione, compresi i partenariati per la mobilità.**

(a) **Contribuire a rafforzare** i partenariati **bilaterali, regionali, compresi quelli sud-sud, e internazionali** in materia di migrazione e di mobilità in base a un approccio integrato ed equilibrato che copra tutti gli aspetti della migrazione, **e in conformità del diritto internazionale e dell'Unione e degli obblighi in materia di diritti umani.**

Emendamento 357

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) Fornire assistenza nell'attuazione degli accordi e delle intese bilaterali o regionali dell'Unione con i paesi terzi, compresi i partenariati per la mobilità, e per la creazione di vie sicure e legali, anche attraverso l'elaborazione di accordi di facilitazione del rilascio dei visti e di accordi di reinsediamento, e sulla base della responsabilità reciproca e del pieno rispetto degli obblighi umanitari e in materia di diritti umani.

Emendamento 358

Proposta di regolamento Allegato II – parte A – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) Sostenere il reinserimento sostenibile dei migranti di ritorno.

Emendamento

(b) Sostenere il reinserimento **socioeconomico** sostenibile **ed efficace** dei migranti di ritorno.

Emendamento 359

Proposta di regolamento Allegato II – parte A – punto 3 – lettera d

Testo della Commissione

(d) **Lottare contro la** migrazione irregolare, **la** tratta di esseri umani e **il** traffico di migranti; **intensificare la cooperazione in materia di gestione integrata delle frontiere.**

Emendamento

(d) **Ridurre le vulnerabilità nella migrazione, anche affrontando il fenomeno della** migrazione irregolare, **e rafforzare la risposta transnazionale alla** tratta di esseri umani e **al** traffico di migranti, **in conformità del diritto internazionale e dell'Unione;**

Emendamento 360

Proposta di regolamento Allegato II – parte A – punto 3 – lettera e

Testo della Commissione

(e) Rafforzare la capacità scientifica, tecnica, umana e istituzionale per la gestione della migrazione.

Emendamento

(e) Rafforzare la capacità scientifica, tecnica, umana e istituzionale per la gestione della migrazione, **anche per quanto riguarda la raccolta e l'utilizzo di dati accurati e disaggregati quale base per politiche fondate su elementi di prova, al fine di agevolare una migrazione sicura, ordinata e responsabile.**

Emendamento 361

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 3 – lettera f

Testo della Commissione

(f) Sostenere politiche migratorie efficaci e basate sui diritti umani, compresi i programmi di protezione.

Emendamento

soppresso

Emendamento 362

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 3 – lettera g

Testo della Commissione

(g) Creare i presupposti per agevolare la migrazione legale, una buona gestione della mobilità e i contatti interpersonali; massimizzare l'incidenza della migrazione sullo sviluppo.

Emendamento

(g) Creare i presupposti per agevolare la migrazione legale, una buona gestione della mobilità e i contatti interpersonali, anche fornendo informazioni accurate e tempestive in tutte le fasi della migrazione.

Emendamento 363

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(g bis) Massimizzare l'incidenza della migrazione sullo sviluppo e migliorare una comprensione comune del nesso tra migrazione e sviluppo.

Emendamento 364

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 3 – lettera h

Testo della Commissione

(h) Garantire la protezione dei migranti e delle persone vittime di sfollamenti forzati.

Emendamento

(h) Garantire la protezione dei migranti e delle persone vittime di sfollamenti forzati, *prestando particolare attenzione ai*

gruppi vulnerabili e adottando un approccio basato sui diritti, e assicurare il riconoscimento e l'accertamento dello status delle persone bisognose di protezione internazionale nell'ambito dei flussi migratori misti.

Emendamento 365

Proposta di regolamento Allegato II – parte A – punto 3 – lettera i

Testo della Commissione

(i) Promuovere soluzioni basate sullo sviluppo per le persone vittime di sfollamenti forzati e le comunità di accoglienza.

Emendamento

(i) Promuovere soluzioni basate sullo sviluppo per le persone vittime di sfollamenti forzati e le comunità di accoglienza, *anche attraverso l'accesso all'istruzione e a posti di lavoro dignitosi, al fine di promuovere la dignità, la resilienza e l'autonomia delle persone sfollate e il loro inserimento nella vita economica e sociale dei paesi ospitanti.*

Emendamento 366

Proposta di regolamento Allegato II – parte A – punto 3 – lettera j

Testo della Commissione

(j) Sostenere l'impegno della diaspora nei paesi di origine.

Emendamento

(j) Sostenere l'impegno della diaspora nei paesi di origine, *al fine di contribuire pienamente allo sviluppo sostenibile.*

Emendamento 367

Proposta di regolamento Allegato II – parte A – punto 3 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(k bis) Contribuire a fornire ai migranti e alle società i mezzi per realizzare la loro piena inclusione e la coesione sociale.

Emendamento 368

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La cooperazione in questo settore sarà gestita in linea con il [Fondo Asilo e migrazione], nel pieno rispetto del principio della coerenza delle politiche di sviluppo.

Emendamento 369

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) Contribuire agli sforzi profusi dai partner per onorare i loro impegni in materia di cambiamenti climatici in linea con l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, ivi compresa l'attuazione del contributo stabilito a livello nazionale (NDC) e dei piani d'azione in materia di adattamento e mitigazione, comprese le sinergie tra adattamento e mitigazione.

(b) ***Sostenere l'adattamento ai cambiamenti climatici, con particolare attenzione agli Stati particolarmente vulnerabili e alle popolazioni prive delle risorse necessarie per adottare le misure richieste;*** contribuire agli sforzi profusi dai partner per onorare i loro impegni in materia di cambiamenti climatici in linea con l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, ivi compresa l'attuazione del contributo stabilito a livello nazionale (NDC) e dei piani d'azione in materia di adattamento e mitigazione, comprese le sinergie tra adattamento e mitigazione, ***e per onorare i loro impegni nel quadro di altri accordi ambientali multilaterali, come la Convenzione sulla biodiversità e la Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione.***

Emendamento 370

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 4 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) Intensificare la cooperazione in

(d) ***Promuovere l'accesso all'energia***

materia di energia sostenibile. Promuovere e intensificare la cooperazione in materia di efficienza energetica e l'uso delle fonti energetiche rinnovabili.

sostenibile nei paesi in via di sviluppo, al fine di onorare l'impegno assunto dall'Unione nel 2012 di garantire tale accesso ad altri 500 milioni di persone entro il 2030, dando priorità a soluzioni su piccola scala, mini-rete e non collegate alla rete di elevato valore dal punto di vista ambientale e dello sviluppo.

Intensificare la cooperazione in materia di energia sostenibile. Promuovere e intensificare la cooperazione in materia di efficienza energetica e l'uso delle fonti energetiche rinnovabili. ***Promuovere l'accesso a servizi energetici affidabili, sicuri, abbordabili, puliti e sostenibili, in particolare soluzioni locali e decentrate che garantiscano l'accesso all'energia alle persone che vivono in povertà e in regioni isolate.***

Emendamento 371

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) Sviluppare le capacità per l'integrazione degli obiettivi in materia di sostenibilità ambientale e cambiamenti climatici e perseguire una crescita verde nell'ambito delle strategie di sviluppo locali e nazionali, anche promuovendo criteri di sostenibilità negli appalti pubblici.

Emendamento 372

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 4 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d ter) Promuovere la responsabilità sociale delle imprese, la dovuta diligenza nella catena di approvvigionamento e l'applicazione coerente dell'approccio precauzionale e del principio "chi inquina

paga".

Emendamento 373

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 4 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d quater) Promuovere pratiche agricole sostenibili dal punto di vista ambientale, compresa l'agroecologia, che abbiano dimostrato di contribuire alla tutela degli ecosistemi e della biodiversità e che rafforzino la resilienza ambientale e sociale a lungo termine ai cambiamenti climatici.

Emendamento 374

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 4 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) Rafforzare il coinvolgimento delle comunità locali nella risposta ai cambiamenti climatici, la conservazione degli ecosistemi e la gestione delle risorse naturali. Promuovere lo sviluppo urbano sostenibile e la resilienza nelle aree urbane.

(f) Rafforzare il coinvolgimento delle comunità locali **e delle popolazioni indigene** nella risposta ai cambiamenti climatici, la **lotta contro la perdita di biodiversità e i reati contro le specie selvatiche**, la conservazione degli ecosistemi e la gestione delle risorse naturali, **anche tramite il miglioramento della gestione del regime fondiario e delle risorse idriche**. Promuovere lo sviluppo urbano sostenibile e la resilienza nelle aree urbane.

Emendamento 375

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 4 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f bis) Porre fine al commercio di minerali provenienti da zone di conflitto e

agli abusi nei confronti dei minatori e sostenere lo sviluppo delle comunità locali a norma del regolamento (UE) 2017/821 sugli obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento e delle misure di accompagnamento, nonché estendere tale approccio ai minerali non ancora disciplinati.

Emendamento 376

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 4 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f ter) Promuovere l'educazione allo sviluppo sostenibile al fine di responsabilizzare le persone affinché trasformino la società e costruiscano un futuro sostenibile.

Emendamento 377

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 4 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g) Promuovere la conservazione, la gestione e l'uso sostenibili e il ripristino delle risorse naturali, nonché ecosistemi sani, arrestare la perdita di biodiversità e tutelare le specie selvatiche.

(g) Promuovere la conservazione, la gestione e l'uso sostenibili e il ripristino delle risorse naturali, nonché ecosistemi sani, arrestare la perdita di biodiversità e tutelare le specie selvatiche, ***anche attraverso la lotta contro il bracconaggio e il traffico illegale di specie selvatiche.***

Emendamento 378

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 4 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(g bis) Far fronte alla perdita di biodiversità e attuare le iniziative

internazionali e dell'Unione atte a contrastarla, in particolare tramite la promozione della conservazione, dell'uso sostenibile e della gestione degli ecosistemi terrestri e marini e della biodiversità associata.

Emendamento 379

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 4 – lettera h

Testo della Commissione

(h) Promuovere la gestione integrata e sostenibile delle risorse idriche e la cooperazione transfrontaliera nel settore idrico.

Emendamento

(h) Promuovere la gestione integrata e sostenibile delle risorse idriche e la cooperazione transfrontaliera nel settore idrico ***conformemente al diritto internazionale.***

Emendamento 380

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 4 – lettera i

Testo della Commissione

(i) Promuovere la conservazione e il rafforzamento degli stock di carbonio attraverso una gestione sostenibile del suolo, il cambiamento della destinazione dei terreni e la silvicoltura e lottare contro il degrado ambientale, la desertificazione e il degrado del terreno.

Emendamento

(i) Promuovere la conservazione e il rafforzamento degli stock di carbonio attraverso una gestione sostenibile del suolo, il cambiamento della destinazione dei terreni e la silvicoltura e lottare contro il degrado ambientale, la desertificazione e il degrado del terreno ***e delle foreste, nonché la siccità.***

Emendamento 381

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 4 – lettera j

Testo della Commissione

(j) Limitare la deforestazione e promuovere l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT); lottare contro il

Emendamento

(j) Limitare la deforestazione e promuovere l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT); lottare contro il

disboscamento illegale e il commercio illegale di legname e prodotti del legno.

disboscamento illegale e il commercio illegale di legname e prodotti del legno.

Sostenere una migliore governance e lo sviluppo delle capacità per la gestione sostenibile delle risorse naturali.

Sostenere la negoziazione e l'attuazione di accordi volontari di partenariato.

Emendamento 382

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 4 – lettera k

Testo della Commissione

(k) Sostenere la governance degli oceani, compresi la protezione e il ripristino delle zone costiere e marine, in tutte le sue forme, inclusi gli ecosistemi, la lotta contro i rifiuti marini, la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) e la protezione della biodiversità marittima.

Emendamento

(k) Sostenere la governance degli oceani, compresi la protezione e il ripristino delle zone costiere e marine, in tutte le sue forme, inclusi gli ecosistemi, la lotta contro i rifiuti marini, la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) e la protezione della biodiversità marittima ***conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).***

Emendamento 383

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 4 – lettera l

Testo della Commissione

(l) Rafforzare la riduzione del rischio di catastrofi (RRC) e la resilienza, in sinergia con le politiche e le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici.

Emendamento

(l) Rafforzare la riduzione del rischio di catastrofi (RRC), ***la preparazione*** e la resilienza, ***mediante un approccio a livello di comunità e incentrato sulle persone***, in sinergia con le politiche e le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici.

Emendamento 384

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 4 – lettera m

Testo della Commissione

(m) Promuovere l'uso efficiente delle risorse e il consumo e la produzione sostenibili, **compresa la lotta** contro l'inquinamento e una sana gestione dei prodotti chimici e dei rifiuti.

Emendamento

(m) Promuovere l'uso efficiente delle risorse e il consumo e la produzione sostenibili, **anche nell'intera catena di approvvigionamento, in particolare riducendo l'utilizzo delle risorse naturali che finanziano i conflitti e contribuendo al rispetto, da parte dei portatori di interessi, di iniziative come il regime di certificazione del processo di Kimberley. Lottare** contro l'inquinamento e **promuovere** una sana gestione dei prodotti chimici e dei rifiuti.

Emendamento 385

**Proposta di regolamento
Allegato II – parte A – punto 4 – lettera n**

Testo della Commissione

(n) Sostenere gli sforzi volti a migliorare la diversificazione economica sostenibile, la competitività e gli scambi, lo sviluppo del settore privato, con particolare attenzione per la crescita verde, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, le microimprese, le PMI e le cooperative, avvalendosi degli accordi commerciali già esistenti con l'UE.

Emendamento

(n) Sostenere gli sforzi volti a migliorare la diversificazione economica sostenibile, la competitività, **le catene di approvvigionamento per la condivisione del valore** e gli scambi **equi**, lo sviluppo del settore privato, con particolare attenzione per la crescita verde, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, le microimprese, le **imprese sociali**, le PMI e le cooperative, avvalendosi **dei vantaggi per lo sviluppo** degli accordi commerciali già esistenti con l'UE.

Emendamento 386

**Proposta di regolamento
Allegato II – parte A – punto 4 – lettera n bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

(n bis) Adempiere agli impegni internazionali relativi alla conservazione della biodiversità presenti in trattati quali la Convenzione sulla biodiversità (CBD),

la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), la Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS) e gli altri trattati sulla biodiversità.

Emendamento 387

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 4 – lettera n ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(n ter) Migliorare l'integrazione e la centralità degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici e ambiente nella cooperazione dell'Unione in materia di sviluppo, fornendo sostegno al lavoro metodologico e di ricerca svolto dai paesi in via di sviluppo, condotto su tali paesi e in tali paesi, anche tramite meccanismi di monitoraggio, relazioni e verifica, mappatura degli ecosistemi, esame e valutazione, potenziare le competenze ambientali e promuovere le azioni innovative e la coerenza delle politiche.

Emendamento 388

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 4 – lettera n quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(n quater) Far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici di portata globale e transregionale che possono avere effetti destabilizzanti sullo sviluppo, sulla pace e sulla sicurezza.

Emendamento 389

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione

(a) Sostenere l'imprenditoria, la creazione di posti di lavoro dignitosi e l'occupabilità mediante lo sviluppo di abilità e competenze, compresa l'istruzione, il miglioramento delle norme in materia di lavoro e le condizioni di lavoro e la creazione di opportunità, in particolare per i giovani.

Emendamento

(a) Sostenere l'imprenditoria, ***anche attraverso la microfinanza***, la creazione di posti di lavoro dignitosi e l'occupabilità mediante lo sviluppo di abilità e competenze, compresa l'istruzione, il miglioramento ***della piena applicazione delle norme dell'OIL*** in materia di lavoro, ***in particolare per quanto riguarda il dialogo sociale e la lotta al lavoro minorile***, le condizioni di lavoro ***in un ambiente sano, i salari di sussistenza*** e la creazione di opportunità, in particolare per i giovani.

Emendamento 390

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione

(b) Sostenere i percorsi di sviluppo nazionali per massimizzare l'impatto e i risultati sociali positivi ***e*** promuovere una fiscalità ***progressiva*** e politiche pubbliche redistributive.

Emendamento

(b) Sostenere i percorsi di sviluppo nazionali per massimizzare l'impatto e i risultati sociali positivi, promuovere una fiscalità ***efficace e sostenibile*** e politiche pubbliche redistributive, ***nonché l'istituzione e il rafforzamento di sistemi di protezione sociale e sistemi di assicurazione sociale sostenibili. Sostenere gli sforzi a livello nazionale e internazionale per combattere l'evasione fiscale e i paradisi fiscali.***

Emendamento 391

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 5 – lettera c

Testo della Commissione

(c) Migliorare il clima imprenditoriale e degli investimenti, creando un contesto normativo favorevole per lo sviluppo economico e aiutando le imprese, in particolare le micro, piccole e medie

Emendamento

(c) Migliorare il clima imprenditoriale e degli investimenti ***responsabile***, creando un contesto normativo favorevole per lo sviluppo economico e aiutando le imprese, in particolare le micro, piccole e medie

imprese, ad espandere la loro attività e a creare posti di lavoro.

imprese, **le cooperative e le imprese sociali**, ad espandere la loro attività e a creare posti di lavoro, **nonché sostenere lo sviluppo di un'economia della solidarietà e rafforzare la responsabilità del settore privato.**

Emendamento 392

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) Promuovere la responsabilità delle imprese e meccanismi di risarcimento per le violazioni dei diritti umani correlate alle attività del settore privato; sostenere gli sforzi a livello locale, regionale e globale per garantire il rispetto, da parte delle imprese, delle norme in materia di diritti umani e delle evoluzioni normative, anche per quanto riguarda la dovuta diligenza obbligatoria e uno strumento internazionale vincolante su imprese e diritti umani a livello globale;

Emendamento 393

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 5 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) Rafforzare la sostenibilità sociale e ambientale, la responsabilità sociale delle imprese e la condotta aziendale responsabile da un'estremità all'altra delle catene del valore.

(d) Rafforzare la sostenibilità sociale e ambientale, la responsabilità sociale delle imprese e la condotta aziendale responsabile da un'estremità all'altra delle catene del valore, **e garantire la condivisione del valore, prezzi equi e condizioni di correttezza commerciale.**

Emendamento 394

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 5 – lettera e

Testo della Commissione

(e) Aumentare l'efficacia della spesa pubblica e promuovere un uso più strategico delle finanze pubbliche, anche mediante strumenti di finanziamento combinato, per mobilitare ulteriori investimenti pubblici e privati.

Emendamento

(e) Aumentare l'efficacia **e la sostenibilità** della spesa pubblica, **anche mediante la promozione di appalti pubblici sostenibili**, e promuovere un uso più strategico delle finanze pubbliche, anche mediante strumenti di finanziamento combinato, per mobilitare ulteriori investimenti pubblici e privati.

Emendamento 395

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 5 – lettera g

Testo della Commissione

(g) Promuovere la coesione economica, sociale e territoriale interna, creando legami più stretti tra le zone urbane e quelle rurali e agevolando lo sviluppo del settore del turismo come fattore di sviluppo sostenibile.

Emendamento

(g) Promuovere la coesione economica, sociale e territoriale interna, creando legami più stretti tra le zone urbane e quelle rurali e agevolando lo sviluppo **delle industrie creative e** del settore del turismo **culturale** come fattore di sviluppo sostenibile.

Emendamento 396

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 5 – lettera h

Testo della Commissione

(h) Rafforzare e diversificare le catene del valore agricole e alimentari, promuovere la diversificazione economica, l'aggiunta di valore, l'integrazione regionale, la competitività e il commercio e incentivare le innovazioni sostenibili, a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici.

Emendamento

(h) Rafforzare e diversificare le catene del valore agricole e alimentari **sostenibili e inclusive**, promuovere **la sicurezza alimentare e** la diversificazione economica, l'aggiunta di valore, l'integrazione regionale, la competitività e il commercio **equo** e incentivare le innovazioni sostenibili, a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici.

Emendamento 397

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 5 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h bis) Enfatizzare l'intensificazione di un'agricoltura ecologicamente efficiente per i piccoli agricoltori, in particolare per le donne, sostenendo politiche nazionali, strategie e quadri giuridici efficaci e sostenibili, nonché un accesso giusto e sostenibile alle risorse, tra cui terra, acqua, (micro)credito e altri fattori di produzione agricola.

Emendamento 398

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 5 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h ter) Incoraggiare attivamente una maggiore partecipazione della società civile e delle organizzazioni agricole all'elaborazione di politiche e ai programmi di ricerca e incrementare il loro coinvolgimento nell'attuazione e nella valutazione dei programmi di governo.

Emendamento 399

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 5 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

(j) Favorire l'accesso universale all'energia sostenibile, promuovendo un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare in linea con l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

(j) Favorire l'accesso universale all'energia **sicura**, sostenibile **e a prezzi accessibili**, promuovendo un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare in linea con l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

Emendamento 400

Proposta di regolamento
Allegato II – parte A – punto 5 – lettera l

Testo della Commissione

(l) Promuovere una connettività digitale inclusiva, affidabile *e* a prezzi abbordabili e rafforzare l'economia digitale.

Emendamento

(l) Promuovere una connettività digitale inclusiva, affidabile, a prezzi abbordabili *e sicura* e rafforzare l'economia digitale. ***Promuovere l'alfabetizzazione digitale e le competenze informatiche. Favorire l'imprenditorialità e la creazione di posti di lavoro. Promuovere l'uso delle tecnologie digitali in quanto fattori chiave per lo sviluppo sostenibile. Far fronte alla cibersicurezza, alla riservatezza dei dati e alle altre questioni normative legate alla digitalizzazione.***

Emendamento 401

Proposta di regolamento
Allegato II – parte A – punto 5 – lettera m

Testo della Commissione

(m) Sviluppare e rafforzare i mercati e i settori in modo da incentivare una crescita inclusiva e sostenibile.

Emendamento

(m) Sviluppare e rafforzare i mercati e i settori in modo da incentivare una crescita inclusiva e sostenibile ***e gli scambi commerciali equi.***

Emendamento 402

Proposta di regolamento
Allegato II – parte A – punto 5 – lettera n

Testo della Commissione

(n) Sostenere l'agenda di integrazione regionale, politiche commerciali ottimali, nonché il consolidamento e l'attuazione ***degli*** accordi commerciali tra ***l'UE*** e i suoi partner.

Emendamento

(n) Sostenere l'agenda di integrazione regionale, politiche commerciali ottimali ***a sostegno di uno sviluppo inclusivo e sostenibile***, nonché il consolidamento e l'attuazione ***di*** accordi commerciali ***equi tra l'Unione*** e i suoi partner, ***ivi compresi accordi olistici e asimmetrici con i paesi partner in via di sviluppo. Promuovere e rafforzare il multilateralismo, la cooperazione economica sostenibile e le***

norme dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Emendamento 403

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 5 – lettera o

Testo della Commissione

(o) Promuovere la cooperazione nei settori della scienza, della tecnologia e della ricerca, i dati aperti e l'innovazione.

Emendamento

(o) Promuovere la cooperazione nei settori della scienza, della tecnologia e della ricerca, ***la digitalizzazione***, i dati aperti, ***i big data e l'intelligenza artificiale nonché*** l'innovazione, ***compreso lo sviluppo della diplomazia scientifica.***

Emendamento 404

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 5 – lettera p

Testo della Commissione

(p) Promuovere il dialogo interculturale e la diversità culturale in tutte le sue forme; preservare e promuovere il patrimonio culturale.

Emendamento

(p) Promuovere il dialogo interculturale e la diversità culturale in tutte le sue forme, ***sviluppare l'artigianato locale nonché le espressioni culturali e artistiche contemporanee*** e preservare e promuovere il patrimonio culturale.

Emendamento 405

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 5 – lettera r

Testo della Commissione

(r) Migliorare l'accesso a un lavoro dignitoso, creare mercati del lavoro più inclusivi ed efficienti e adottare politiche occupazionali finalizzate a un lavoro dignitoso per tutti, specialmente i giovani.

Emendamento

(r) Migliorare l'accesso a un lavoro dignitoso ***per tutti in un ambiente sano***, creare mercati del lavoro più inclusivi ed efficienti e adottare politiche occupazionali finalizzate a un lavoro dignitoso, ***al rispetto dei diritti umani e del lavoro, compresi salari di sussistenza*** per tutti, specialmente ***le donne*** e i giovani.

Emendamento 406

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 5 – lettera r bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(r bis) Garantire che l'accesso al settore estrattivo sia equo e sostenibile e che non contribuisca ai conflitti o alla corruzione.

Emendamento 407

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 5 – lettera s

Testo della Commissione

Emendamento

(s) Promuovere un accesso equo, sostenibile e senza distorsioni al settore estrattivo.

(s) Promuovere un accesso equo, sostenibile e senza distorsioni al settore estrattivo. ***Garantire maggiore trasparenza, la dovuta diligenza e la responsabilità degli investitori, promuovendo al contempo la responsabilità del settore privato. Applicare le misure di accompagnamento del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio.***

Emendamento 408

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

6. Sicurezza, stabilità ***e pace***

6. ***Pace***, sicurezza ***e*** stabilità

Emendamento 409

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 6 – lettera a

Testo della Commissione

(a) Contribuire alla pace e alla stabilità sviluppando la resilienza degli Stati, delle società, delle comunità e dei singoli individui alle pressioni e agli shock politici, economici, ambientali, demografici e sociali.

Emendamento

(a) Contribuire alla pace, ***alla prevenzione dei conflitti e, pertanto,*** alla stabilità sviluppando la resilienza degli Stati, delle società, delle comunità e dei singoli individui alle pressioni e agli shock politici, economici, ambientali, demografici e sociali, ***anche sostenendo valutazioni della resilienza pensate per individuare le capacità endogene delle società che consentano loro di resistere, adattarsi e riprendersi rapidamente da tali pressioni e shock.***

Emendamento 410

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 6 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) Promuovere una cultura della non violenza, anche attraverso il sostegno all'educazione formale e informale alla pace.

Emendamento 411

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 6 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) Sostenere la prevenzione dei conflitti, l'allarme rapido e la costruzione della pace tramite la mediazione, la gestione delle crisi ***e la*** stabilizzazione.

(b) Sostenere la prevenzione dei conflitti, l'allarme rapido e la costruzione della pace tramite la mediazione, la gestione delle crisi, la stabilizzazione ***e la ricostruzione post-conflitto, ivi compreso un rafforzamento del ruolo delle donne in tutte queste fasi. Promuovere, agevolare e sviluppare le capacità per la creazione di un clima di fiducia, la mediazione, il dialogo e la riconciliazione, le relazioni di buon vicinato e altre misure che contribuiscono alla prevenzione e alla***

risoluzione dei conflitti, con un'attenzione particolare per le tensioni intracomunitarie emergenti, nonché per le misure di conciliazione tra segmenti della società e per i conflitti e le crisi che si protraggono da tempo.

Emendamento 412

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) Sostenere la riabilitazione e il reinserimento delle vittime di conflitti armati nonché il disarmo, la smobilitazione e il reinserimento degli ex combattenti e delle loro famiglie nella società civile, prestando attenzione alle necessità specifiche delle donne.

Emendamento 413

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 6 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b ter) Rafforzare il ruolo delle donne e dei giovani nella costruzione della pace e nella prevenzione dei conflitti nonché la loro inclusione, la loro partecipazione significativa alla vita civile e politica e il loro riconoscimento sociale. Sostenere l'attuazione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare nelle situazioni e nei paesi fragili, interessati da conflitti o in fase post-bellica.

Emendamento 414

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 6 – lettera c

Testo della Commissione

(c) Promuovere una riforma del settore della sicurezza che fornisca progressivamente ai singoli individui e allo Stato servizi di sicurezza più efficaci e responsabili ai fini dello sviluppo sostenibile.

Emendamento

(c) Promuovere una riforma del settore della sicurezza che **tenga conto delle situazioni di conflitto e che** fornisca progressivamente ai singoli individui e allo Stato servizi di sicurezza più efficaci, **democratici** e responsabili ai fini dello sviluppo sostenibile **e della pace**.

Emendamento 415

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 6 – lettera d

Testo della Commissione

(d) Sostenere lo sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo **(CBSD)**.

Emendamento

(d) Sostenere lo sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo.

Emendamento 416

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 6 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) Sostenere le iniziative regionali e internazionali per il disarmo e i regimi e meccanismi di controllo delle esportazioni di armi.

Emendamento 417

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 6 – lettera e

Testo della Commissione

(e) Sostenere le iniziative regionali e internazionali che contribuiscono alla sicurezza, alla stabilità e alla pace.

Emendamento

(e) Sostenere le iniziative **locali**, regionali e internazionali che contribuiscono alla sicurezza, alla stabilità e alla pace **e collegare tali diverse iniziative**.

Emendamento 418

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 6 – lettera f

Testo della Commissione

(f) Prevenire e contrastare la radicalizzazione che porta all'estremismo violento e al terrorismo.

Emendamento

(f) Prevenire e contrastare la radicalizzazione che porta all'estremismo violento e al terrorismo ***mediante programmi e azioni contestualizzati, attenti ai conflitti e alla dimensione di genere e incentrati sulle persone.***

Emendamento 419

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 6 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f bis) Far fronte all'impatto socioeconomico sulla popolazione civile delle mine antipersona, degli ordigni inesplosi o dei residuati bellici esplosivi, prestando attenzione alle esigenze delle donne.

Emendamento 420

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 6 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f ter) Far fronte alle conseguenze sociali della ristrutturazione delle forze armate, prestando attenzione alle esigenze delle donne.

Emendamento 421

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 6 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f quater) *Sostenere tribunali locali, nazionali, regionali e internazionali ad hoc e commissioni e meccanismi per la verità e la riconciliazione.*

Emendamento 422

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 6 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h) Promuovere la cooperazione transfrontaliera per quanto riguarda la gestione sostenibile delle risorse naturali comuni.

(h) Promuovere la cooperazione transfrontaliera per quanto riguarda la gestione sostenibile delle risorse naturali comuni ***conformemente al diritto internazionale e dell'Unione.***

Emendamento 423

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 6 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

(i) Collaborare con i paesi terzi per l'uso pacifico dell'energia nucleare, in particolare attraverso lo sviluppo delle capacità e delle infrastrutture dei paesi terzi nel campo della sanità, dell'agricoltura e della sicurezza alimentare; sostenere le azioni sociali volte a ovviare alle ripercussioni di eventuali incidenti radiologici sulle fasce più vulnerabili della popolazione e a migliorare le loro condizioni di vita; promuovere la gestione delle conoscenze, la formazione e l'educazione nei settori connessi al nucleare.

(i) Collaborare con i paesi terzi per l'uso pacifico dell'energia nucleare, in particolare attraverso lo sviluppo delle capacità e delle infrastrutture dei paesi terzi nel campo della sanità, dell'agricoltura e della sicurezza alimentare; sostenere le azioni sociali volte a ovviare alle ripercussioni di eventuali incidenti radiologici sulle fasce più vulnerabili della popolazione e a migliorare le loro condizioni di vita; promuovere la gestione delle conoscenze, la formazione e l'educazione nei settori connessi al nucleare. ***Tali attività sono sviluppate unitamente a quelle nell'ambito dello strumento europeo per la sicurezza nucleare istituito dal regolamento (UE) .../... [regolamento EINS].***

Emendamento 424

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 6 – lettera j

Testo della Commissione

(j) Rafforzare la sicurezza **marittima** a favore di oceani sicuri, puliti e gestiti in modo sostenibile.

Emendamento

(j) Rafforzare la sicurezza **e la protezione marittime** a favore di oceani sicuri, puliti e gestiti in modo sostenibile.

Emendamento 425

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 7 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) Sostenere e rafforzare la cooperazione dei paesi e delle regioni partner con le regioni ultraperiferiche limitrofe dell'Unione e con i paesi e territori d'oltremare cui si applica la decisione [...] del Consiglio, del [...], relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea.

Emendamento 426

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 7 – lettera d

Testo della Commissione

(d) Promuovere un contesto favorevole alle organizzazioni della società civile, comprese le fondazioni, rafforzando la loro partecipazione **significativa e strutturata** alle politiche interne e la loro capacità di svolgere il proprio ruolo quali attori indipendenti dello sviluppo e della governance; sviluppare nuove modalità di partenariato con le organizzazioni della società civile, promuovendo un dialogo concreto e strutturato con l'Unione e l'uso **effettivo** delle tabelle di marcia nazionali per l'impegno **dell'UE** con la società civile.

Emendamento

(d) Promuovere un contesto favorevole alle organizzazioni della società civile, comprese le fondazioni, rafforzando la loro partecipazione alle politiche interne e la loro capacità di svolgere il proprio ruolo quali attori indipendenti dello sviluppo e della governance; sviluppare nuove modalità di partenariato con le organizzazioni della società civile, promuovendo un dialogo concreto e strutturato con l'Unione e l'uso **e l'attuazione effettivi** delle tabelle di marcia nazionali per l'impegno **dell'Unione** con la società civile.

Emendamento 427

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 7 – lettera f

Testo della Commissione

(f) Dialogare in modo più efficace con i cittadini dei paesi terzi, anche avvalendosi pienamente della diplomazia economica, culturale e pubblica.

Emendamento

(f) Dialogare in modo più efficace con i cittadini *e i difensori dei diritti umani* dei paesi terzi, anche avvalendosi pienamente della diplomazia economica, culturale, *sportiva* e pubblica.

Emendamento 428

Proposta di regolamento

Allegato II – parte B

Testo della Commissione

B. Disposizioni specifiche per l'area del vicinato

(a) *Promuovere una cooperazione politica rafforzata.*

(b) *Sostenere l'attuazione degli accordi di associazione, o di altri accordi esistenti o futuri, delle agende di associazione e delle priorità del partenariato stabilite di comune accordo o di documenti equivalenti.*

(c) *Promuovere un partenariato rafforzato tra le società dell'Unione e dei paesi partner, anche attraverso i contatti interpersonali.*

(d) *Intensificare la cooperazione regionale, in particolare nel quadro del partenariato orientale, dell'Unione per il Mediterraneo e della collaborazione a livello di vicinato europeo, e la cooperazione transfrontaliera.*

(e) *Garantire la progressiva integrazione nel mercato interno dell'Unione e una più intensa cooperazione settoriale e transettoriale, anche attraverso il ravvicinamento*

Emendamento

soppresso

legislativo e la convergenza normativa con gli standard dell'Unione e gli altri standard internazionali pertinenti e un migliore accesso ai mercati, anche

Emendamento 429

Proposta di regolamento Allegato III – punto 1 – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

— *Contribuire a promuovere i valori fondamentali di democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo, rispetto della dignità umana, principi di non discriminazione, uguaglianza e solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.* **soppresso**

Emendamento 430

Proposta di regolamento Allegato III – punto 1 – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

— *Consentire la cooperazione e il partenariato con la società civile sulle questioni relative ai diritti umani e alla democrazia, anche in situazioni delicate e urgenti. Sarà definita una strategia coerente e olistica a tutti i livelli per conseguire gli obiettivi indicati in appresso.* **soppresso**

Emendamento 431

Proposta di regolamento Allegato III – punto 1 – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

— *Sostenere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, contribuendo a creare società* **soppresso**

improntate alla partecipazione, all'assenza di discriminazioni, alla tolleranza, alla giustizia e alla responsabilità, alla solidarietà e all'uguaglianza. Il rispetto e l'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti sono monitorati, promossi e rafforzati in linea con i principi di universalità, indivisibilità e interdipendenza dei diritti umani. Il campo di applicazione del programma comprende i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali. Vengono affrontate le sfide relative ai diritti umani, rafforzando nel contempo la società civile, proteggendo i difensori dei diritti umani e fornendo loro maggiori mezzi d'azione, anche in considerazione della riduzione dello spazio in cui operano.

Emendamento 432

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 1 – trattino 4

Testo della Commissione

Emendamento

— *Sviluppare, consolidare e tutelare la democrazia affrontando in modo globale tutti gli aspetti della governance democratica, anche attraverso il rafforzamento del pluralismo democratico e della partecipazione dei cittadini e il sostegno a processi elettorali credibili, inclusivi e trasparenti. La democrazia viene rafforzata sostenendo i principali pilastri dei sistemi democratici, tra cui lo Stato di diritto, le norme e i valori democratici, l'indipendenza dei media, istituzioni responsabili e inclusive, compresi i partiti politici e i parlamenti, e la lotta alla corruzione. L'osservazione elettorale svolge un ruolo di primo piano nel quadro del sostegno ai processi democratici. In questo contesto, le missioni di osservazione elettorale dell'UE e le loro raccomandazioni di follow-up rimangono una componente fondamentale del programma.*

soppresso

Emendamento 433

Proposta di regolamento Allegato III – punto 1 – trattino 5

Testo della Commissione

— ***Promuovere un multilateralismo efficace e un partenariato strategico, contribuendo a rafforzare le capacità dei quadri internazionali, regionali e nazionali in termini di promozione e tutela dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto. Vengono rilanciati i partenariati strategici, con particolare attenzione all'Alto Commissariato per i diritti umani (OHCHR), alla Corte penale internazionale (CPI) e ai pertinenti meccanismi regionali e nazionali per i diritti umani. Il programma promuove inoltre l'educazione e la ricerca in materia di diritti umani e democrazia, anche attraverso il Campus globale per i diritti umani e la democrazia.***

Emendamento 434

Proposta di regolamento Allegato III – punto 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

soppresso

Emendamento

Nell'ambito del presente programma, l'Unione presta assistenza per affrontare questioni in materia di diritti umani e democratizzazione a livello mondiale, regionale, nazionale e locale, in partenariato con la società civile nei seguenti settori d'intervento strategici:

1 bis. Tutelare e promuovere i diritti umani e i difensori dei diritti umani nei paesi e nelle situazioni di emergenza in cui i diritti umani e le libertà fondamentali sono maggiormente a rischio, anche rispondendo alle esigenze urgenti di protezione dei difensori dei diritti umani in modo flessibile ed esaustivo.

L'accento è posto sulle questioni relative ai diritti umani e alla democrazia che non possono essere affrontate con programmi geografici o altri programmi tematici a causa del loro carattere sensibile o della natura urgente. In questi casi la priorità è promuovere il rispetto del diritto internazionale pertinente e fornire un sostegno tangibile e mezzi di intervento per le attività della società civile locale svolte in circostanze estremamente difficili. Particolare attenzione viene prestata anche al rafforzamento di un meccanismo specifico di tutela dei difensori dei diritti umani.

1 ter. Sostenere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, contribuendo a creare società improntate alla partecipazione, all'assenza di discriminazioni, all'uguaglianza, alla giustizia sociale, alla giustizia internazionale e alla responsabilità.

L'assistenza dell'Unione può affrontare le questioni politiche più delicate, quali la pena di morte, la tortura, la libertà di espressione in contesti restrittivi e la discriminazione contro gruppi vulnerabili, nonché la tutela e la promozione dei diritti dei minori (per esempio il lavoro minorile, la tratta di minori, la prostituzione minorile e i bambini soldato) e rispondere a sfide emergenti e complesse come la tutela delle persone sfollate a causa dei cambiamenti climatici, grazie alla sua indipendenza di azione e alla sua elevata flessibilità in termini di modalità di cooperazione.

1 quater. Consolidare e sostenere la democrazia, affrontare tutti gli aspetti della governance democratica, anche attraverso il rafforzamento del pluralismo democratico e della partecipazione dei cittadini, creare un ambiente favorevole alla società civile e sostenere processi elettorali credibili, inclusivi e trasparenti, in particolare mediante le missioni di osservazione elettorale dell'Unione.

La democrazia viene rafforzata sostenendo i principali pilastri dei sistemi democratici, tra cui lo Stato di diritto, le norme e i valori democratici, l'indipendenza dei media, istituzioni responsabili e inclusive, compresi i partiti politici e i parlamenti, oltre a un settore della sicurezza responsabile, e la lotta alla corruzione. La priorità consiste nel fornire un sostegno tangibile e mezzi di intervento agli attori politici che svolgono le loro attività in circostanze estremamente difficili. L'osservazione elettorale svolge un ruolo di primo piano nel quadro del sostegno ai processi democratici. In tale contesto, le missioni di osservazione elettorale dell'Unione e le loro raccomandazioni di follow-up rimangono una componente fondamentale del programma. Un altro elemento centrale sarà il sostegno delle organizzazioni di cittadini impegnate nell'osservazione elettorale e delle loro reti regionali in tutto il mondo.

La capacità e la visibilità delle organizzazioni di cittadini per l'osservazione elettorale nel vicinato europeo orientale e meridionale e le rispettive organizzazioni di piattaforme regionali sono rafforzate, in particolare promuovendo un programma sostenibile di apprendimento inter pares per organizzazioni indipendenti di cittadini per l'osservazione elettorale. L'Unione si adopera per migliorare le capacità delle organizzazioni nazionali di cittadini per l'osservazione elettorale, educare gli elettori, fornire alfabetizzazione mediatica, programmi per il monitoraggio dell'attuazione delle raccomandazioni delle missioni di osservazione elettorale nazionali e internazionali, e difende la credibilità e la fiducia nei confronti degli istituti delle elezioni e dell'osservazione elettorale.

I quinquies. Promuovere un multilateralismo efficace e partenariati strategici, contribuendo a rafforzare le capacità dei quadri internazionali,

regionali e nazionali e a conferire potere agli attori locali in termini di promozione e tutela dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto.

I partenariati per i diritti umani, che si concentrano sul rafforzamento dell'architettura nazionale e internazionale in materia di diritti umani, ivi compreso il sostegno al multilateralismo, come l'indipendenza e l'efficacia dell'Alto Commissariato per i diritti umani (OHCHR), della Corte penale internazionale (CPI) e dei pertinenti meccanismi regionali per i diritti umani, sono essenziali. Prosegue il sostegno all'educazione e alla ricerca in materia di diritti umani e democrazia nonché alla promozione della libertà accademica, anche attraverso il sostegno al Campus globale per i diritti umani e la democrazia.

I sexes. Promuovere nuove sinergie transregionali e creare reti tra la società civile locale e tra la società civile e altri organismi e meccanismi pertinenti per i diritti umani in modo da ottimizzare la condivisione delle migliori prassi in materia di diritti umani e democrazia e da creare dinamiche positive.

L'accento sarà posto sulla tutela e promozione del principio di universalità, sull'individuazione e la condivisione delle migliori pratiche relative a tutti i diritti umani, sia civili che politici o economici, sociali e culturali, e sulle libertà fondamentali, anche nell'affrontare sfide importanti tra cui la sicurezza sostenibile, la lotta contro il terrorismo, la migrazione e la riduzione dello spazio per le ONG. A tale scopo occorrerà intensificare gli sforzi per riunire una vasta gamma di portatori di interessi nell'ambito dei diritti umani (ad esempio, attivisti della società civile e dei diritti umani, avvocati, accademici, istituzioni nazionali per i diritti umani e i diritti delle donne, sindacati) di diversi paesi e continenti che, insieme, possono creare una narrazione positiva in materia di diritti umani con un

effetto moltiplicatore.

1 septies. L'Unione promuove inoltre, nelle sue relazioni con i paesi terzi nel quadro dello strumento, sforzi internazionali a favore di un accordo multilaterale su un divieto di commerciare merci utilizzate per infliggere torture e pene capitali.

Emendamento 435

Proposta di regolamento Allegato III – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. SETTORI DI INTERVENTO PER
**LE ORGANIZZAZIONI DELLA
SOCIETÀ CIVILE**

Emendamento

2. SETTORI DI INTERVENTO PER
**LA SOCIETÀ CIVILE E LE AUTORITÀ
LOCALI**

Emendamento 436

Proposta di regolamento Allegato III – punto 2 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. *Spazio civico per una società civile inclusiva, partecipativa, responsabilizzata e indipendente* nei paesi partner

Emendamento

1. *Una società civile e autorità locali inclusive, partecipative, responsabilizzate e indipendenti* nei paesi partner

Emendamento 437

Proposta di regolamento Allegato III – punto 2 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) Creare un contesto favorevole alla partecipazione dei cittadini e all'azione della società civile, anche attraverso le fondazioni.

Emendamento

(a) Creare un contesto favorevole alla partecipazione dei cittadini e all'azione della società civile, anche **sostenendo la partecipazione attiva della società civile al dialogo politico** attraverso le fondazioni.

Emendamento 438

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 2 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) Sviluppare la capacità delle organizzazioni della società civile, comprese le fondazioni, di fungere da attori dello sviluppo e della governance.

Emendamento

(b) **Sostenere e** sviluppare la capacità delle organizzazioni della società civile, comprese le fondazioni, di fungere da attori dello sviluppo e della governance.

Emendamento 439

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 2 – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) Garantire lo sviluppo di capacità, il coordinamento e il potenziamento istituzionale per le organizzazioni della società civile e le autorità locali, incluse le reti di organizzazioni della società civile e autorità locali e organizzazioni ombrello del sud del mondo per collaborare all'interno delle rispettive organizzazioni e tra diversi tipi di portatori di interessi attivi nel dibattito pubblico sullo sviluppo, dialogare con i governi in materia di politiche pubbliche e partecipare in modo efficace al processo di sviluppo.

Emendamento 440

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 2 – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. Dialogo con e tra le organizzazioni della società civile ***sulla politica di sviluppo***

2. Dialogo con e tra le organizzazioni della società civile

Emendamento 441

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 2 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) Promuovere *altre* sedi di dialogo multilaterale inclusivo, *compresa* l'interazione fra i cittadini, le organizzazioni della società civile, le autorità locali, gli Stati membri, i paesi partner e gli attori fondamentali dello sviluppo.

Emendamento

(a) Promuovere sedi di dialogo multilaterale inclusivo *e il potenziamento istituzionale delle reti della società civile e delle autorità locali, compresi* l'interazione *e il coordinamento* fra i cittadini, le organizzazioni della società civile, le autorità locali, gli Stati membri, i paesi partner e gli attori fondamentali dello sviluppo.

Emendamento 442

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 2 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) Mobilitare il sostegno dell'opinione pubblica nell'Unione e nei paesi candidati effettivi e potenziali a favore di strategie di sviluppo sostenibili e inclusive nei paesi partner.

Emendamento

(b) Mobilitare il sostegno dell'opinione pubblica nell'Unione e nei paesi candidati effettivi e potenziali a favore *della riduzione della povertà e* di strategie di sviluppo sostenibili e inclusive nei paesi partner.

Emendamento 443

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 2 – punto 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) Sensibilizzare riguardo al consumo e alla produzione sostenibili, alle catene di approvvigionamento e agli effetti del potere di acquisto dei cittadini dell'Unione nella realizzazione dello sviluppo sostenibile.

Emendamento 444

Proposta di regolamento Allegato III – punto 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Prestazione dei servizi sociali di base alle popolazioni bisognose

Intervenire nei paesi partner che sostengono i gruppi vulnerabili ed emarginati attraverso la fornitura di servizi sociali di base, come la sanità, comprese la nutrizione, l'educazione e la protezione sociale, nonché l'accesso ad acqua sicura e a servizi igienico-sanitari, erogati tramite le organizzazioni della società civile e le autorità locali.

Emendamento 445

Proposta di regolamento Allegato III – punto 2 – punto 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Rafforzare il ruolo delle amministrazioni locali quali attori di sviluppo:

(a) aumentando la capacità delle reti, delle piattaforme e delle alleanze tra le autorità locali dell'Unione e dei paesi in via di sviluppo di garantire un dialogo politico concreto e costante e una partecipazione efficace in materia di sviluppo e di promuovere la governance democratica, in particolare attraverso l'approccio territoriale allo sviluppo locale;

(b) intensificando le interazioni con i cittadini dell'Unione sulle questioni inerenti allo sviluppo (sensibilizzazione, condivisione delle conoscenze, coinvolgimento, anche tramite l'adozione di criteri di sostenibilità negli appalti pubblici), in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di sviluppo sostenibile, nell'Unione e nei paesi

candidati e potenziali candidati;

(c) migliorando la titolarità degli aiuti e l'assorbimento degli stessi tramite programmi di formazione nazionali per i funzionari delle autorità locali su come richiedere finanziamenti dell'Unione;

Emendamento 446

Proposta di regolamento Allegato III – punto 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. SETTORI DI INTERVENTO PER
LA STABILITÀ *E LA PACE*

Emendamento

3. SETTORI DI INTERVENTO PER
LA ***CONSTRUZIONE DELLA PACE, LA
PREVENZIONE DEI CONFLITTI E LA
STABILITÀ***

Emendamento 447

Proposta di regolamento Allegato III – punto 3 – punto 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

L'Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per sostenere misure volte a creare e a rafforzare la capacità dei partner di prevenire i conflitti, costruire la pace e affrontare le necessità pre- e post-crisi, in stretto coordinamento con le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali, regionali e subregionali, e con attori statali e della società civile, in relazione agli sforzi da essi profusi principalmente negli ambiti seguenti, con particolare attenzione alla *partecipazione* delle donne:

Emendamento

L'Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per sostenere misure volte a creare e a rafforzare la capacità *dell'Unione e dei suoi* partner di prevenire i conflitti, costruire la pace e affrontare le necessità pre- e post-crisi, in stretto coordinamento con le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali, regionali e subregionali, e con attori statali e della società civile, in relazione agli sforzi da essi profusi principalmente negli ambiti seguenti, con particolare attenzione alla *parità di genere, all'emancipazione delle donne e alla partecipazione dei giovani*:

Emendamento 448

Proposta di regolamento Allegato III – punto 3 – punto 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) allarme rapido e analisi dei rischi sensibile ai conflitti; ***creazione di un clima di fiducia, mediazione, dialogo e misure di riconciliazione;***

Emendamento

(a) allarme rapido e analisi dei rischi sensibile ai conflitti ***nell'ambito del processo decisionale e dell'attuazione delle politiche;***

Emendamento 449

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 – punto 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) promozione e sviluppo di capacità per la creazione di un clima di fiducia, mediazione, dialogo e misure di riconciliazione, con particolare attenzione alle tensioni intracomunitarie, in particolare la prevenzione del genocidio e dei crimini contro l'umanità;

Emendamento 450

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 – punto 1 – comma 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a ter) rafforzamento delle capacità di partecipazione e schieramento nelle missioni civili di stabilizzazione; rafforzamento delle capacità dell'Unione, della società civile e dei partner dell'Unione per la partecipazione e lo schieramento di missioni civili di mantenimento e costruzione della pace; scambio di informazioni e migliori pratiche in materia di costruzione della pace, analisi dei conflitti, allarme rapido o formazione e fornitura di servizi;

Emendamento 451

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 – punto 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) ripresa post-conflitto e ripresa post-catastrofe;

Emendamento

(b) **sostegno alla** ripresa post-conflitto, **anche affrontando la questione delle persone scomparse in situazioni post-conflitto e sostenendo l'attuazione di pertinenti accordi multilaterali riguardanti le mine terrestri e i residuati bellici**, e ripresa post-catastrofe **con un impatto sulla situazione politica e di sicurezza**;

Emendamento 452

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 – punto 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) azioni **di sostegno alla** costruzione della pace e **al** consolidamento dello Stato;

Emendamento

(c) **sostegno alle** azioni **per la** costruzione della pace e **il** consolidamento dello Stato, **ivi compresi le organizzazioni della società civile locale e internazionale, gli Stati e le organizzazioni internazionali; sviluppo di dialoghi strutturali tra tali soggetti a vari livelli, tra la società civile locale e i paesi partner, nonché con l'Unione**;

Emendamento 453

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 – punto 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) limitazione dell'uso delle risorse naturali per il finanziamento dei conflitti e sostegno per la conformità, da parte dei portatori di interessi, a iniziative quali il regime di certificazione del processo di Kimberly, comprese quelle connesse al regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori

dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio^{1 bis}, specialmente per quanto riguarda l'attuazione di controlli efficienti a livello nazionale sulla produzione e il commercio di risorse naturali;

^{1 bis} *GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1.*

Emendamento 454

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 – punto 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) potenziamento delle capacità a sostegno della sicurezza *e dello* sviluppo *(CBSD)*.

Emendamento

(e) potenziamento delle capacità *degli operatori del settore militare* a sostegno *dello sviluppo e* della sicurezza *per lo* sviluppo.

Emendamento 455

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 – punto 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) sostegno ad azioni che promuovono la parità di genere e l'emancipazione delle donne, in particolare mediante l'attuazione delle risoluzioni 1325 e 2250 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché la partecipazione e la rappresentanza delle donne e dei giovani nei processi di pace formali e informali;

Emendamento 456

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 – punto 1 – comma 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e ter) sostegno ad azioni intese a promuovere una cultura della non violenza, anche attraverso l'educazione formale, informale e non formale alla pace;

Emendamento 457

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 – punto 1 – comma 1 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e quater) sostegno ad azioni per il rafforzamento della resilienza degli Stati, delle società, delle comunità e dei singoli individui, comprese valutazioni della resilienza pensate per identificare le capacità endogene all'interno delle società che consentano loro di resistere, adattarsi e riprendersi rapidamente da pressioni e shock;

Emendamento 458

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 – punto 1 – comma 1 – lettera e quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e quinquies) sostegno ai tribunali penali internazionali e ai tribunali speciali nazionali, alle commissioni per l'accertamento dei fatti e la riconciliazione, alla giustizia di transizione e agli altri meccanismi per la composizione giuridica delle vertenze riguardanti i diritti umani e ai meccanismi di rivendicazione e attribuzione dei diritti di proprietà, stabiliti secondo le disposizioni internazionali in materia di diritti umani e dello Stato di diritto;

Emendamento 459

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 – punto 1 – comma 1 – lettera e sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e sexies) sostegno a misure intese a contrastare l'uso illegale delle armi da fuoco e delle armi leggere e di piccolo calibro nonché l'accesso illegale a tali armi.

Emendamento 460

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 – punto 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le misure in questo settore:

(a) comprendono il trasferimento di know-how, lo scambio di informazioni e di migliori prassi, la valutazione dei rischi o delle minacce, la ricerca e l'analisi, i sistemi di allarme rapido, la formazione e la fornitura di servizi;

(b) contribuiscono all'ulteriore sviluppo di un dialogo strutturale su questioni attinenti alla costruzione della pace;

(c) possono comprendere l'assistenza tecnica e finanziaria per l'applicazione di azioni di sostegno alla costruzione della pace e al consolidamento dello Stato.

Emendamento 461

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 – punto 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

L'Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per sostenere gli sforzi dei paesi partner e le azioni dell'Unione volti ad affrontare le minacce mondiali e

L'Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per sostenere gli sforzi dei paesi partner e le azioni dell'Unione volti ad affrontare le minacce mondiali e

transregionali e le minacce emergenti, *principalmente* nei seguenti ambiti:

transregionali e le minacce emergenti, nei seguenti ambiti:

Emendamento 462

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 – punto 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) minacce per l'ordine pubblico e per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, tra cui terrorismo, estremismo violento, criminalità organizzata, criminalità informatica, minacce ibride nonché traffico, commercio e transito illeciti;

Emendamento

(a) minacce per l'ordine pubblico e per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, tra cui terrorismo, estremismo violento, criminalità organizzata, criminalità informatica, minacce ibride nonché traffico, commercio e transito illeciti, *in particolare rafforzando la capacità delle autorità civili, giudiziarie e di contrasto attive nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata, ivi compresa la criminalità informatica, e tutte le forme di traffico illecito e nel controllo efficace del commercio e del transito illeciti.*

È data priorità alla cooperazione transregionale che coinvolge due o più paesi terzi che hanno mostrato una chiara volontà politica di risolvere i problemi emergenti.

Le misure pongono in particolare l'accento sulla buona governance e sono conformi al diritto internazionale. La cooperazione in materia di lotta al terrorismo può anche essere condotta con singoli paesi, regioni o organizzazioni internazionali, regionali o subregionali.

Per quanto riguarda l'assistenza alle autorità impegnate nella lotta al terrorismo, è data priorità alle misure di sostegno per lo sviluppo e il potenziamento della legislazione antiterrorismo, l'attuazione e l'applicazione del diritto finanziario, del diritto doganale e del diritto dell'immigrazione, lo sviluppo di procedure per l'applicazione della legge che siano in linea con i più alti standard internazionali e che siano conformi al diritto internazionale, il rafforzamento dei

meccanismi per il controllo democratico e di vigilanza istituzionale e la prevenzione del radicalismo violento.

Per quanto riguarda l'assistenza relativa al problema degli stupefacenti, viene data debita attenzione alla cooperazione internazionale volta a promuovere le migliori pratiche relative alla riduzione della domanda, della produzione e del danno.

Emendamento 463

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 – punto 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) minacce negli spazi pubblici e minacce per le infrastrutture critiche, la cibersicurezza, la salute pubblica o la stabilità ambientale, minacce per la sicurezza marittima, minacce derivanti dagli effetti dei cambiamenti climatici;

Emendamento

(b) minacce negli spazi pubblici e minacce per le infrastrutture critiche, ***ad esempio nel settore dei trasporti internazionali, compresi il traffico passeggeri e il traffico merci, la gestione e distribuzione dell'energia,*** la cibersicurezza, la salute pubblica, ***comprese le epidemie improvvise aventi un potenziale impatto transnazionale,*** o la stabilità ambientale, minacce per la sicurezza marittima, minacce ***globali e transregionali*** derivanti dagli effetti dei cambiamenti climatici ***che possono avere effetti destabilizzanti sulla pace e la sicurezza;***

Emendamento 464

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 – punto 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) attenuazione dei rischi di origine intenzionale, accidentale o naturale legati ai materiali o agli agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari e dei rischi per gli impianti o i siti connessi;

Emendamento

(c) attenuazione dei rischi di origine intenzionale, accidentale o naturale legati ai materiali o agli agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari e dei rischi per gli impianti o i siti connessi, ***in particolare nei seguenti settori:***

(1) sostegno e promozione di attività di ricerca civile in alternativa alla ricerca del settore della difesa;

(2) potenziamento delle prassi di sicurezza relative alle strutture civili dove sono immagazzinati materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari sensibili o dove questi sono manipolati nel contesto di programmi di ricerca civili;

(3) sostegno, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e relativi obiettivi, della creazione di infrastrutture civili e ai pertinenti studi civili necessari per lo smantellamento, la bonifica o la riconversione di strutture o siti bellici, ove venga dichiarato che essi non rientrano più in un programma di difesa;

(4) rafforzamento della capacità delle competenti autorità civili partecipanti allo sviluppo e all'applicazione di controlli efficaci dei traffici illeciti di materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari (comprese le attrezzature per la loro produzione o consegna);

(5) sviluppo del quadro giuridico e della capacità istituzionali per introdurre e attuare efficaci controlli sulle esportazioni, in particolare di beni a duplice uso, comprese le misure di cooperazione regionale, e sull'attuazione delle disposizioni del trattato sul commercio delle armi e sulla promozione del suo rispetto;

(6) sviluppo di efficaci misure civili in materia di preparazione alle catastrofi, pianificazione di emergenza, risposta alle crisi e capacità di interventi di bonifica.

Tali attività sono sviluppate unitamente a quelle nell'ambito dello strumento europeo per la sicurezza nucleare istituito dal regolamento (UE) .../... [regolamento EINS].

Emendamento 465

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 – punto 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) potenziamento delle capacità a sostegno della sicurezza *e dello* sviluppo **(CBSD)**.

Emendamento

(d) potenziamento delle capacità **degli operatori del settore militare** a sostegno **dello sviluppo e** della sicurezza **per lo** sviluppo.

Emendamento 466

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) Sviluppare gli aspetti fondamentali di un sistema sanitario efficiente e globale che possono essere affrontati meglio a livello sovranazionale per garantire un accesso equo ai servizi sanitari nonché ai servizi relativi alla salute e ai diritti sessuali e riproduttivi.

Emendamento

(a) Sviluppare gli aspetti fondamentali di un sistema sanitario efficiente e globale che possono essere affrontati meglio a livello sovranazionale per garantire un accesso equo, **a prezzi abbordabili, inclusivo e universale** ai servizi sanitari **pubblici** nonché ai servizi relativi alla salute e ai diritti sessuali e riproduttivi.

Emendamento 467

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) Promuovere, prestare e ampliare i servizi di base e i servizi di assistenza psicologica alle vittime di violenza, in particolare le donne e i bambini vittime di stupro.

Emendamento 468

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) Promuovere la sicurezza sanitaria mondiale attraverso la lotta contro le malattie trasmissibili e la ricerca in questo campo, tradurre le conoscenze in prodotti e politiche in grado di gestire **le trasformazioni** del carico **di morbidità** (malattie non trasmissibili, tutte le forme di malnutrizione e fattori di rischio ambientale) e configurare i mercati mondiali per migliorare l'accesso ai beni e ai servizi sanitari di base, specialmente in materia di salute sessuale e riproduttiva.

Emendamento

(c) Promuovere la sicurezza sanitaria mondiale attraverso la lotta contro le malattie trasmissibili, **ivi comprese le malattie connesse alla povertà e trascurate**, e la ricerca in questo campo, **combattendo tali malattie e i medicinali contraffatti**, tradurre le conoscenze in prodotti **sicuri, accessibili e a prezzi abbordabili** e politiche in grado di gestire **l'immunizzazione, l'ampio spettro del carico persistente delle infezioni, delle malattie ed epidemie emergenti e riemergenti e della resistenza antimicrobica**, (le malattie non trasmissibili, tutte le forme di malnutrizione e fattori di rischio ambientale), e configurare i mercati mondiali per migliorare l'accesso ai beni e ai servizi sanitari di base, specialmente in materia di salute sessuale e riproduttiva.

Emendamento 469

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) Sostenere iniziative per incrementare l'accesso a medicinali sicuri, a prezzi abbordabili ed efficaci (compresi i medicinali generici), la diagnostica e le tecnologie sanitarie correlate, utilizzando tutti i mezzi disponibili per ridurre il prezzo di medicinali e strumenti diagnostici salvavita.

Emendamento 470

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c ter) Promuovere una buona salute e combattere le malattie trasmissibili rafforzando i sistemi sanitari e conseguendo gli obiettivi di sviluppo sostenibile, anche aumentando l'accento posto sulla prevenzione e sulla lotta alle malattie a prevenzione vaccinale.

Emendamento 471

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) Promuovere azioni congiunte a livello mondiale a favore di un'istruzione di qualità, inclusiva ed equa ***per tutti, a tutti i livelli, anche*** in situazioni di emergenza e di crisi.

(a) Promuovere ***il conseguimento di obiettivi concordati a livello internazionale in materia di istruzione e la lotta contro la povertà educativa attraverso*** azioni congiunte a livello mondiale a favore di un'istruzione di qualità, inclusiva ed equa ***a tutti i livelli, per tutte le età, compreso lo sviluppo della prima infanzia,*** in situazioni di emergenza e di crisi ***e attribuendo particolare priorità al rafforzamento dei sistemi di istruzione pubblici e gratuiti.***

Emendamento 472

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) Rafforzare le conoscenze, le competenze e i valori attraverso partenariati e alleanze, per promuovere una cittadinanza attiva e società produttive, inclusive e resilienti.

(b) Rafforzare le conoscenze, ***la ricerca e l'innovazione,*** le competenze e i valori attraverso partenariati e alleanze, per promuovere una cittadinanza attiva e società produttive, ***istruite, democratiche,*** inclusive e resilienti.

Emendamento 473

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) Sostenere un'azione mondiale volta a ridurre le disuguaglianze in tutte le loro dimensioni, ad esempio il divario tra donne/ragazze e uomini/ragazzi, per garantire a tutti le stesse possibilità di partecipare alla vita economica *e* sociale.

Emendamento

(c) Sostenere un'azione mondiale volta a ridurre **le discriminazioni e** le disuguaglianze in tutte le loro dimensioni, ad esempio il divario tra donne/ragazze e uomini/ragazzi, per garantire a tutti le stesse possibilità di partecipare alla vita economica, **politica**, sociale **e culturale**.

Emendamento 474

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) Sostenere gli sforzi e migliorare le buone pratiche messe in atto dagli attori della società civile per garantire un'istruzione inclusiva e di qualità in contesti fragili in cui le strutture di governance sono deboli.

Emendamento 475

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c ter) Sostenere le azioni e promuovere la cooperazione nell'ambito dello sport, al fine di contribuire all'emancipazione delle donne e dei giovani, dei singoli e delle comunità, e al conseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 in materia di salute, istruzione e inclusione sociale.

Emendamento 476

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 3 – parte introduttiva

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
3. Donne <i>e minori</i>	3. Donne

Emendamento 477

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 3 – lettera a

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
(a) Guidare e sostenere le iniziative, i partenariati e le alleanze mondiali volti a eliminare tutte le forme di violenza contro donne e ragazze, vale a dire la violenza fisica, psicologica, sessuale, economica e di altra natura e le discriminazioni, compresa l'esclusione di cui le donne sono vittime nei diversi settori della loro vita privata e pubblica.	(a) Guidare e sostenere le iniziative locali, nazionali e regionali e gli sforzi , i partenariati e le alleanze mondiali a favore dei diritti delle donne quali sanciti nella Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e nel relativo protocollo facoltativo al fine di eliminare tutte le forme di violenza, le pratiche dannose e tutte le forme di discriminazione contro donne e ragazze, vale a dire la violenza fisica, psicologica, sessuale, economica, politica e di altra natura e le discriminazioni, compresa l'esclusione di cui le donne sono vittime nei diversi settori della loro vita privata e pubblica.

Emendamento 478

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 3 – lettera a bis (nuova)

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
	(a bis) Affrontare le cause profonde delle disuguaglianze di genere quale strumento per contribuire alla prevenzione dei conflitti e alla costruzione della pace. Promuovere l'emancipazione delle donne, anche nel loro ruolo di attrici dello sviluppo e costruttrici di pace.

Emancipare le donne e le ragazze per sostenere la loro voce e la partecipazione alla vita sociale, economica, politica e civica.

Emendamento 479

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 3 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a ter) Promuovere la tutela e il rispetto dei diritti di donne e ragazze, compresi i diritti economici, occupazionali, sociali e politici, nonché la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, ivi compresi i servizi, le informazioni e le forniture relativi alla salute sessuale e riproduttiva.

Emendamento 480

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) Promuovere nuove iniziative per potenziare i sistemi di protezione dei minori nei paesi terzi, affinché i minori siano tutelati in tutti i campi (violenza, abusi e abbandono), anche favorendo il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella di prossimità.

soppresso

Emendamento 481

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Minori e giovani

(a) Promuovere nuove iniziative per potenziare i sistemi di protezione dei minori nei paesi terzi, affinché i minori si affaccino alla vita nelle migliori

condizioni e siano tutelati in tutti i settori dalla violenza, dagli abusi e dall'abbandono, anche favorendo il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella di prossimità.

(b) Promuovere l'accesso dei minori, compresi i più emarginati, ai servizi sociali essenziali, con particolare attenzione alla sanità, alla nutrizione, all'istruzione, allo sviluppo della prima infanzia e alla protezione sociale, compresi i servizi, le informazioni e le forniture relativi alla salute sessuale e riproduttiva, servizi ad hoc calibrati sui giovani e un'educazione sessuale esauriente, la nutrizione, l'istruzione e la protezione sociale.

(c) Promuovere l'accesso dei giovani alle competenze, a posti di lavoro dignitosi e di qualità attraverso l'istruzione e la formazione professionale e tecnica nonché alle tecnologie digitali. Sostenere l'imprenditorialità giovanile e promuovere la creazione di posti di lavoro sostenibili con condizioni di lavoro dignitose.

(d) Promuovere iniziative volte a responsabilizzare i giovani e i bambini e a sostenere politiche e azioni che garantiscano la loro inclusione, la loro partecipazione significativa alla vita civile e politica e il loro riconoscimento sociale, prendendo atto del loro potenziale reale in quanto agenti positivi del cambiamento rispetto a tematiche quali la pace, la sicurezza, lo sviluppo sostenibile, i cambiamenti climatici, la protezione dell'ambiente e la riduzione della povertà.

Emendamento 482

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. Migrazione e sfollamenti forzati

Emendamento

4. Migrazione, **mobilità** e sfollamenti forzati

Emendamento 483

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione

(a) Garantire una leadership costante dell'UE nella definizione dell'agenda mondiale sulla governance in materia di migrazione e sfollamenti forzati in tutte le sue dimensioni.

Emendamento

(a) Garantire una leadership costante dell'UE nella definizione dell'agenda mondiale sulla governance in materia di migrazione e sfollamenti forzati in tutte le sue dimensioni, ***per agevolare la migrazione sicura, ordinata e regolare.***

Emendamento 484

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 4 – lettera b

Testo della Commissione

(b) Orientare e sostenere i dialoghi politici a livello mondiale e transregionale, compresi gli scambi e la cooperazione sulla migrazione e sugli sfollamenti forzati.

Emendamento

(b) Orientare e sostenere i dialoghi politici a livello mondiale e transregionale, compresi ***la migrazione sud-sud e*** gli scambi e la cooperazione sulla migrazione e sugli sfollamenti forzati.

Emendamento 485

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) La cooperazione in questo settore adotta un approccio basato sui diritti umani ed è gestita in linea con il [Fondo Asilo e migrazione], nel pieno rispetto della dignità umana e del principio della coerenza delle politiche di sviluppo.

Emendamento 486

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione

(b) Contribuire all'agenda mondiale sul lavoro dignitoso, in particolare **nelle** catene del valore globali, e migliorare la conoscenza delle politiche occupazionali efficaci che rispondono alle esigenze del mercato del lavoro, compresi l'istruzione e la formazione professionali e l'apprendimento permanente.

Emendamento

(b) Contribuire all'agenda mondiale sul lavoro dignitoso **per tutti all'interno di un ambiente sano, sulla base delle norme fondamentali dell'OIL in materia di lavoro, tra cui il dialogo sociale, i salari di sussistenza e la lotta al lavoro minorile e forzato**, in particolare **rendendo sostenibili e responsabili le** catene del valore globali, **sulla base di obblighi orizzontali in materia di dovere di diligenza**, e migliorare la conoscenza delle politiche occupazionali efficaci che rispondono alle esigenze del mercato del lavoro, compresi l'istruzione e la formazione professionali e l'apprendimento permanente.

Emendamento 487

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) Sostenere iniziative globali su imprese e diritti umani, compresa la responsabilità delle imprese per le violazioni dei diritti e l'accesso ai mezzi di ricorso.

Emendamento 488

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 5 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) Sostenere le iniziative mondiali sulla protezione sociale universale improntate ai principi di efficienza, sostenibilità ed equità, compreso un sostegno per ovviare alle disuguaglianze e garantire la coesione sociale.

(c) Sostenere le iniziative mondiali sulla protezione sociale universale improntate ai principi di efficienza, sostenibilità ed equità, compreso un sostegno per ovviare alle disuguaglianze e garantire la coesione sociale, **in particolare con l'istituzione e il rafforzamento di sistemi di protezione sociale sostenibili e sistemi di assicurazione sociale, la**

riforma fiscale, il potenziamento della capacità dei sistemi fiscali e la lotta alla frode, all'evasione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva.

Emendamento 489

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 6 – lettera a

Testo della Commissione

(a) Promuovere iniziative riguardanti la diversità culturale e il dialogo interculturale per garantire relazioni pacifiche tra le diverse comunità.

Emendamento

(a) Promuovere iniziative riguardanti la diversità culturale e il dialogo interculturale **e interreligioso** per garantire relazioni pacifiche tra le diverse comunità.

Emendamento 490

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 6 – lettera b

Testo della Commissione

(b) Sostenere la cultura **quale fattore** di sviluppo sociale ed economico sostenibile e rafforzare la cooperazione relativa al patrimonio culturale.

Emendamento

(b) Sostenere la cultura **e l'espressione creativa e artistica quali fattori** di sviluppo sociale ed economico sostenibile e rafforzare la cooperazione relativa al patrimonio culturale **e alle espressioni artistiche e culturali contemporanee, nonché la loro conservazione.**

Emendamento 491

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) Sviluppare l'artigianato locale quale mezzo per preservare il patrimonio culturale locale.

Emendamento 492

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 6 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b ter) Rafforzare la cooperazione in materia di salvaguardia, conservazione e potenziamento del patrimonio culturale, compresa la conservazione del patrimonio culturale particolarmente vulnerabile, in particolare delle minoranze, delle comunità isolate e delle popolazioni indigene.

Emendamento 493

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 6 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b quater) Sostenere iniziative per il rimpatrio dei beni culturali nei rispettivi paesi di origine o per la loro restituzione in caso di appropriazione illecita.

Emendamento 494

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 6 – lettera b quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b quinquies) Sostenere la cooperazione culturale con l'Unione, anche mediante scambi, partenariati e altre iniziative e il riconoscimento della professionalità di autori, artisti e operatori culturali e creativi.

Emendamento 495

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 6 – lettera b sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b sexies) Sostenere la cooperazione e i

partenariati tra le organizzazioni sportive.

Emendamento 496

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte B – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) Contribuire alla proiezione esterna delle politiche dell'Unione in materia di ambiente e cambiamenti climatici.

Emendamento

(b) Contribuire alla proiezione esterna delle politiche dell'Unione in materia di ambiente e cambiamenti climatici ***nel pieno rispetto del principio della coerenza delle politiche di sviluppo.***

Emendamento 497

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte B – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) Integrare l'ambiente, i cambiamenti climatici e gli obiettivi di riduzione del rischio di catastrofi nelle strategie, nei piani e negli investimenti, anche migliorando le conoscenze e l'informazione.

Emendamento

(c) Integrare l'ambiente, i cambiamenti climatici e gli obiettivi di riduzione del rischio di catastrofi nelle strategie, nei piani e negli investimenti, anche migliorando le conoscenze e l'informazione, ***anche nei programmi o nelle misure di cooperazione interregionale istituiti tra i paesi e le regioni partner, da un lato, e le regioni ultraperiferiche limitrofe e i paesi e territori d'oltremare cui si applica la decisione PTOM, dall'altro.***

Emendamento 498

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte B – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) Attuare iniziative a livello internazionale e di UE per promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici e a

Emendamento

(d) Attuare iniziative a livello internazionale e di UE per promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici e a

basse emissioni di carbonio, anche attraverso l'attuazione dei contributi stabiliti a livello nazionale (NDC) e di strategie a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici, promuovere la riduzione del rischio di catastrofi, lottare contro il degrado ambientale e arrestare la perdita di biodiversità, **promuovere** la conservazione e l'uso e la gestione sostenibili degli ecosistemi terrestri e marini e delle risorse naturali rinnovabili (terre, acqua, oceani, pesca e foreste), lottare contro la deforestazione, il degrado del suolo, il disboscamento illegale, il traffico di specie selvatiche e l'inquinamento, garantire un ambiente sano, affrontare le questioni emergenti relative al clima e all'ambiente, promuovere l'uso efficiente delle risorse, il consumo e la produzione sostenibili e la sana gestione di prodotti chimici e rifiuti e sostenere la transizione verso economie verdi e circolari, a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici.

basse emissioni di carbonio, anche attraverso l'attuazione dei contributi stabiliti a livello nazionale (NDC) e di strategie a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici, promuovere la riduzione del rischio di catastrofi, lottare contro il degrado ambientale e arrestare la perdita di biodiversità, **garantire** la conservazione e l'uso e la gestione sostenibili degli ecosistemi terrestri e marini e delle risorse naturali rinnovabili (terre, acqua, oceani, pesca e foreste), lottare contro la deforestazione, **la desertificazione**, il degrado del suolo, il disboscamento illegale, il traffico di specie selvatiche e l'inquinamento, garantire un ambiente sano, affrontare le questioni emergenti relative al clima e all'ambiente, promuovere l'uso efficiente delle risorse, il consumo e la produzione sostenibili, **la gestione integrata delle risorse idriche** e la sana gestione di prodotti chimici e rifiuti e sostenere la transizione verso economie verdi e circolari, a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici.

Emendamento 499

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte B – punto 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) Promuovere pratiche agricole sostenibili dal punto di vista ambientale, compresa l'agroecologia, al fine di proteggere gli ecosistemi e la biodiversità e aumentare la resilienza ambientale e sociale ai cambiamenti climatici, con un'attenzione particolare al sostegno per i piccoli agricoltori, i lavoratori e gli artigiani.

Emendamento 500

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte B – punto 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d ter) Attuare le iniziative internazionali e dell'Unione atte a contrastare la perdita di biodiversità, promuovendo la conservazione, l'uso sostenibile e la gestione degli ecosistemi terrestri e marini e della biodiversità associata.

Emendamento 501

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte B – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) Sostenere le iniziative, gli impegni, i partenariati e le alleanze mondiali, **compresa** la transizione verso l'energia sostenibile.

(a) Sostenere le iniziative, gli impegni, i partenariati e le alleanze mondiali, **in particolare** la transizione verso l'energia sostenibile.

Emendamento 502

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte B – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) Promuovere la sicurezza energetica per i paesi partner e le comunità locali, ad esempio diversificando le fonti energetiche e le rotte di approvvigionamento, prendendo in considerazione i problemi legati alla volatilità dei prezzi e le possibilità di riduzione delle emissioni, migliorando i mercati e incoraggiando interconnessioni e scambi energetici e, in particolare, di elettricità.

Emendamento 503

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte B – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) Incoraggiare i governi partner a riformare le politiche e i mercati nel settore dell'energia per creare un ambiente favorevole agli investimenti, ampliando l'accesso a servizi energetici moderni, affidabili, sostenibili e a prezzi abbordabili, **con un forte accento sulle** energie rinnovabili e **sull'**efficienza energetica.

Emendamento

(b) Incoraggiare i governi partner a riformare le politiche e i mercati nel settore dell'energia per creare un ambiente favorevole **alla crescita inclusiva e** agli investimenti, ampliando l'accesso a servizi energetici **rispettosi del clima**, moderni, affidabili, sostenibili e a prezzi abbordabili, **dando la priorità alle** energie rinnovabili e **all'**efficienza energetica.

Emendamento 504

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte C – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) Promuovere investimenti privati sostenibili attraverso meccanismi di finanziamento innovativi e **la condivisione dei rischi**.

Emendamento

(a) Promuovere investimenti privati sostenibili attraverso meccanismi di finanziamento innovativi **anche per i paesi meno sviluppati e gli Stati fragili che altrimenti non attirerebbero tali investimenti e laddove l'addizionalità sia dimostrabile**.

Emendamento 505

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte C – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) Migliorare il contesto imprenditoriale e il clima degli investimenti, sostenere un maggiore dialogo tra settore pubblico e settore privato e sviluppare le capacità delle micro, piccole e medie imprese.

Emendamento

(b) **Sviluppare un settore privato locale responsabile dal punto di vista sociale ed ecologico**, migliorare il contesto imprenditoriale e il clima degli investimenti, sostenere un maggiore dialogo tra settore pubblico e settore privato e sviluppare le capacità, **la competitività e la resilienza** delle micro, piccole e medie imprese **locali nonché delle cooperative e delle imprese sociali e la loro integrazione nell'economia locale, regionale e mondiale**.

Emendamento 506

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte C – punto 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) Promuovere l'inclusione finanziaria incentivando l'accesso e l'impiego efficace di servizi finanziari quali il microcredito e il risparmio, la microassicurazione e i pagamenti da parte delle microimprese e delle PMI e delle famiglie, in particolare i gruppi svantaggiati e vulnerabili.

Emendamento 507

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte C – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) Sostenere **la** politica commerciale e **gli** accordi commerciali dell'Unione **e la loro attuazione**; migliorare l'accesso ai mercati dei paesi partner e stimolare **gli scambi**, nonché le opportunità di investimento e commerciali per le imprese dell'Unione, eliminando al tempo stesso gli ostacoli all'accesso al mercato e agli investimenti.

(c) Sostenere **l'attuazione della** politica commerciale e **degli** accordi commerciali dell'Unione **che mirano allo sviluppo sostenibile**; migliorare l'accesso ai mercati dei paesi partner e stimolare **il commercio equo, gli investimenti responsabili** nonché le opportunità di investimento e commerciali per le imprese dell'Unione, eliminando al tempo stesso gli ostacoli all'accesso al mercato e agli investimenti, **nonché mirare a facilitare l'accesso alle tecnologie e alla proprietà intellettuale rispettose del clima, garantendo al contempo la massima condivisione possibile del valore e la dovuta diligenza in materia di diritti umani nelle catene di approvvigionamento, nel pieno rispetto della coerenza delle politiche di sviluppo, laddove siano interessati paesi in via di sviluppo.**

Emendamento 508

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte C – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) Sostenere e influenzare le strategie, le organizzazioni, i meccanismi e i soggetti internazionali che trattano importanti questioni e quadri strategici mondiali inerenti alla sicurezza alimentare e nutrizionale.

Emendamento

(a) Sostenere e influenzare le strategie, le organizzazioni, i meccanismi e i soggetti internazionali che trattano importanti questioni e quadri strategici mondiali inerenti alla sicurezza alimentare e nutrizionale ***sostenibile e contribuire alla responsabilizzazione riguardo agli impegni internazionali concernenti la sicurezza alimentare, la nutrizione e l'agricoltura sostenibile, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi.***

Emendamento 509

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte C – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) Migliorare i beni pubblici globali per porre fine a fame e malnutrizione; strumenti quali la Rete mondiale per le crisi alimentari rafforzano la capacità di dare una risposta adeguata alle crisi alimentari e al fabbisogno nutrizionale nell'ambito del nesso tra azione umanitaria, sviluppo e pace (contribuendo quindi a mobilitare le risorse del terzo pilastro).

Emendamento

(b) ***Garantire l'accesso equo all'alimentazione, anche contribuendo ad affrontare le carenze di finanziamenti per la nutrizione.*** Migliorare i beni pubblici globali per porre fine a fame e malnutrizione; strumenti quali la Rete mondiale per le crisi alimentari rafforzano la capacità di dare una risposta adeguata alle crisi alimentari e al fabbisogno nutrizionale nell'ambito del nesso tra azione umanitaria, sviluppo e pace (contribuendo quindi a mobilitare le risorse del terzo pilastro).

Emendamento 510

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte C – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) Potenziare in modo coordinato e accelerato gli sforzi transettoriali per migliorare le capacità connesse alla produzione alimentare diversificata a livello locale e regionale, garantire la

sicurezza alimentare e nutrizionale e l'accesso all'acqua potabile e rafforzare la resilienza dei soggetti più vulnerabili, in particolare nei paesi caratterizzati da crisi prolungate o frequenti.

Emendamento 511

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte C – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) Ribadire a livello mondiale il ruolo centrale dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura sostenibili per promuovere una maggiore sicurezza alimentare, l'eliminazione della povertà, la creazione di posti di lavoro, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la resilienza e gli ecosistemi sanitari.

Emendamento

(c) Ribadire a livello mondiale il ruolo centrale dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura sostenibili, ***ivi compresi la piccola agricoltura, l'allevamento di bestiame e la pastorizia***, per promuovere una maggiore sicurezza alimentare, l'eliminazione della povertà, la creazione di posti di lavoro, ***l'accesso equo e sostenibile alle risorse e la gestione delle medesime, tra cui terreni e diritti fondiari, acqua, (micro)credito, sementi open source e altri fattori di produzione agricoli***, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la resilienza e gli ecosistemi sanitari.

Emendamento 512

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte C – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) Promuovere le innovazioni attraverso la ricerca internazionale e migliorare le conoscenze e le competenze mondiali, specie per quanto riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, le catene del valore globali e inclusive, la sicurezza alimentare, gli investimenti responsabili, la governance dei terreni e la gestione delle risorse naturali.

Emendamento

(d) Promuovere le innovazioni attraverso la ricerca internazionale e migliorare le conoscenze e le competenze mondiali, ***la promozione e il rafforzamento delle strategie di adattamento locali e autonome***, specie per quanto riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, le catene del valore globali e inclusive, ***il commercio equo***, la sicurezza alimentare, gli investimenti responsabili, la governance dei terreni e la gestione delle

risorse naturali.

Emendamento 513

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte C – punto 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) Incoraggiare attivamente una maggiore partecipazione della società civile e delle organizzazioni agricole all'elaborazione di politiche e ai programmi di ricerca e aumentare il loro coinvolgimento nell'attuazione e nella valutazione dei programmi di governo.

Emendamento 514

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte D – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Promuovere società inclusive, una buona governance economica, **compresa** la mobilitazione equa e inclusiva delle entrate nazionali, una gestione trasparente delle finanze pubbliche e una spesa pubblica efficace e inclusiva.

2. Promuovere società inclusive, una buona governance economica, **comprese** la mobilitazione equa e inclusiva delle entrate nazionali **e la lotta all'elusione fiscale**, una gestione trasparente delle finanze pubbliche e una spesa pubblica efficace e inclusiva.

Emendamento 515

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. SETTORI DI INTERVENTO PER LE NECESSITÀ E LE PRIORITÀ DELLA POLITICA ESTERA

Le azioni a favore degli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera d bis), sostengono la politica estera dell'Unione in relazione alle questioni politiche, di sviluppo, economiche e di sicurezza. Tali

azioni permettono all'Unione di intervenire in presenza di un interesse di politica estera o di un'opportunità di conseguire i suoi obiettivi, a cui sia difficile rispondere con altri mezzi. Le azioni in questione possono comprendere:

(a) sostegno delle strategie di cooperazione dell'Unione a livello bilaterale, regionale e interregionale, promuovere il dialogo politico e sviluppare approcci e risposte collettivi alle sfide di rilevanza mondiale, comprese le questioni relative a migrazione, sviluppo, cambiamenti climatici e sicurezza, in particolare nei seguenti settori:

– sostegno all'attuazione degli accordi di partenariato e di cooperazione, dei piani di azione e di analoghi strumenti bilaterali;

– approfondimento del dialogo politico ed economico con i paesi terzi particolarmente importanti sulla scena mondiale, anche nel settore della politica estera;

– sostegno al dialogo con pertinenti paesi terzi su questioni bilaterali e globali di interesse comune;

– promozione di un adeguato follow-up o un'attuazione coordinata delle conclusioni raggiunte e degli impegni assunti nelle pertinenti sedi internazionali;

(b) sostegno alla politica commerciale dell'Unione:

– sostegno alla politica commerciale dell'Unione e alla negoziazione, all'attuazione e all'applicazione degli accordi commerciali, nel pieno rispetto della coerenza delle politiche di sviluppo, laddove siano interessati paesi in via di sviluppo, e pienamente in linea con il perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

– sostegno per migliorare l'accesso ai mercati dei paesi partner e stimolare gli scambi, nonché le opportunità di

investimento e commerciali per le imprese dell'Unione, in particolare le PMI, eliminando al tempo stesso gli ostacoli all'accesso al mercato e agli investimenti e tutelando i diritti di proprietà intellettuale, tramite la diplomazia economica e la cooperazione commerciale e normativa, con i necessari adeguamenti per quanto riguarda i paesi partner in via di sviluppo;

(c) contributi all'attuazione della dimensione internazionale delle politiche interne dell'Unione:

– contributi all'attuazione della dimensione internazionale delle politiche interne dell'Unione riguardanti, fra l'altro, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'energia, la scienza e l'istruzione e alla cooperazione per la gestione e la governance degli oceani;

– promozione delle politiche interne dell'Unione con i principali paesi partner e sostegno della convergenza normativa in materia;

(d) promozione della comprensione e ampliamento della visibilità dell'Unione e del suo ruolo sulla scena mondiale:

– promozione della comprensione e ampliamento della visibilità dell'Unione e del suo ruolo sulla scena mondiale tramite la comunicazione strategica, la diplomazia pubblica, i contatti interpersonali, la diplomazia culturale, la cooperazione in materia di istruzione e accademica e attività di sensibilizzazione per la promozione dei valori e degli interessi dell'Unione;

– aumento della mobilità degli studenti e del personale universitario, con l'obiettivo di creare partenariati volti a migliorare la qualità dell'istruzione superiore e diplomi comuni con conseguente riconoscimento accademico ("programma Erasmus+").

Tali azioni applicano strategie o iniziative innovative in linea con le necessità, le opportunità e le priorità a breve-medio

termine esistenti o in evoluzione, anche nella prospettiva di orientare le azioni future nell'ambito dei programmi geografici o tematici. Si punta in via prioritaria ad approfondire le relazioni e il dialogo dell'UE e a stringere partenariati e alleanze con i principali paesi di interesse strategico, in particolare le economie emergenti e i paesi a medio reddito che svolgono un ruolo sempre più importante negli affari e nella governance mondiali, nella politica estera, nell'economia internazionale e nelle sedi multilaterali.

Emendamento 516

Proposta di regolamento Allegato IV – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Azioni che contribuiscono alla stabilità e alla prevenzione dei conflitti in situazioni di urgenza, di crisi emergenti, di crisi e di post-crisi

Emendamento

1. Azioni che contribuiscono alla **pace, alla** stabilità e alla prevenzione dei conflitti in situazioni di urgenza, di crisi emergenti, di crisi e di post-crisi

Emendamento 517

Proposta di regolamento Allegato IV – punto 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) situazioni di urgenza, crisi, crisi emergenti o calamità naturali;

Emendamento

(a) situazioni di urgenza, crisi, crisi emergenti o calamità naturali, ***laddove pertinente per la stabilità, la pace e la sicurezza;***

Emendamento 518

Proposta di regolamento Allegato IV – punto 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) situazioni che minacciano la

Emendamento

(b) situazioni che minacciano la ***pace,***

democrazia, l'ordine pubblico, la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali o la sicurezza e l'incolumità degli individui, in particolare quelli esposti a violenze di genere in situazioni di instabilità;

la democrazia, l'ordine pubblico, la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali o la sicurezza e l'incolumità degli individui, in particolare quelli esposti a violenze di genere in situazioni di instabilità;

Emendamento 519

Proposta di regolamento Allegato IV – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'assistenza tecnica e finanziaria di cui al punto 1 può riguardare quanto segue:

(a) il sostegno, mediante la fornitura di assistenza tecnica e logistica, agli sforzi intrapresi dalle organizzazioni internazionali, regionali e locali e dagli attori statali e della società civile nella promozione della l'instaurazione di un clima di fiducia, della mediazione, del dialogo e della riconciliazione, della giustizia di transizione e dell'emancipazione di donne e giovani, in particolare per quanto riguarda le tensioni tra comunità e i conflitti che si protraggono nel tempo;

(b) il sostegno all'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, specialmente quelli sulle donne, la pace e la sicurezza e sui giovani, la pace e la sicurezza, in particolare in paesi in situazioni di fragilità, conflitto o post-conflitto;

(c) il sostegno alla creazione e al funzionamento di amministrazioni transitorie dotate di un mandato conformemente al diritto internazionale;

(d) il sostegno allo sviluppo di istituzioni statali democratiche e pluralistiche, comprese le misure volte a rafforzare il ruolo delle donne in queste istituzioni, di un'amministrazione civile efficiente e del controllo civile sul sistema

di sicurezza, nonché le misure volte a potenziare la capacità delle autorità giudiziarie e di contrasto attive nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e tutte le forme di traffico illecito;

(e) il sostegno ai tribunali penali internazionali e ai tribunali speciali nazionali, alle commissioni per l'accertamento dei fatti e la riconciliazione, alla giustizia di transizione e agli altri meccanismi per la composizione giuridica delle vertenze riguardanti i diritti umani e ai meccanismi di rivendicazione e attribuzione dei diritti di proprietà, stabiliti secondo le disposizioni internazionali in materia di diritti umani e dello Stato di diritto;

(f) il sostegno al rafforzamento della capacità di uno Stato – in situazioni di forte pressione – di costruire, mantenere o ripristinare rapidamente le proprie funzioni essenziali e la coesione sociale e politica di base;

(g) il sostegno a misure necessarie per avviare il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture principali, degli alloggi, degli edifici pubblici, delle attività economiche e della capacità produttiva di base, e ad altre misure volte a rilanciare l'economia, a creare occupazione e garantire le condizioni minime necessarie per uno sviluppo sociale sostenibile;

(h) il sostegno agli aspetti civili della smobilitazione e del reinserimento degli ex combattenti e delle loro famiglie nella società civile e del loro eventuale rimpatrio, e a misure volte ad affrontare il problema dei bambini e delle donne soldato;

(i) il sostegno a misure intese ad attenuare le conseguenze sociali della ristrutturazione delle forze armate;

(j) il sostegno a misure volte ad affrontare, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e relativi obiettivi, l'impatto socioeconomico delle

mine terrestri antiuomo, degli ordigni inesplosi e degli altri esplosivi o residuati bellici sulla popolazione civile. Le attività finanziate nel quadro del presente regolamento possono coprire, fra l'altro, l'educazione ai rischi, l'individuazione e la rimozione delle mine, nonché, parallelamente, la distruzione delle scorte;

(k) il sostegno a misure per combattere, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e dei relativi obiettivi, l'uso illecito di armi da fuoco e armi leggere e di piccolo calibro e l'accesso alle stesse;

(l) il sostegno a misure volte ad assicurare che, in situazioni di crisi e di conflitto, siano adeguatamente soddisfatte le esigenze specifiche di donne e bambini, compresa la prevenzione della loro esposizione a violenze di genere;

(m) il sostegno alla riabilitazione e al reinserimento delle vittime di conflitti armati, comprese misure per affrontare le esigenze specifiche di donne e bambini;

(n) il sostegno a misure volte a promuovere e difendere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della democrazia e dello Stato di diritto, e dei relativi strumenti internazionali;

(o) il sostegno a misure socioeconomiche volte a promuovere un accesso equo alle risorse naturali e una loro gestione trasparente, in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi, compresa la costruzione della pace;

(p) il sostegno a misure per far fronte alle potenziali conseguenze di spostamenti improvvisi di popolazione con un impatto sulla situazione politica e di sicurezza, comprese le misure volte ad affrontare le esigenze delle comunità ospitanti in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi, compresa la costruzione della pace;

(q) il sostegno a misure volte a promuovere lo sviluppo e l'organizzazione della società civile e la sua partecipazione al processo politico, comprese le misure

atte a promuovere il ruolo delle donne in tali processi e l'indipendenza, il pluralismo e la professionalità dei media;

(r) lo sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo.

Emendamento 520

Proposta di regolamento Allegato IV – punto 2 – comma 1

Testo della Commissione

Le azioni di risposta rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), consentono di rafforzare efficacemente la resilienza e di collegare gli aiuti umanitari e le azioni di sviluppo che non è possibile attuare rapidamente tramite i programmi geografici e tematici.

Emendamento

Le azioni di risposta rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), consentono di rafforzare efficacemente la resilienza e di collegare gli aiuti umanitari e le azioni di sviluppo che non è possibile attuare rapidamente tramite i programmi geografici e tematici *e garantendo coerenza e complementarità con gli aiuti umanitari di cui all'articolo 5.*

Emendamento 521

Proposta di regolamento Allegato IV – punto 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) rafforzare la resilienza aiutando le persone, le comunità, le istituzioni e i paesi a essere più preparati, resistere, adattarsi e riprendersi rapidamente in seguito a pressioni e shock politici, economici e sociali, catastrofi naturali o provocate dall'uomo, conflitti e minacce mondiali, anche rafforzando la capacità di *uno Stato – in situazioni di forte pressione – di costruire, mantenere o ripristinare rapidamente le proprie funzioni essenziali e la coesione sociale e politica di base, e la capacità di* società, comunità e singoli individui di gestire le opportunità e i rischi in maniera pacifica e stabile e di costruire, mantenere o ripristinare i mezzi di

Emendamento

(a) rafforzare la resilienza aiutando le persone, le comunità, le istituzioni e i paesi a essere più preparati, resistere, adattarsi e riprendersi rapidamente in seguito a pressioni e shock politici, economici e sociali, catastrofi naturali o provocate dall'uomo, conflitti e minacce mondiali, anche rafforzando la capacità di società, comunità e singoli individui di gestire le opportunità e i rischi in maniera pacifica, *sensibile ai conflitti* e stabile e di costruire, mantenere o ripristinare i mezzi di sussistenza in situazioni di forte pressione *e sostenendo i singoli individui, le comunità e le società nell'individuazione e nel potenziamento delle loro capacità*

sussistenza in situazioni di forte pressione;

endogene esistenti di resistere, adattarsi e riprendersi rapidamente da tali pressioni e shock, compresi quelli che potrebbero comportare un'escalation di violenza;

Emendamento 522

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) eseguire opere di ripristino e di ricostruzione a breve termine per consentire alle vittime di catastrofi naturali o provocate dall'uomo, conflitti e minacce mondiali di beneficiare di un minimo d'integrazione socioeconomica e ripristinare quanto prima le condizioni per la ripresa dello sviluppo in base agli obiettivi a lungo termine definiti dai paesi e dalle regioni ACP interessati; ciò include la necessità di affrontare esigenze urgenti e immediate derivanti dai movimenti di popolazioni (*rifugiati, sfollati e rimpatriati*) in seguito a catastrofi naturali o provocate dall'uomo;

Emendamento

(c) eseguire opere di ripristino e di ricostruzione a breve termine per consentire alle vittime di catastrofi naturali o provocate dall'uomo, conflitti e minacce mondiali di beneficiare di un minimo d'integrazione socioeconomica e ripristinare quanto prima le condizioni per la ripresa dello sviluppo in base agli obiettivi a lungo termine definiti dai paesi e dalle regioni ACP interessati; ciò include la necessità di affrontare esigenze urgenti e immediate derivanti dai movimenti *forzati* di popolazioni in seguito a catastrofi naturali o provocate dall'uomo;

Emendamento 523

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 2 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) aiutare gli Stati o le regioni a mettere a punto meccanismi di prevenzione e preparazione alle catastrofi a breve termine, compresi i sistemi di previsione e di allarme rapido, allo scopo di attenuare le conseguenze delle catastrofi.

Emendamento

(d) aiutare gli Stati, le regioni, *le autorità locali* o le *organizzazioni non governative competenti* a mettere a punto meccanismi di prevenzione e preparazione alle catastrofi a breve termine, compresi i sistemi di previsione e di allarme rapido, allo scopo di attenuare le conseguenze delle catastrofi.

Emendamento 524

Proposta di regolamento Allegato IV – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Azioni volte ad affrontare le esigenze e le priorità della politica estera

soppresso

Le azioni di risposta rapida a favore degli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), sostengono la politica estera dell'Unione in relazione alle questioni politiche, economiche e di sicurezza. Tali azioni permettono all'Unione di intervenire in presenza di un interesse di politica estera urgente o imperativo o di un'opportunità di conseguire i suoi obiettivi, che richiedano una reazione rapida e a cui sia difficile rispondere con altri mezzi.

Le azioni in questione possono mirare a:

- (a) sostenere le strategie di cooperazione dell'Unione a livello bilaterale, regionale e interregionale, promuovere il dialogo politico e sviluppare approcci e risposte collettivi alle sfide di rilevanza mondiale, comprese le questioni relative a migrazione e sicurezza, e sfruttare le opportunità in questo contesto;*
- (b) sostenere la politica commerciale e gli accordi commerciali dell'Unione e la loro attuazione; migliorare l'accesso ai mercati dei paesi partner e stimolare gli scambi, nonché le opportunità di investimento e commerciali per le imprese dell'Unione, in particolare le PMI, eliminando al tempo stesso gli ostacoli all'accesso al mercato e agli investimenti, tramite la diplomazia economica e la cooperazione commerciale e normativa;*
- (c) contribuire all'attuazione della dimensione internazionale delle politiche interne dell'Unione riguardanti, fra l'altro, l'ambiente, i cambiamenti climatici e l'energia, e alla cooperazione per la gestione e la governance degli*

oceani;

(d) promuovere la comprensione e ampliare la visibilità dell'Unione e del suo ruolo sulla scena mondiale tramite la comunicazione strategica, la diplomazia pubblica, i contatti interpersonali, la diplomazia culturale, la cooperazione in materia di istruzione e accademica e attività di sensibilizzazione per la promozione dei valori e degli interessi dell'Unione.

Queste azioni attuano strategie o iniziative innovative in linea con le necessità, le opportunità e le priorità a breve-medio termine esistenti o in evoluzione, anche nella prospettiva di orientare le azioni future nell'ambito dei programmi geografici o tematici. Si punta in via prioritaria ad approfondire le relazioni e il dialogo dell'UE e a stringere partenariati e alleanze con i principali paesi di interesse strategico, in particolare le economie emergenti e i paesi a medio reddito che svolgono un ruolo sempre più importante negli affari e nella governance mondiali, nella politica estera, nell'economia internazionale e nelle sedi multilaterali.

Emendamento 525

Proposta di regolamento Allegato V – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Le operazioni dell'EFSD+ ammissibili al sostegno della garanzia per le azioni esterne *si prefiggono in particolare i* seguenti obiettivi prioritari:

Emendamento

Le operazioni dell'EFSD+ ammissibili al sostegno della garanzia per le azioni esterne *contribuiscono ai* seguenti obiettivi prioritari:

Emendamento 526

Proposta di regolamento Allegato V – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) fornire finanziamenti e sostegno per lo sviluppo del settore privato e cooperativo, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 209, paragrafo 2, del [regolamento finanziario], con un'attenzione particolare per le aziende locali e le micro, piccole e medie imprese, la creazione di posti di lavoro dignitosi e la promozione del contributo delle imprese europee agli obiettivi dell'EFSD+;

Emendamento

(a) fornire finanziamenti e sostegno per lo sviluppo del settore privato, **delle imprese sociali** e cooperativo, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 209, paragrafo 2, del [regolamento finanziario], **per contribuire allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale così come all'attuazione dell'Agenda 2030, dell'accordo di Parigi e, se del caso, della politica europea di vicinato e degli obiettivi stabiliti all'articolo 3 del regolamento UE .../... [IPA III], all'eliminazione della povertà, alla promozione delle competenze e dello spirito imprenditoriale, alla parità di genere e all'emancipazione delle donne e dei giovani, perseguendo e rafforzando al contempo lo Stato di diritto, la buona governance e i diritti umani**, con un'attenzione particolare per le aziende locali, **le imprese sociali** e le micro, piccole e medie imprese, la creazione di posti di lavoro dignitosi **conformemente alle pertinenti norme dell'OIL, i salari di sussistenza, le opportunità economiche** e la promozione del contributo delle imprese europee agli obiettivi dell'EFSD+;

Emendamento 527

Proposta di regolamento

Allegato V – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) contribuire all'azione per il clima e alla tutela e gestione dell'ambiente;

Emendamento

(e) contribuire all'azione per il clima e alla tutela e gestione dell'ambiente, **producendo così benefici climatici e ambientali collaterali, assegnando il 45 % dei finanziamenti a investimenti che contribuiscono agli obiettivi in materia di clima, gestione e protezione dell'ambiente, biodiversità e lotta alla desertificazione, e destinando il 30 % della dotazione finanziaria globale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento**

ad essi;

Emendamento 528

Proposta di regolamento

Allegato V – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

(f) contribuire, mediante la promozione dello sviluppo sostenibile, ad affrontare le specifiche cause profonde della migrazione irregolare, nonché **rafforzare** la resilienza delle comunità di transito e di accoglienza, e **contribuire** al reinserimento sostenibile dei migranti che ritornano nei loro paesi d'origine, tenendo debitamente conto del rafforzamento dello Stato di diritto, della buona governance e dei diritti umani.

Emendamento

(f) contribuire, mediante la promozione dello sviluppo sostenibile, ad affrontare **la povertà e la disuguaglianza in quanto fattori trainanti della migrazione, ivi compresi** la migrazione irregolare **e gli sfollamenti forzati**, nonché **contribuire alla migrazione sicura, ordinata e regolare, rafforzando** la resilienza delle comunità di transito e di accoglienza, e **contribuendo** al reinserimento sostenibile dei migranti che ritornano nei loro paesi d'origine, tenendo debitamente conto del rafforzamento dello Stato di diritto, della buona governance, **della parità di genere, della giustizia sociale** e dei diritti umani.

Emendamento 529

Proposta di regolamento

Allegato V – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Sono create le seguenti finestre d'investimento:

- ***Energia sostenibile e connettività sostenibile***
- ***Finanziamento di microimprese e piccole e medie imprese (MPMI)***
- ***Agricoltura sostenibile, imprenditoria rurale, compresa l'agricoltura di sussistenza e i piccoli agricoltori, pastorizia e agroindustria ecologica***
- ***Città sostenibili***
- ***Digitalizzazione per lo sviluppo***

sostenibile

- *Sviluppo umano*

Emendamento 530

Proposta di regolamento Allegato VI

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento 531

Proposta di regolamento Allegato VII – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Numero di studenti *iscritti* all'istruzione primaria e/o secondaria e alla formazione con il sostegno dell'UE

(5) Numero di studenti *che hanno completato l'istruzione* primaria e/o secondaria *acquisendo competenze minime nella lettura e nella matematica e la* formazione con il sostegno dell'Unione

Emendamento 532

Proposta di regolamento Allegato VII – punto 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Stabilità politica e assenza di violenza

(9) Stabilità politica e assenza di violenza *sulla base di una valutazione della situazione di partenza*

Emendamento 533

Proposta di regolamento Allegato VII – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Ove pertinente, tutti gli indicatori sono disaggregati per sesso.

L'indicatore 4 è disaggregato per sesso e gli indicatori *2, 3 e 5* sono disaggregati per

Sesso *ed età*.

Emendamento 534

**Proposta di regolamento
Allegato VII bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato VII bis

*Paesi partner in relazione ai quali
l'assistenza dell'Unione è sospesa*

*[A cura della Commissione,
conformemente all'articolo 15 bis]*